

S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



5



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Ministro della Giustizia  
ROMA

Al Primo Presidente  
della Corte di Cassazione  
ROMA

Al Procuratore Generale  
presso la Corte di Cassazione  
ROMA

Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo  
ROMA

Ai Presidenti delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali  
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica presso  
i Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 87/VV/2024 - Modifiche alla circolare recante “Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” (delibera Plenum del 20 giugno 2018 e successive modifiche al 18 maggio 2022).**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell' 8 ottobre 2025, ha adottato la seguente delibera:



S.S.

Roma	15/10/2025
Protocollo	P 16516/2025

## " RELAZIONE INTRODUTTIVA "

### 1. Premessa.

Con la presente delibera si introducono alcune modifiche al testo della circolare del 20 giugno 2018 e succ. mod., recante *"Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative"* (di seguito: Circolare).

Mantenendo inalterata la struttura dell'articolato, è stata realizzata una parziale revisione del testo secondo tre direttrici di fondo: in primo luogo sono stati inseriti alcuni correttivi resisi necessari per risolvere concrete problematiche conseguenti ad incertezze interpretative registrate nell'esperienza consiliare.

E' emersa, inoltre, l'esigenza di armonizzare le disposizioni della Circolare con le importanti novità introdotte in materia ordinamentale dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 (*"Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruoli dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"*).

La cd. legge Cartabia e il decreto legislativo attuativo del 28 marzo 2024, n. 44, come noto, hanno operato una significativa riformulazione della disciplina contenuta nell'art. 7 *bis* del R.D. del 30 gennaio 1941, n. 12 in tema di tabelle degli uffici giudicanti e di quella contenuta nell'art. 1, comma 7 del d.l.gs. del 20 febbraio 2006, n. 106 in tema di organizzazione dell'ufficio di Procura, introducendo rilevanti novità, nel primo caso, in relazione al procedimento di approvazione del progetto tabellare e al termine di durata delle tabelle e, nel secondo caso, in relazione alla *"tabellarizzazione"* del procedimento di adozione del progetto organizzativo. L'importante riforma ordinamentale attuata nel 2024 ha reso necessario l'intervento adeguatore del Consiglio superiore delle circolari sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (con delibera del 26 giugno 2024 e succ. modifiche) e sull'organizzazione degli uffici di procura (con delibera del 3 luglio 2024 e succ. modifiche).


Alla luce di tali innovazioni si è ritenuto opportuno adattare anche la presente Circolare alla riforma ordinamentale di recente introduzione.

A tali revisioni si aggiungono, infine, alcune modifiche meramente terminologiche inserite per chiarire il significato di alcuni istituti disciplinati dalla Circolare.

### 2. Principi comuni.

Nel Titolo I, Capo I Disposizioni generali, all'articolo 3 (*Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative*), primo comma, lettera c) è stata aggiunta, tra le soluzioni organizzative dell'applicazione infra distrettuale e l'applicazione extra distrettuale, cui si può fare ricorso in caso di trasferimento del magistrato ad altro ufficio, la destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile conformemente alla previsione dell'articolo 136, primo comma, lettera c) che contempla la possibilità della destinazione in sostituzione in caso di tramutamento ad altra sede (ai sensi dell'art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) non contestuale al trasferimento di altro magistrato nel posto rimasto scoperto.

In tutte le disposizioni della Circolare (e precisamente: articolo 4, primo comma; articolo 9, primo comma; articolo 22, primo comma; articolo 24, primo comma; articolo 30, secondo comma; articolo 33, primo comma, lettera c); articolo 37, primo comma; articolo 38; articolo 41, primo comma; articolo 62, secondo comma) nelle quali si richiamano le ipotesi di *"mancanza"* e di *"impedimento"* del magistrato si è sostituito il termine *"mancanza"* con *"vacanza"* e *"assenza"* al fine di chiarire che la mancanza del magistrato all'interno dell'ufficio include sia la vacanza sia l'assenza. Le due ipotesi sono, peraltro, trattate distintamente dall'articolo 3 (*Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative*) della Circolare quali situazioni che giustificano l'adozione da parte del dirigente, in caso di vacanza, degli strumenti dell'assegnazione interna, dell'assegnazione congiunta infra distrettuale, dell'applicazione endo distrettuale ed extra distrettuale, della destinazione in



S.S.

Roma	15/10/2025
Com Protocollo	P 16516/2025



S.

assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile e, in caso di assenza, degli strumenti della supplenza interna, della supplenza infra distrettuale e della destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile. Anche la circolare sulle tabelle cita la "vacanza" e l'"assenza" in caso, per esempio, di delega dell'attività da parte del Presidente del Tribunale in favore dei magistrati dell'ufficio (art. 88, *Potere di delega*) o di conferimento degli incarichi di coordinamento di un settore o di una sezione (art. 103, *Incarichi di coordinamento di un settore o delle sezioni di tribunale*).

All'articolo 4 (*Congelamento del ruolo*), primo comma, è stato, altresì, precisato che l'ipotesi eccezionale del congelamento del ruolo può essere adottata non solo negli uffici giudicanti (si veda l'art. 167 della circolare), ma anche in quelli requirenti, in linea con le nuove disposizioni della circolare sugli uffici di Procura (in particolare l'art. 16) che configurano la possibilità per il Procuratore di ricorrere, in caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero, di durata presumibilmente superiore ad un anno, di un magistrato dell'ufficio, agli strumenti di cui alla presente Circolare e, dunque, anche al congelamento del ruolo inteso come estrema *ratio*.

In tutte le disposizioni della Circolare (e precisamente: articolo 12, secondo e terzo comma; articolo 54, secondo comma; articolo 55; articolo 73; articolo 74; articolo 78; articolo 80, secondo comma; articolo 83, primo comma; articolo 101, secondo comma, lett. b); articolo 109; articolo 150) nelle quali sono indicati la "coassegnazione" o, in alternativa, l'"assegnazione congiunta" si è ritenuto di richiamare, per ragioni di maggiore chiarezza testuale, solo l'"assegnazione congiunta".

Nel Capo II, Sezione III Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare, agli articoli 16 (*Applicazione all'interno del medesimo ufficio*), 17 (*Applicazione infra distrettuale a seguito di trasferimento*) e 18 (*Applicazione extra distrettuale a seguito di trasferimento*) laddove si prevede che il dirigente possa, in caso di tramutamento del magistrato ad altro ufficio, disporre l'applicazione di altro magistrato per la definizione di procedimenti penali già incardinati davanti al gup o davanti al giudice del dibattimento si è inteso definire che per "procedimenti già incardinati" si intendono quei procedimenti "con udienza già fissata" davanti al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria "per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione" per adeguare il testo con la previsione della nuova disposizione dell'art. 121 (*Procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria*) in materia tabellare.


Analogamente, le stesse precisazioni sono state inserite negli articoli 107 (*Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto*) e 108 (*Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto*) inseriti nel Titolo V, Capo IV Applicazione infra distrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto e negli articoli 131, primo comma, (*Magistrato trasferito in altro distretto*) e 132, primo comma (*Magistrato requirente trasferito in altro distretto*) del Titolo VI, Capo IV Applicazione extra distrettuale in esito al trasferimento in altro distretto.

Nel testo dell'articolo 19 (*Proroga*), relativo alla proroga del termine massimo di permanenza del magistrato per la definizione dei processi pendenti, è stato aggiornato il riferimento normativo non più attuale al vecchio art. 157 inserendo l'art. 151 della nuova circolare sulle tabelle (*Proroga nello svolgimento delle funzioni penali*).

### 3. Supplenza.

Tra le disposizioni del Titolo II, Capo II è stato modificato l'articolo 32 (*Presupposti per il procedimento di variazione tabellare*), che disciplina i presupposti per adottare un provvedimento di supplenza interna superiore a sessanta giorni, eliminando il richiamo ai "turni di servizio", in quanto espressione non compatibile con l'ufficio giudicante cui si rivolge la disposizione.

È stato, inoltre, precisato che, trattandosi di variazioni tabellari, occorre che vengano inserite nel sistema informatico, affinché la struttura organizzativa dell'ufficio risulti sempre aggiornata in tempo reale, ed è stato rimosso l'inciso "eventualmente mediante provvedimenti urgenti e immediatamente esecutivi", poiché la legge n. 71 del 2022 e il d.lgs. n. 44 del 2024, nel modificare l'art. 7 bis del R.D. n. 12 del 1941, ha eliminato la categoria delle variazioni urgenti, mantenendo la distinzione tra variazioni ordinarie (disciplinate dall'attuale art. 39 della circolare sulle tabelle) e



S.S.

Csm	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

variazioni immediatamente esecutive (previste dagli articoli 40 e 41 della circolare sulle tabelle), queste ultime disciplinate dall'attuale testo dell'art. 7 bis, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario cui rimanda l'articolo 32 della Circolare.

All'articolo 33 (*Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle*), secondo comma, lettera c) è stato eliminato il richiamo alle "direttive fissate nell'articolo 28", in quanto la norma, disciplinando la competenza per l'adozione del decreto di supplenza, non riguarda il termine di durata della sostituzione, ed è stato aggiunto l'articolo 27 (*Durata della supplenza*).

La previsione, contenuta nell'articolo 34 (*Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*), della trasmissione al Consiglio giudiziario del provvedimento di supplenza e delle eventuali osservazioni è stata estesa anche agli uffici requirenti al fine di armonizzare il testo della Circolare alla nuova normativa di rango primario e secondario sulle Procure.

L'articolo 35 (*Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti*), in caso di supplenza non attuativa del progetto organizzativo e di durata superiore ai sessanta giorni, prevedeva una regolamentazione per le Procure diversa da quella prevista per gli uffici giudicanti, contemplando la sola trasmissione del decreto al Consiglio giudiziario: si è optato, anche in questo caso, per l'uniformità dell'intero articolato, proponendo la stessa formulazione dell'articolo 32 riguardante i Tribunali.

La medesima prospettiva di adeguamento della disciplina degli uffici requirenti a quelli giudicanti, segnalata al Consiglio superiore anche da alcuni uffici, ha suggerito di estendere alle Procure la previsione di cui al successivo articolo 36 (*Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura*), relativo ai decreti di supplenza meramente esecutivi dei progetti tabellari e a quelli, pur non meramente esecutivi, di durata inferiore ai sessanta giorni; disciplina già introdotta per i Tribunali quale ipotesi semplificata che, dopo il parere del Consiglio giudiziario sui predetti provvedimenti, esclude il controllo deliberativo successivo del Consiglio superiore della magistratura.

Venendo alla supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive (Sezione II) all'articolo 37 (*Supplenza del Presidente della Corte d'appello o del Presidente del Tribunale*), primo comma, è stato riportato l'attuale art. 99 (*Magistrato vicario*) della circolare sulle tabelle, non essendo più attuale il richiamo al precedente art. 94, e al secondo comma è stato richiamato il testo del sesto comma della disposizione tabellare ("*La designazione del vicario ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del dirigente dell'ufficio. Il nuovo dirigente può provvedere alla nomina di un nuovo vicario*"), lasciando inalterata la precisazione che la designazione del reggente l'ufficio attiene anche alle funzioni giurisdizionali di competenza del dirigente, conformemente a quanto dispone l'art. 104 del R.D. n. 12 del 1941, secondo il quale la sostituzione ha ad oggetto le funzioni, sia dirigenziali sia giurisdizionali, attribuite al Presidente ("*nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite*").

Invece, in caso di sostituzione del Presidente di sezione dell'ufficio di primo o secondo grado si è voluto precisare che la designazione, in caso di assenza o impedimento del titolare, investirà solo le funzioni giurisdizionali e non anche quelle semidirettive.

Per la supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti (articolo 39, *Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti*), unitamente al richiamo dell'art. 109 del R.D. n. 12 del 1941, si è voluto menzionare l'art. 7 della circolare sulle Procure, che, riproponendo il testo della normativa primaria, al sesto comma precisa che "*In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio o, in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo*".

L'articolo 41 (*Supplenza nella Corte d'appello*) al primo comma disciplina i casi di sostituzione interna nell'ufficio di secondo grado. In conformità con la previsione della normativa primaria (art. 108 del R.D. n. 12 del 1941) è stato aggiunto l'inciso "*fatti salvi i criteri di sostituzione indicati in tabella*" per meglio precisare che qualora, per motivi da esplicitare nel provvedimento di variazione tabellare, non si proceda all'individuazione del sostituto nominativamente indicato nel progetto



S.S.

Cosm	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

tabellare, il Presidente della Corte può provvedere alla sostituzione con altro magistrato in servizio presso il medesimo ufficio (supplenza interna).

L'articolo 42 (*Criteri della supplenza esterna*), che disciplina i criteri da seguire nella nomina del sostituto esterno, al primo comma per motivi di maggior chiarezza richiama il disposto di cui all'articolo 41, secondo comma, che disciplina la supplenza esterna.

#### 4. Assegnazione interna.


Il Titolo III è dedicato all'assegnazione interna, strumento cui ricorrere in casi di vacanza nell'organico dell'ufficio, e, come tale, destinato esclusivamente al magistrato professionale e non anche a quello onorario. Pertanto, coerentemente con la disciplina tabellare, che, all'art. 181, esclude che il giudice onorario di pace possa essere destinato in supplenza in caso di vacanza di organico, gli articoli 44 (*Presupposti*) e 45 (*Assegnazione a tempo pieno o parziale*) della Circolare sono stati integrati con la precisazione che l'assegnazione interna può essere disposta solo per il magistrato professionale.

La principale innovazione introdotta in ordine alla procedura di interpello consiste, poi, nell'aver eliminato all'articolo 47 (*Interpello*), primo e terzo comma, il riferimento al consenso del magistrato, in quanto requisito non essenziale stante la necessità che il magistrato interessato manifesti la propria disponibilità partecipando all'interpello, che va sempre disposto "*salvo che sussistano ragioni di particolare urgenza*" che il dirigente deve espressamente motivare. Coerentemente con la riformulazione del primo comma è stato eliminato il secondo comma del medesimo articolo.

L'articolo 48 (*Criteri per la scelta del magistrato*) è stato modificato sia inserendo nella rubrica la precisazione che i criteri devono essere indicati nell'atto di interpello sia nel primo comma ove l'espressione "*Le proposte di tabella*" è stata sostituita con "*L'interpello*". Il secondo comma dell'articolo 48 è stato modificato con l'inserimento dell'ordine di rilevanza dei criteri per la scelta al fine di chiarire la diversa portata di ciascuno degli aspetti da considerare per individuare il magistrato da destinare in assegnazione. Inoltre, alla lettera b) del secondo comma è stato sostituito il criterio dell'anzianità di servizio con quello dell'anzianità di ruolo precisando ulteriormente che, in caso di assegnazioni successive, disposte a distanza di breve tempo l'una dall'altra, è opportuno osservare una rotazione nella scelta del magistrato. La modifica si è resa necessaria per risolvere alcune criticità riscontrate e la cui risoluzione è stata trasfusa in delibere consiliari che si è ritenuto di riproporre nel testo della normativa secondaria di settore. In particolare, il criterio dell'anzianità di servizio, enunciato nel testo vigente della Circolare, non può più ritenersi attuale alla luce delle modifiche apportate alla circolare sulle tabelle, ove in materia di concorsi interni (art. 125) e di trasferimenti d'ufficio (art. 154) è stato eliminato in un'ottica di semplificazione e di agevolazione degli uffici e dei magistrati interessati il parametro dell'anzianità di servizio a beneficio di quello dell'anzianità di ruolo. Alla lettera c), coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 47, è stato eliminato l'inciso della preferenza accordata al consenso del magistrato, precisando che si tiene conto, solo da ultimo, del consenso del magistrato, espresso in qualunque modalità.

La modifica dell'articolo 49 (*Criteri per la scelta del magistrato da osservare nel provvedimento di assegnazione*) coinvolge sia la rubrica, laddove è stato precisato che la norma disciplina i criteri di scelta da rispettare adottando il provvedimento di assegnazione interna, sia il secondo comma, lettera b), ove, per i motivi sopra evidenziati, è stata inserita l'anzianità di ruolo in luogo dell'anzianità di servizio.

All'articolo 50 (*Decreto di assegnazione interna*) è stato eliminato il riferimento non più attuale agli articoli 38 e 9 rispettivamente della circolare sulle tabelle e della circolare sulle Procure, sostituendolo con la più generica formula della procedura "di variazione tabellare" per gli uffici giudicanti" e di "variazione dei progetti organizzativi" per gli uffici requirenti. Al secondo comma del medesimo articolo è stato invertito l'ordine dei requisiti che il decreto di assegnazione deve



S.S.



S.

rispettare, trasponendo l'ordine della "durata dell'assegnazione" con "l'eventuale prestazione del consenso" conformemente con la modifica introdotta al precedente articolo 48.

##### 5. Supplenza infra-distrettuale e assegnazione congiunta.

Il Titolo IV relativo alla supplenza infra-distrettuale e all'assegnazione congiunta è stato rivisitato in ragione sia della già accennata esigenza di compatibilità con il nuovo testo delle circolari sulle tabelle e sulle Procure sia di una maggiore chiarezza testuale e interpretativa.

In particolare, all'articolo 52 (*Procedimento*) è stato eliminato il richiamo, non più attuale, all'articolo 12 della precedente circolare sulle tabelle e sostituito con un rinvio generico alla disciplina della "vigente circolare" sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti.

L'articolo 59 è stato modificato sia nella rubrica (*Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti*), con l'introduzione di una formula (*Tutela della gravidanza e della malattia*) che interessa tutti gli uffici giudiziari e non solo più gli uffici giudicanti, sia nel testo, avendo aggiunto il rinvio alle "vigenti circolari sull'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti" in luogo del richiamo al previgente art. 117, comma 4, della circolare sulle tabelle, coerentemente con la previsione della normativa primaria (art. 7 bis, comma 3 bis del R.D. n. 12 del 1941) che prevede l'istituzione sia per gli uffici requirenti sia per gli uffici giudicanti delle tabelle infra distrettuali quale strumento per assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari.

L'articolo 67 (*Criteri per la destinazione in supplenza e la sua durata*), primo comma, è stato modificato per una maggiore chiarezza mediante la riformulazione del criterio delle "posizioni soggettive dei singoli magistrati" con quello dei "carichi di lavoro e dalla tipologia degli affari trattati dai singoli magistrati". Il secondo comma è stato adeguato alle norme della circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti con il richiamo alle "tabelle", anziché alle "proposte di tabelle".

L'articolo 69 (*Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura*) è stato coordinato con il nuovo testo della circolare sulle tabelle mediante il riferimento alla vigente normativa secondaria e l'eliminazione del richiamo all'art. 37, non più attuale.

Venendo all'assegnazione congiunta (o coassegnazione), istituto previsto dalla Circolare per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee in caso di carenza di organico superiore al 20%, di sopravvenienze straordinarie o di incompatibilità funzionali dei magistrati, l'articolo 78 (*Individuazione dei magistrati destinati all'assegnazione congiunta*) è stato adeguato alle norme della circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti mediante il richiamo alle "tabelle", anziché alle "proposte di tabelle" e all'articolo 54 (*Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta*), come riformulato, anziché ai precedenti articoli da 52 a 56.

All'articolo 81 (*Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura*) si è ritenuto di mantenere l'esclusione della trasmissione al CSM solo del decreto di assegnazione congiunta meramente esecutivo delle previsioni tabellari escludendo il caso, prima espressamente indicato, del parere contrario o favorevole a maggioranza del Consiglio giudiziario e specificando che la trasmissione al Consiglio superiore di un decreto modificativo del progetto tabellare avvenga per il tramite del Consiglio giudiziario attraverso l'inserimento del provvedimento nel sistema informatico.

Infine, all'articolo 82 (*Variazione tabellare*) è stato eliminato il riferimento non più attuale all'articolo 37 della circolare sulle tabelle sostituendolo con la formula "si segue la procedura di variazione tabellare disciplinata dalla vigente circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti" per procedere alla modifica delle tabelle infra-distrettuali.

##### 6. Applicazione infra-distrettuale.

L'applicazione infra-distrettuale, disciplinata analiticamente dal Titolo V della Circolare, è istituto cui si può ricorrere in caso di vacanza di organico o anche per un suo potenziamento; per tale



S.S.

Csm	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025

motivo la novella delle disposizioni che disciplinano l'applicazione endo distrettuale è stata realizzata in conformità agli interventi operati per l'assegnazione interna (articoli 44 e seguenti).

Agli articoli 85 (*Applicazione dei magistrati della direzione distrettuale antimafia*) e 95 (*Applicazione dei magistrati della procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli procedimenti*), secondo comma, è stato mantenuto il solo richiamo alla previsione dell'articolo 171 (*Applicazione dei magistrati in servizio presso l'ufficio ove è stata disposta l'avocazione per mancato esercizio dell'azione penale*) elidendo l'inciso "della presente Circolare".

L'articolo 90 (*Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati*) esclude la possibilità di applicazione al medesimo ufficio per singole udienze di più magistrati anche provenienti da diversi uffici. Tale divieto, nella prassi consiliare, ha determinato la mancata approvazione di diversi decreti adottati in alcuni uffici requirenti di secondo grado. Va rammentato, in proposito, che mentre l'esclusione dell'applicazione infra-distrettuale del magistrato per singole udienze è prevista a garanzia del principio, sancito dall'art. 25 della Costituzione, del giudice naturale preconstituito per legge, analogo principio non sussiste per l'ufficio del pubblico ministero. Tenuto conto di tali considerazioni è stato precisato, al primo comma, che il divieto riguarda i magistrati con funzioni giudicanti ed è stato aggiunto un secondo comma (*L'applicazione per singole udienze di cui al comma 1 è consentita soltanto per gli uffici requirenti*) che riconosce la possibilità di disporre l'applicazione per singole udienze dei sostituti procuratori, per il quali, non vigendo il principio costituzionale del giudice naturale, è anzi auspicabile una collaborazione nella partecipazione alle singole udienze.


L'articolo 98 (*Interpello*) è stato rivisitato conformemente alle modifiche apportate all'articolo 47 in materia di interpello per l'assegnazione interna (v. paragrafo 4) così come l'articolo 99 (*Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione infra distrettuale*) ove, sulla falsariga del disposto di cui al precedente articolo 48, al secondo comma è stato invertito l'ordine dei criteri da seguire per l'individuazione del magistrato da applicare, attribuendo ad essi una rilevanza decrescente e considerando il consenso manifestato dal magistrato quale criterio non preferenziale, bensì residuale da tenere in considerazione quale ultimo dei criteri elencati.

La modifica ha inteso recepire nella normativa secondaria l'orientamento consiliare, enunciato in diverse occasioni, secondo cui la prestazione del consenso del magistrato individuato per l'applicazione è un criterio non esclusivo, ma concorrente con gli altri requisiti indicati dalle disposizioni in esame. Una lettura sistematica degli articoli 98 e ss., infatti, permette di ritenere che la manifestazione del consenso sia meramente eventuale e che non possa considerarsi preminente sulle ulteriori ragioni che – a norma dell'articolo 101 (*Provvedimento di applicazione infra-distrettuale*) – devono indirizzare la scelta del magistrato da applicare.

Nel caso di più magistrati che manifestino la loro disponibilità occorre effettuare una scelta comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, che tenga conto, a mente dell'articolo 100 (*Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità*) della Circolare, delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione e dell'anzianità nel ruolo. Il successivo articolo 101 prevede che l'applicazione debba essere disposta con decreto "congruamente motivato". In particolare, la motivazione deve riportare in modo dettagliato le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio richiedente, i motivi per cui non si possa ricorrere a modalità diverse dall'applicazione infra-distrettuale, la prestazione eventuale del consenso del magistrato e la durata dell'assegnazione.

Dunque si richiede espressamente che l'individuazione dell'ufficio da cui attingere la risorsa da destinare in applicazione sia effettuata sulla base dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici (secondo il disposto dell'art. 99 secondo comma della circolare). Qualora ci sia un sostanziale allineamento di questi parametri, assume rilevanza decisiva la dichiarazione di disponibilità del magistrato.

È rimasto inalterato il testo dell'art. 102 (*Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura*), in quanto la previsione dello schema di decreto di applicazione consente la presentazione di eventuali osservazioni e la preventiva interlocuzione del Consiglio giudiziario prevista dal terzo comma (*Il provvedimento di applicazione*



S.S.



S.

non può essere adottato prima della formulazione del parere del Consiglio giudiziario) trova il proprio fondamento nella normativa primaria. L'articolo 110 del R.D. n. 12 del 1941, infatti, al secondo comma, per la parte che qui interessa, dispone che *"L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero"*.

L'articolo 103 è stato modificato sia nella rubrica (*Variazioni della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione*) sia nel testo, avendone esteso la portata applicativa non solo agli uffici giudicanti, ma anche requirenti in coerenza con quanto previsto dalle nuove circolari in materia di organizzazione degli uffici giudiziari.

Gli articoli 107 (*Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto*) e 108 (*Magistrato requirente trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto*) sono stati modificati nei termini sopra esposti (v. paragrafo 2).

## 7. Applicazione extra distrettuale.

Venendo al Titolo VI, si è inteso precisare all'articolo 110 (*Magistrati che possono essere destinati in applicazione extra distrettuale*) che la possibilità di applicare i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità alle condizioni indicate dal secondo comma della norma indicata è consentita solo per svolgere le funzioni *"giudicanti e requirenti di primo grado"* esercitate nell'ufficio di provenienza.

È stato, poi, aggiunto un secondo comma all'articolo 117 (*Interpello*) precisando che *"Non possono essere presentate disponibilità da magistrati che provengano da uffici aventi un organico di giudici, compresi quelli del lavoro, pari o inferiore 15 unità o da uffici aventi un organico di sostituti pari o inferiore a 10 unità e gravati da una scopertura giuridica superiore alla media nazionale"*.

L'inserimento della disposizione trova le proprie premesse nella necessità, spesso riscontrata nella casistica esaminata dal Consiglio, di ponderare le esigenze *"imprescindibili e prevalenti"* dell'ufficio giudiziario richiedente l'applicazione extra distrettuale con le criticità, parimenti significative per scoperture di organico o gravosi carichi di lavoro, dell'ufficio di provenienza del magistrato che ha manifestato la disponibilità all'applicazione.

All'articolo 121 (*Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione*), tra i criteri che il Consiglio superiore deve osservare per individuare il magistrato da applicare, quello indicato alla lettera b) (ovvero i distretti che hanno magistrati in applicazione non possono, a loro volta, fornire magistrati ad altri uffici) è stato arricchito, per completezza, con l'inciso *"ivi comprese quelle presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea"*, che richiama il divieto stabilito dall'articolo 163 della Circolare (*"Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un'applicazione per la materia della protezione internazionale"*).

È stata, poi, rinnovata la precisazione, alla lettera d), che la possibilità di applicare i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità alle condizioni indicate dal secondo comma della norma indicata è consentita solo per svolgere le funzioni *"giudicanti e requirenti di primo grado"* esercitate nell'ufficio di provenienza, nei termini già evidenziati in relazione all'articolo 110 (*Magistrati che possono essere destinati in applicazione extra distrettuale*).

Infine, alla lettera f) è stato eliminato l'inciso *"salvo quanto previsto all'articolo 124"* con l'intento di escludere che i magistrati con funzioni direttive o semidirettive possano essere applicati d'ufficio nei casi previsti dal citato articolo 124, primo comma (*"Qualora i magistrati disponibili e idonei alle applicazioni siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio superiore della magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio, previo eventuale ulteriore interpello"*), coordinando l'art. 121 con l'articolo 87 (*Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive*) che, in ambito di applicazione endo distrettuale, esclude che i magistrati con dette funzioni possano essere applicati, salvo i casi espressamente previsti dalla norma medesima.

La modifica apportata all'articolo 122 (*Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità*), primo comma, consistente nell'aver chiarito che i flussi di lavoro,



S.S.

Csm	Roma	15/10/2025
	Protocollo P 16516/2025	



S.

da considerare in una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza unitamente alle scoperture di organico, devono essere valutati "avendo riguardo alle pendenze pro capite", è stata ritenuta opportuna in ragione del fatto che nella casistica dell'ultimo biennio il dato in esame è stato spesso raffrontato con il dato delle sopravvenienze per ottenere l'indice di smaltimento e valutare la capacità di ciascun ufficio di far fronte al carico di lavoro.

Al secondo comma lettera b) dell'articolo 122, laddove è citato il criterio dell'anzianità di ruolo da tenere in considerazione a parità di condizioni degli uffici di provenienza, è stato richiamato l'articolo 125, comma quarto, della vigente circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti, che, nel primo periodo, definisce l'anzianità di ruolo quale "quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso".

L'articolo 125 (*Variazioni tabellari*) è stato modificato, analogamente a quanto evidenziato in merito all'articolo 103 (v. paragrafo 6), sia nella rubrica (*Variazioni della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione*) sia nel testo, avendone esteso la portata applicativa non solo agli uffici giudicanti, ma anche requirenti secondo quanto previsto dalle nuove circolari in materia di organizzazione degli uffici giudiziari.

L'articolo 127 (*Proroga*) è stato novellato coerentemente con quanto disposto dall'articolo 119<sup>1</sup> (*Applicazione extra distrettuale e legittimazione*) della vigente circolare sulle tabelle (secondo il quale la partecipazione al bando di concorso con esito positivo da parte del magistrato in applicazione extra distrettuale va intesa come indisponibilità alla proroga dell'applicazione) prevedendo, pertanto, che il rinnovo dell'applicazione per un periodo superiore a un anno è consentita solo in presenza del consenso del magistrato interessato. Al secondo comma è stato precisato che non è necessario il consenso qualora sussista una situazione eccezionale, per la trattazione dei procedimenti e per la durata specificatamente contemplati dalla norma.

All'articolo 129 (*Sospensione dell'applicazione*) è stato chiarito che le esigenze di servizio che possono giustificare la sospensione di un'applicazione in corso sono solo quelle "del settore penale connesse alla trattazione dei procedimenti relativi a delitti per i quali sia stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale". La modifica vuole evitare che le esigenze imprescindibili dell'ufficio di destinazione, ritenute dal Consiglio superiore prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza del magistrato applicato, siano vanificate per la trattazione di procedimenti civili per i quali non sussiste l'urgenza di trattazione e di definizione da parte del magistrato originariamente titolare degli stessi.


Gli articoli 131, primo comma, (*Magistrato trasferito in altro distretto*) e 132, primo comma, (*Magistrato requirente trasferito in altro distretto*) sono stati modificati nei termini sopra esplicitati in relazione agli articoli 17, 18, 107 e 108 (v. paragrafi 2 e 6).

Al secondo comma di entrambe le norme si è previsto che la richiesta di applicazione, formulata dal Presidente della Corte d'appello, sia corredata "del parere del dirigente del nuovo ufficio" prima di essere trasmessa al CSM anziché, come nel testo previgente, demandare alla Commissione referente il compito di acquisire il predetto parere. La ragione della scelta è da ricondurre all'opportunità - riscontrata in molti casi - che l'intero incartamento sia trasmesso completo di tutti gli atti necessari per favorirne la immediata definizione in sede consiliare ed evitare la sospensione della trattazione per richiedere il prescritto parere.

Al terzo comma dell'articolo 132 (*Magistrato requirente trasferito in altro distretto*), norma relativa all'applicazione del magistrato requirente, è stato specificato che l'indicazione dei sostituti procuratori che affiancheranno il magistrato applicato - informazione questa spesso omessa nella richiesta di applicazione extra distrettuale - debba essere nominativa e che la durata dell'applicazione

<sup>1</sup> La norma testualmente prevede che "1. Non è legittimato a partecipare al bando di concorso dell'ufficio di appartenenza chi si trova in applicazione extra distrettuale con durata residua pari o superiore a quattro mesi calcolata alla data di scadenza del bando.

2. La partecipazione con esito positivo al bando da parte del magistrato che sia in applicazione extra distrettuale e che sia legittimato ai sensi del comma 1 implica indisponibilità al rinnovo e alla proroga dell'applicazione".



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

dovrà essere limitata ad un periodo “non superiore a sei mesi” in ragione del principio di impersonalità che governa l’ufficio del pubblico ministero.

### 8. Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale.

La revisione della circolare in materia di applicazioni e supplenze ha rappresentato l’occasione per intervenire anche sulla disciplina dei magistrati delle piante organiche flessibili attraverso una serie di modifiche volte a superare alcune criticità che sono affiorate nel corso dell’ultimo triennio, e comunque a rendere la disciplina maggiormente funzionale alle esigenze sostanziali e procedurali che si è avuto modo di osservare in sede applicativa.

Con la nuova formulazione dell’art. 134 si è inteso implementare la disciplina relativa ai magistrati di pianta flessibile c.d. *disponibili*, ovvero non chiamati in sostituzione o in assegnazione presso alcun ufficio del distretto, in primo luogo sul piano procedimentale, così colmando un *deficit* di cui risentiva il testo previgente che si limitava a stabilire i criteri di individuazione dell’ufficio cui destinarli temporaneamente, senza chiarire con quali modalità.

È stata, pertanto, introdotta la disposizione che rimette all’iniziativa del Presidente della Corte di Appello ovvero del Procuratore Generale, se del caso anche *ex officio*, in mancanza di segnalazione dei dirigenti, la proposta di destinazione del magistrato ed al Consiglio la delibera di approvazione.

La particolare semplicità della procedura deriva dal sostanziale automatismo che governa questa destinazione interinale, ancorata com’è al dato meramente ponderale della maggior tasso di copertura effettiva all’interno del distretto o, in caso di pari scoperture effettive di due o più uffici, al dimensionamento organico.

Un secondo versante d’intervento attiene al piano sostanziale ed è quello relativo all’espressa previsione della possibilità di modifica di tale destinazione qualora, sempre nelle more della chiamata del magistrato in sostituzione o in assegnazione, sopravvenga un più elevato tasso di copertura effettiva presso un ufficio del distretto diverso da quello di attuale destinazione.

La novella apportata all’art. 138 nasce dall’osservazione, su larga scala, del fenomeno dell’assenza per astensione obbligatoria o facoltativa di due o più magistrati all’interno dello stesso ufficio per periodi in tutto o in parte coincidenti ovvero per periodi che sebbene distinti si succedano tra di loro senza soluzione di continuità.

In tali fattispecie che, come noto, integrano gli estremi della destinazione in sostituzione di cui all’art. 136, comma 1, lett. b), si è ritenuto opportuno intervenire riconoscendo la possibilità di calibrare *ab origine* la destinazione del magistrato di pianta flessibile sull’intero periodo dell’assenza dei due o più magistrati in astensione obbligatoria o facoltativa (siano essi coincidenti, in tutto o in parte, o successivi l’uno all’altro senza soluzione di continuità), onde arginare la prassi defatigativa di dover di volta in volta, allo scadere del singolo periodo di astensione di un magistrato, formulare una nuova segnalazione ed attivare una nuova procedura per ottenere la destinazione in quella stessa sede del magistrato di pianta flessibile in sostituzione di altro magistrato *medio tempore* andato in astensione, pur trattandosi di un’evenienza già nota all’atto della prima destinazione.

In altre parole, si è inteso porre un argine al fenomeno osservato su larga scala di una parcellizzazione procedimentale evitabile tutte le volte in cui presso lo stesso ufficio è noto *ab origine* l’imminente giustapporsi di un’assenza per astensione ad altra già in atto.

Con la novella introdotta nell’art. 142 si è inteso recepire un orientamento interpretativo del Consiglio cristallizzato in una risposta a quesito (77/VV/2024 – delibera del 10 luglio 2024) chiarendo che in caso di destinazione in assegnazione per le condizioni critiche di rendimento ai sensi del comma 2 lett. b) ovvero del comma 3 lett. b) (eventi straordinari che determinano l’instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità) il magistrato di pianta flessibile può essere alternativamente destinato o direttamente alla trattazione di tali procedimenti, ovvero per fronteggiare le criticità derivanti dall’impiego degli altri magistrati dell’ufficio in tali procedimenti e dunque per sopperire agli oneri resi necessari da tale eccezionale impegno ed evitare un eccessivo aggravio sui ruoli degli altri colleghi.



S.S.

Com	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

L'art. 145 introduce un termine inderogabile di 15 gg. entro il quale il Consiglio è chiamato ad acquisire il parere del Ministro della Giustizia risponde all'esigenza, spesso avvertita, di contingentare i tempi della procedura di destinazione in assegnazione in considerazione del fatto che le rilevanti criticità che ne costituiscono il presupposto rivestono, di norma, carattere d'urgenza.

Con le ulteriori previsioni dell'art. 147 si è inteso integrare la disposizione, in primo luogo, al fine di chiarire che la destinazione in sostituzione torna a prevalere a fronte delle ulteriori condizioni critiche di rendimento di cui alle lett. d) ed e) del comma 2 e del comma 3 dell'art. 142, rispettivamente per gli uffici giudicanti e per gli uffici requirenti.

L'ultimo comma, infine, estende i medesimi criteri comparativi disciplinati nei commi precedenti anche ai casi, con cui pure talvolta ci si è dovuti confrontare, di ricorrenza congiunta di presupposti rilevanti sia ai fini dell'art. 136, che dell'art. 142 pressa tutti o alcuni degli uffici da cui provengono le segnalazioni, naturalmente laddove (come avviene nella maggior parte dei casi) il numero dei magistrati di pianta flessibile sia inferiore alle richieste.

#### **9. Applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione.**


Il Titolo VIII della Circolare, che disciplina l'applicazione dei magistrati requirenti, è stato modificato all'articolo 149 (*Ambito di applicazione*), in quanto si è voluto precisare che la disciplina della normativa di rango primario (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e quella di rango secondario (la Circolare) regolamentano le applicazioni "*dei sostituti procuratori in servizio*" presso la Direzione nazionale antimafia, presso la Direzione distrettuale antimafia e presso le Procure distrettuali per la trattazione dei procedimenti di criminalità organizzata. La modifica terminologica trae spunto dalla necessità di coordinare la disposizione con l'articolo 110 del R.D. n. 12 del 1941, che prevede l'applicazione endo distrettuale ed extra distrettuale dei giudici e "*dei sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto*", esclusi, pertanto, i magistrati con funzioni direttive e semidirettive.


Per analoghi motivi sono state modificate le disposizioni di cui agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 160.

Tanto premesso, il Consiglio Superiore della Magistratura  
delibera

di approvare le seguenti modifiche alla circolare del 20 giugno 2018 e succ. mod., recante "*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*", unitamente agli allegati alla presente delibera.


■ **SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Mucci



  
S.S

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025

  
S.



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025




S.

*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.*

## INDICE

<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI.....</b>	<b>1</b>
Capo I Disposizioni generali .....	1
Sezione I <i>Oggetto e ambito di applicazione</i> .....	1
Sezione II <i>Tabelle Infradistrettuali</i> .....	2
Capo II Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative .....	3
Sezione I <i>Assenza o impedimento temporaneo</i> .....	3
Sezione II <i>Vacanza nell'organico o potenziamento dell'ufficio</i> .....	3
Sezione III <i>Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare</i> .....	5
Sezione IV <i>Proroga per ultradecennalità</i> .....	5
<b>TITOLO II SUPPLENZA.....</b>	<b>6</b>
Capo I Disposizioni generali .....	6
Capo II Supplenza all'interno del medesimo ufficio .....	7
Sezione I <i>Procedimento</i> .....	7
Sezione II <i>Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive</i> .....	9
Capo III Supplenza infradistrettuale.....	10
Capo IV Supplenza nella Corte d'appello .....	10
Capo V Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati .....	11
<b>TITOLO III ASSEGNAZIONE INTERNA .....</b>	<b>11</b>
<b>TITOLO IV SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE E ASSEGNAZIONE CONGIUNTA .....</b>	<b>13</b>
Capo I Tabella infradistrettuale .....	13
Sezione I <i>Procedimento</i> .....	13
Sezione II <i>Divieti e limiti all'inserimento nelle tabelle infradistrettuali</i> .....	14
Capo II Supplenza infradistrettuale.....	14
Sezione I <i>Disposizioni generali</i> .....	15
Sezione II <i>Procedimento</i> .....	15
Capo III Assegnazione congiunta .....	16
Sezione I <i>Disposizioni generali</i> .....	16
Sezione II <i>Procedimento</i> .....	17
<b>TITOLO V APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE .....</b>	<b>18</b>
Capo I Disposizioni generali .....	18
Sezione I <i>Presupposti, ambito di applicazione e compiti dell'applicato</i> .....	18
Sezione II <i>Uffici requiranti</i> .....	20
Capo II <i>Procedimento</i> .....	21
Capo III <i>Durata e sospensione dell'applicazione infradistrettuale</i> .....	23
Capo IV <i>Applicazione infradistrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto</i> .....	23
<b>TITOLO VI APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE.....</b>	<b>24</b>



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

Capo I Disposizioni generali .....	25
Capo II Procedimento .....	26
Capo III Durata, sospensione e proroga dell'applicazione extradistrettuale .....	29
Capo IV Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto.....	30

**TITOLO VII MAGISTRATI DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE.... 31**

Capo I Disposizioni preliminari .....	31
Capo II Destinazione in sostituzione .....	32
Capo III Destinazione in assegnazione.....	34

**TITOLO VIII APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE..... 38**

Capo I Disposizioni generali .....	38
Capo II Casi di applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione .....	39
Capo III Procedimento.....	40
Capo IV Applicazione in materia di misure di prevenzione.....	41

**TITOLO IX APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA..... 41**


**TITOLO X DISPOSIZIONI SPECIALI..... 42**

**TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI..... 44**


**ALLEGATO A..... 45**

**SCHEMA SINOTTICO..... 51**

**INDICE ANALITICO..... 61**

  
S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



**TITOLO I**  
**PRINCIPI COMUNI**

*Capo I*  
*Disposizioni generali*

**Sezione I**  
**Oggetto e ambito di applicazione**

**Articolo 1**  
*Ambito di applicazione della circolare*

1. La presente circolare disciplina gli istituti delle supplenze, delle assegnazioni e delle applicazioni per gli uffici giudicanti e requirenti al fine di assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento del magistrato titolare del procedimento, di carenze di organico o di ulteriori esigenze di servizio dell'ufficio, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico.

**Articolo 2**  
*Sussidiarietà*

1. Il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale deve essere assicurato utilizzando, ove possibile, le risorse interne all'ufficio.
2. Il ricorso a risorse esterne è disciplinato dagli istituti definiti dalla presente circolare.

**Articolo 3**  
*Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative*

1. Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:

a) in caso di assenza o impedimento temporaneo:

- supplenza interna;
- supplenza infradistrettuale;
- magistrato della pianta organica flessibile in sostituzione, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II;

b) in caso di vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio:


- assegnazione interna;
- assegnazione congiunta infradistrettuale;
- magistrato della pianta organica flessibile in assegnazione, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III;

- applicazione infradistrettuale;

- applicazione extradistrettuale;

c) in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare:

- applicazione all'interno del medesimo ufficio;
- applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento;
- destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II;
- applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento;

  
S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

  
S.

- d) in caso di ultradecennalità:  
- proroga.

#### Articolo 4 *Congelamento del ruolo*

1. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del magistrato, giudicante e requirente, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria.
2. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e va immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per assenza dei presupposti.

#### Articolo 5 *Composizione dei collegi giudicanti*

1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.
2. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.
3. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.
4. I limiti di cui ai commi precedenti non riguardano le ipotesi di applicazione di cui al titolo I, capo IV, in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare.


#### Sezione II *Tabelle infradistrettuali*

##### Articolo 6 *Tabelle infradistrettuali*

1. Le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti sono istituite al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari e ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui al titolo IV, capo I, sezione II.
2. Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio.
3. Tali tabelle non riguardano gli uffici con competenza estesa all'intero distretto.

##### Articolo 7 *Attuazione delle tabelle infradistrettuali*

1. Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante l'assegnazione congiunta e la supplenza infradistrettuale.
2. Non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l'utilizzo della assegnazione congiunta o della supplenza.
3. La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

4. La medesima tabella deve altresì prevedere supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.

## Capo II

### *Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative*

#### Sezione I

#### *Assenza o impedimento temporaneo*

##### Articolo 8

##### *Supplenza interna*

1. La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.
2. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.
3. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio, individuabile secondo criteri predeterminati, in base alla disciplina di cui al titolo II.

##### Articolo 9

##### *Supplenza infradistrettuale*

1. La supplenza è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti nei casi in cui l'assenza o l'impedimento siano destinati a protrarsi per più di sette giorni e non si possa fare ricorso ai magistrati del medesimo ufficio.
2. L'individuazione di un magistrato di un ufficio diverso dello stesso distretto può avvenire tenendo conto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo II.

##### Articolo 10

##### *Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in sostituzione*

1. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato in sostituzione di un magistrato in uno degli uffici del distretto in base alla disciplina di cui al titolo VII.


#### Sezione II

#### *Vacanza nell'organico o potenziamento dell'ufficio*

##### Articolo 11

##### *Assegnazione interna*

1. L'assegnazione interna è l'istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell'organico, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.
2. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore, all'interno del medesimo ufficio, nelle more dell'espletamento del concorso interno.
3. L'assegnazione interna è disciplinata nel titolo III.



S.S.

Csm	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

### Articolo 12

#### *Assegnazione congiunta infradistrettuale*

1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati e determina l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.
2. È consentita l'assegnazione congiunta di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.
3. È consentita l'assegnazione congiunta per singole materie o per singole fasi procedimentali.
4. L'assegnazione congiunta per un periodo superiore a sei mesi può essere disposta solo col consenso del magistrato designato.
5. L'assegnazione congiunta è disciplinata nel titolo IV, capo III.

### Articolo 13

#### *Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in assegnazione*

1. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato in assegnazione ad uno degli uffici del distretto che versi in condizioni critiche di rendimento in base alla disciplina di cui al titolo VII.

### Articolo 14

#### *Applicazione infradistrettuale*

1. L'applicazione è l'istituto al quale si fa ricorso per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione, allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio o dalla integrale copertura del relativo organico.
2. Essa comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea, per un periodo non superiore di regola, nel massimo, a due anni, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza.
3. L'applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere all'assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali o alla destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III.
4. L'applicazione infradistrettuale è disciplinata nel titolo V.

### Articolo 15

#### *Applicazione extradistrettuale*

1. Il ricorso all'applicazione extradistrettuale è sussidiario rispetto all'applicazione infradistrettuale e può essere disposto nei casi in cui non sia possibile risolvere le esigenze di servizio con i magistrati che già operano nel medesimo distretto di Corte d'appello
2. L'applicazione extradistrettuale è disciplinata nel titolo VI.

### Sezione III


#### *Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare*

### Articolo 16

#### *Applicazione all'interno del medesimo ufficio*

  
S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



1. Il magistrato trasferito ad altra posizione tabellare subentra nel nuovo ruolo lasciando quello precedente.
2. I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, ove necessario, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali già incardinati con la fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria, per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione, che dovranno essere portati a termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

#### Articolo 17

##### *Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento*

1. In caso di trasferimento ad altro ufficio del medesimo distretto può essere disposta l'applicazione infradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati con la fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108.

#### Articolo 18

##### *Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento*

1. In caso di trasferimento ad altro ufficio di altro distretto può essere disposta l'applicazione extradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati con la fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 131 e 132.

#### Sezione IV

##### *Proroga per ultradecennalità*

#### Articolo 19

##### *Proroga*

1. La proroga per la definizione dei processi pendenti in caso di scadenza del termine di permanenza massimo è disciplinata dall'articolo 151 della circolare sulle tabelle.

#### TITOLO II

#### SUPPLENZA

##### *Capo I*

##### *Disposizioni generali*

#### Articolo 20

##### *Requisiti dei magistrati professionali a cui possono essere affidati compiti di supplenza*



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

1. Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza i magistrati professionali in possesso della prima valutazione di professionalità.
2. Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti.

#### Articolo 21.

##### *Utilizzazione dei magistrati onorari*

1. L'utilizzazione dei magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### Articolo 22

##### *Indicazione dei supplenti nelle proposte tabellari e nei progetti organizzativi*

1. Le proposte tabellari e i progetti organizzativi devono indicare i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di assenza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.
2. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità di scelta del supplente.

#### Articolo 23

##### *Casi di supplenza*

1. Si può fare ricorso alla supplenza nei casi di:

a) assenza o impedimento temporanei;

b) assenza superiore a quindici giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione in sostituzione di magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II;

c) assenza superiore a trenta giorni nei casi di congedo previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53e successive modifiche, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione in sostituzione di magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II.

#### Articolo 24

##### *Supplenza infradistrettuale*

1. Qualora l'assenza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni si può fare ricorso anche alla supplenza infradistrettuale secondo le disposizioni di cui al titolo V, capo II.

#### Articolo 25

##### *Compiti del supplente*

1. La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle, nei progetti organizzativi oppure a norma di legge determina il subentro immediato del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.
2. Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

assegnategli, secondo le previsioni della tabella o del progetto organizzativo e i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.

#### Articolo 26 *Collegi*

1. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.

#### Articolo 27 *Durata della supplenza*

1. La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.  
2. Il provvedimento di supplenza deve prevedere il termine della sostituzione, anche con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

#### Capo II *Supplenza all'interno del medesimo ufficio*

##### Sezione I *Procedimento*

#### Articolo 28 *Competenza*

1. Nelle proposte di tabelle e nei progetti organizzativi devono essere analiticamente indicati i criteri oggettivi per l'individuazione del supplente in riferimento all'assenza o all'impedimento di ciascun magistrato dell'ufficio.  
2. La supplenza all'interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ufficio.

#### Articolo 29 *Consenso del magistrato designato quale supplente*


1. L'adozione del provvedimento di supplenza non richiede il consenso del magistrato designato.

#### Articolo 30 *Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo*

1. La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, e sia inferiore a sessanta giorni, è disposta con provvedimento motivato che indica le ragioni di individuazione del supplente.  
2.. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato assente o impedito.

#### Articolo 31 *Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei progetti organizzativi*

1. Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato un interpello con comunicazione a tutti i



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

magistrati dell'ufficio.

2. I magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare la propria disponibilità, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione

3. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

4. Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza può essere disposta anche in assenza della procedura di interpellato.

#### Articolo 32

##### *Presupposti per il procedimento di variazione tabellare*

1. Per gli uffici giudicanti, le supplenze di durata superiore a sessanta giorni ovvero che rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, da inserire nel sistema informatico.

2. Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.

#### Articolo 33

##### *Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle*

1. Il provvedimento di supplenza, se adottato in deroga alle tabelle, deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare:

a) il magistrato assente o impedito e le ragioni dell'assenza o dell'impedimento;

b) le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio e alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati negli articoli 21, 22 e 23;

c) il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza dell'art. 27;

d) le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

2. Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio.

#### Articolo 34

##### *Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*

1. Il provvedimento di supplenza adottato dai capi degli uffici giudicanti e requirenti, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per l'adozione di un parere motivato.

#### Articolo 35

##### *Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti*

1. Per gli uffici requirenti, le supplenze di durata superiore a sessanta giorni ovvero che rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica dei progetti organizzativi, devono essere adottate con il procedimento di variazione previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio



S.S.

1941, n. 12, richiamato dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e dalla vigente circolare sull'organizzazione degli uffici di procura.

#### Articolo 36

##### *Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura*

1. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione non trasmettono per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari o dei progetti organizzativi.
2. Egualmente non devono essere trasmessi i decreti di supplenza non meramente esecutivi di cui al comma 1, se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano espresso parere favorevole all'unanimità.
3. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione trasmettono immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di supplenza nel caso in cui sia stato espresso parere contrario oppure favorevole a maggioranza.

#### Sezione II

##### *Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive*

#### Articolo 37

##### *Supplenza del Presidente della Corte d'appello o del Presidente del Tribunale*

- 1- Il Presidente della Corte d'appello o il Presidente del Tribunale assente o impedito è sostituito dal magistrato vicario ai sensi dell'articolo 99 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti ovvero, in mancanza della sua designazione, dal Presidente di sezione più anziano nel ruolo, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare.
2. La designazione del vicario ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del dirigente dell'ufficio. Il nuovo dirigente può provvedere alla nomina di un nuovo vicario. La designazione riguarda anche l'esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

#### Articolo 38

##### *Supplenza del Presidente di sezione della Corte d'appello o del Tribunale*

1. Il Presidente di sezione di Corte d'appello o di Tribunale assente o impedito è sostituito nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione, salvo quanto previsto dalla circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

#### Articolo 39

##### *Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti*

1. La sostituzione dei dirigenti degli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dell'art. 7 della circolare sull'organizzazione degli uffici di procura del 3 luglio 2024 e ss.mm.

#### Capo III

##### *Supplenza infradistrettuale*


#### Articolo 40

##### *Rinvio*

1. La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo II.

#### Capo IV

##### *Supplenza nella Corte d'appello*



S.S.

<i>Cosm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

Articolo 41  
*Supplenza nella Corte d'appello*

1. Fatti salvi i criteri di sostituzione indicati in tabella nella Corte d'appello, qualora sia assente o impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte provvede alla sua sostituzione con un magistrato dell'ufficio.
2. Il Presidente della Corte d'appello, quando non può provvedere con un magistrato dell'ufficio, può delegare alla supplenza un Presidente di sezione di uno dei Tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda con un'applicazione infradistrettuale.

Articolo 42  
*Criteri della supplenza esterna*

1. La supplenza esterna di cui all'art. 41 comma 2 può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna.
2. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.
3. Il Presidente della Corte d'appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente.
4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e indicare:
  - a) le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti;
  - b) il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente;
  - c) i criteri della scelta.

Capo V  
*Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati*


Articolo 43  
*Criteri*

1. L'istituto della supplenza può essere utilizzato anche per i componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati a esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede, come, ad esempio, i componenti privati del Tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni o della sede più vicina del medesimo distretto che possono essere sostituiti da altri componenti privati, nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità.

TITOLO III  
ASSEGNAZIONE INTERNA

Articolo 44  
*Presupposti*

1. L'assegnazione interna del magistrato professionale può essere disposta all'interno del medesimo ufficio per l'assegnazione temporanea a un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.



S.S.



S.

#### Articolo 45

##### *Assegnazione a tempo pieno, o parziale*

1. L'assegnazione interna può essere disposta a tempo parziale o a tempo pieno.
2. Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato professionale assegnato.

#### Articolo 46

##### *Durata*

1. L'assegnazione interna non può durare più di novanta giorni, prorogabili, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.

#### Articolo 47

##### *Interpello*

1. L'assegnazione interna è sempre preceduta da interpello, salvo che sussistano ragioni di particolare urgenza che vanno specificatamente indicate.
2. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno partecipato all'interpello, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

#### Articolo 48

##### *Criteri per la scelta del magistrato da indicare nell'interpello*

1. L'interpello deve indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare.
2. In ogni caso devono essere previsti, in ordine di rilevanza, i seguenti criteri:
  - a) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
  - b) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di ruolo nell'ufficio, garantendo la rotazione nelle ipotesi di assegnazioni successive;
  - c) nella scelta si tiene conto del consenso, comunque manifestato, del magistrato.


#### Articolo 49

##### *Criteri per la scelta del magistrato da osservare nel provvedimento di assegnazione*

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:
  - a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
  - b) della maggiore anzianità di ruolo.

#### Articolo 50

##### *Decreto di assegnazione interna*



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

1. L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di variazione tabellare, per gli uffici giudicanti, e, per gli uffici requirenti, quella di variazione dei progetti organizzativi.

2. Il decreto deve espressamente indicare:

a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza;

b) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno;

c) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato.

3. Nel caso di assegnazione a tempo parziale, il provvedimento deve contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.

#### TITOLO IV

##### SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE E ASSEGNAZIONE CONGIUNTA

#### Capo I

#### Tabella infradistrettuale

#### Sezione I

#### Procedimento

#### Articolo 51

*Individuazione degli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella*

1. Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nello schema allegato alla presente circolare.

#### Articolo 52

#### Procedimento

1. Per la formazione delle tabelle infradistrettuali, sia giudicanti che requirenti, si osserva il procedimento disciplinato dalla vigente circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti.


#### Articolo 53

#### Riunioni per la formazione delle tabelle

1. Nella convocazione delle riunioni da tenere all'interno dei singoli uffici, a norma delle disposizioni sulla circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti, deve essere contenuto un apposito invito a dichiarare la disponibilità a essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.

2. I Presidenti delle Corti d'appello e i Procuratori generali devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale.

#### Articolo 54



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

*Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta*

1. Tutti i magistrati devono essere inseriti nelle tabelle infradistrettuali, come supplenti o in assegnazione congiunta, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui alla successiva sezione II.
2. Le tabelle infradistrettuali contengono i presupposti predeterminati per l'operatività degli istituti della supplenza e della assegnazione congiunta e i criteri oggettivi per l'individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza o in assegnazione congiunta.
3. Il singolo magistrato deve essere indicato specificamente nelle tabelle infradistrettuali come coassegnato o supplente.
4. Ogni magistrato è di regola stabilmente coassegnato o destinato in supplenza infradistrettuale solo a un ufficio diverso da quello di appartenenza.
5. Devono essere specificamente indicati i magistrati che abbiano prestato il consenso a essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.

**Articolo 55**

*Presupposti per l'operatività dell'istituto della assegnazione congiunta*

1. Si può fare ricorso all'istituto della assegnazione congiunta nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati.

**Articolo 56**

*Criteri per l'assegnazione degli affari*

1. L'assegnazione degli affari al coassegnato e al supplente deve avvenire applicando le regole di distribuzione degli affari previste nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato è assegnato o destinato in supplenza.

**Sezione II**

*Divieti e limiti all'inserimento nelle tabelle infradistrettuali*

**Articolo 57**

*Magistrati con funzioni semidirettive*

1. I magistrati con funzioni semidirettive possono essere coassegnati o destinati in supplenza solo su omologhi posti presenti negli uffici abbinati.

**Articolo 58**

*Magistrati con prole di età inferiore a sei anni*

1. Vanno esclusi dalle tabelle infradistrettuali i magistrati con prole di età inferiore a sei anni.


**Articolo 59**

*Tutela della gravidanza e della malattia*

1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati che, ai sensi delle vigenti circolari sull'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti, abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché i magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, salvo che non dichiarino la loro disponibilità.

**Articolo 60**

*Magistrati onorari*



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati onorari.

#### Articolo 61

#### *Magistrati della Direzione distrettuale antimafia*

1. I magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono di regola essere inseriti nella tabella infradistrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale.

#### Capo II

#### *Supplenza infradistrettuale*

#### Sezione I

#### *Disposizioni generali*

#### Articolo 62

#### *Presupposti*

1. La supplenza infradistrettuale, allorché non si possa far ricorso ai magistrati del medesimo ufficio, permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene a un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale e ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.
2. La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la vacanza, l'assenza o l'impedimento del magistrato siano destinati a protrarsi per più di sette giorni.

#### Articolo 63

#### *Ruolo del magistrato sostituito*

1. Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

#### Articolo 64

#### *Non operatività del vincolo della medesima competenza*

1. Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della medesima competenza, stabilito per l'assegnazione congiunta dall'articolo 71.

#### Articolo 65

#### *Collegi*

1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.

#### Sezione II

#### *Procedimento*


#### Articolo 66

#### *Competenza*

1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dal Presidente di Corte d'appello e dal Procuratore generale, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

#### Articolo 67

#### *Criteri per la destinazione in supplenza e la sua durata*



S.S.

1. La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dai carichi di lavoro e dalla tipologia degli affari trattati dai singoli magistrati.
2. Le tabelle devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri automatici indicati dal comma precedente, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

#### Articolo 68

##### *Provvedimento di supplenza infradistrettuale*

1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato e indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell'ufficio in cui si è verificata l'assenza o l'impedimento temporaneo del magistrato.
2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell'individuazione del supplente.

#### Articolo 69

##### *Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura*

1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

#### Articolo 70

##### *Rinvio alla disciplina per la supplenza interna*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste in circolare per la supplenza interna.

#### Capo III

##### *Assegnazione congiunta*

#### Sezione I

##### *Disposizioni generali*


#### Articolo 71

##### *Presupposti*

1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione può trovare applicazione per sopperire a esigenze straordinarie e temporanee, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati, e comporta l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza.
2. L'assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.

#### Articolo 72

##### *Assegnazione congiunta del magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza ultradecennale*

  
S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P.16516/2025



1. È consentita l'assegnazione congiunta di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.

#### Articolo 73

##### *Assegnazione congiunta per singole materie o per singole fasi procedimentali*

1. È consentita l'assegnazione congiunta per singole materie o per singole fasi procedimentali.

#### Articolo 74

##### *Assegnazione congiunta del magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di Professionalità*

1. Il magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità può essere destinato in assegnazione congiunta ad altro ufficio del distretto, in esecuzione delle previsioni contenute nelle tabelle infradistrettuali, solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità.

#### Articolo 75

##### *Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente*

1. La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.

#### Articolo 76

##### *Collegi*

1. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato assegnato congiuntamente, nonché da un applicato e da uno o più assegnati congiuntamente, o da due assegnati congiuntamente, da un assegnato congiuntamente e un supplente.

#### Sezione II

##### *Procedimento*

#### Articolo 77

##### *Competenza*

1. L'assegnazione congiunta è disposta dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del assegnato congiuntamente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

#### Articolo 78

##### *Individuazione dei magistrati destinati alla assegnazione congiunta*

1. Le tabelle devono indicare i magistrati destinati alla assegnazione congiunta, con abbinamento disposto per l'intera durata delle tabelle, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri automatici indicati dall'articolo 54, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

#### Articolo 79

##### *Provvedimento di assegnazione congiunta*



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

1. Il provvedimento di assegnazione congiunta deve essere adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti.
2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, devono essere indicate le ragioni dell'individuazione del magistrato assegnato congiuntamente.

#### Articolo 80

##### *Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati*

1. L'adozione del provvedimento di assegnazione congiunta non richiede il consenso del magistrato designato quale assegnato congiuntamente se l'assegnazione congiunta sia di durata pari o inferiore a sei mesi.
2. Qualora l'assegnazione congiunta sia necessaria per periodi di durata superiore a sei mesi e non possa essere disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, in mancanza di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, le eventuali esigenze di maggiore stabilità nel tempo possono essere soddisfatte individuando più magistrati da coassegnare d'ufficio per periodi non eccedenti i sei mesi.

#### Articolo 81

##### *Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura*

1. Il provvedimento di assegnazione congiunta va trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere.
2. Il provvedimento non va trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione qualora sia meramente esecutivo delle previsioni tabellari.
3. Il Consiglio giudiziario, mediante inserimento nel sistema informatico, trasmette immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di assegnazione congiunta non meramente esecutivi delle previsioni tabellari.

#### Articolo 82

##### *Variatione tabellare*

1. Qualora sia necessario modificare le tabelle infradistrettuali, si segue la procedura di variazione tabellare disciplinata dalla vigente circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti.

### TITOLO V

#### APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE

##### *Capo I*

##### *Disposizioni generali*


##### *Sezione I*

#### **Presupposti, ambito di applicazione e compiti dell'applicato**

#### Articolo 83

##### *Presupposti per l'applicazione infradistrettuale*

1. L'applicazione infradistrettuale può essere disposta allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna o l'assegnazione congiunta infradistrettuale oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III.
2. È consentita l'applicazione in secondo grado di un magistrato che svolge funzioni di primo grado ove non si possa provvedere con risorse interne all'ufficio.



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

#### Articolo 84

##### *Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale*

1. Salvo quanto precisato dagli articoli 107 e 108, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio.
2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.

#### Articolo 85

##### *Applicazione dei magistrati della direzione distrettuale antimafia*

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 171, i magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono essere applicati presso altro ufficio del distretto o presso la Procura generale, salvo che per motivate e comprovate esigenze di servizio, d'intesa col Procuratore della Repubblica, non sia possibile provvedere altrimenti.

#### Articolo 86

##### *Magistrati onorari*

1. I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione a uffici diversi da quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

#### Articolo 87

##### *Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive*

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 107 e 108, non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive, salvo i magistrati che svolgono funzioni semidirettive in soprannumero, i quali potranno, invece, essere applicati conservando le funzioni precedentemente svolte.

#### Articolo 88

##### *Compiti dell'applicato*

1. L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

#### Articolo 89

##### *Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale*

1. L'applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Se è disposta a tempo pieno, l'applicazione determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.
3. Se è disposta a tempo parziale, l'applicazione comporta che il magistrato applicato esercitale funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione.
4. Nell'applicazione a tempo parziale, l'indicazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.

#### Articolo 90

##### *Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati*

1. È consentita l'applicazione, a tempo pieno o a tempo parziale ma non per singole udienze, al



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

- medesimo ufficio di più magistrati giudicanti, anche provenienti da uffici diversi, purché essa venga disposta con un unico provvedimento, nel rispetto della procedura di cui agli articoli che seguono e previa valutazione comparativa delle esigenze di tutti gli uffici coinvolti.
2. L'applicazione per singole udienze di cui al comma 1 è consentita soltanto per gli uffici requirenti.

#### Articolo 91

##### *Supplenza sul ruolo del magistrato applicato*

1. Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.

#### Articolo 92

##### *Applicazione e legittimazione*

1. L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.

#### **Sezione II**

#### **Uffici requirenti**

#### Articolo 93

##### *Applicazione negli uffici requirenti*

1. L'applicazione infradistrettuale negli uffici requirenti è disciplinata dalle disposizioni generali e da quelle contenute nella presente sezione.

#### Articolo 94

##### *Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale*

1. Nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
2. Nel disporre l'applicazione, il Procuratore Generale tiene conto degli effettivi carichi di lavoro degli uffici interessati.
3. Per la concordata gestione delle designazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione.

#### Articolo 95

##### *Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli procedimenti*

1. L'applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli processi è consentita, d'intesa col Procuratore della Repubblica, ove si renda opportuna la partecipazione del magistrato al processo d'appello per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite nella trattazione del procedimento in primo grado, in ragione della complessità dello stesso, del numero delle parti, dei capi d'imputazione e della materia trattata, tenendo conto delle specificità del territorio.
2. Il ricorso all'applicazione per la trattazione del procedimento in caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello è disciplinato dall'articolo 171.
3. Per la concordata gestione delle applicazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.



S.S.

<i>Es</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

## Articolo 96

### *Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto*

1. L'applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto è disciplinata nel capo IV, titolo V.

## Capo II

### *Procedimento*

## Articolo 97

### *Competenza*

1. L'applicazione infradistrettuale è disposta dal Presidente della Corte d'appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

## Articolo 98

### *Interpello*

1. L'applicazione è di regola preceduta da un interpello, salvo che sussistano ragioni di particolare urgenza che vanno specificatamente indicate.
2. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno partecipato all'interpello, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

## Articolo 99

### *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale*

1. L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di durata non superiore a sei mesi.
2. Nella scelta del magistrato da destinare in applicazione devono essere osservati, in ordine di rilevanza, i seguenti criteri:
  - a) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
  - b) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità nel ruolo;
  - c) si tiene conto del consenso, comunque manifestato, del magistrato.

## Articolo 100

### *Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità*

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:
  - a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
  - b) dell'anzianità nel ruolo.



S.S.



S.

### Articolo 101

#### *Provvedimento di applicazione infradistrettuale*

1. Il provvedimento di applicazione infradistrettuale, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.
2. Il decreto deve espressamente indicare:
  - a) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione;
  - b) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione interna, alla assegnazione congiunta infradistrettuale, oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III.
  - c) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'applicato;
  - d) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.
3. Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

### Articolo 102

#### *Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura*

1. Lo schema del decreto di applicazione deve essere comunicato al magistrato destinatario e trasmesso al Consiglio giudiziario.
2. Il magistrato destinatario del provvedimento potrà formulare eventuali osservazioni entro cinque giorni dalla ricezione e il parere del Consiglio giudiziario dovrà essere redatto nei sette giorni successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto.
3. Il provvedimento di applicazione non può essere adottato prima della formulazione del parere del Consiglio giudiziario.
4. Se il Consiglio giudiziario formula parere favorevole, il decreto adottato è immediatamente esecutivo.
5. Se il parere è contrario, l'efficacia del decreto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.
6. In ogni caso, il provvedimento di applicazione con il relativo parere devono essere sottoposti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

### Articolo 103

#### *Variazioni della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione*

1. Nel caso in cui l'applicato non prenda il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi, sia per gli uffici giudicanti sia per quelli requirenti, alle necessarie variazioni della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.

### Capo III

#### *Durata e sospensione dell'applicazione infradistrettuale*

### Articolo 104

#### *Durata dell'applicazione infradistrettuale*



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



1. L'applicazione infradistrettuale non può superare la durata di un anno.
2. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, l'applicazione può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 *bis* del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno.
4. La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.

#### Articolo 105

##### *Applicazione dello stesso magistrato*

1. Un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

#### Articolo 106

##### *Sospensione dell'applicazione*

1. Di un'applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato.

#### Capo IV

##### *Applicazione infradistrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto*

#### Articolo 107

##### *Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto*

1. È possibile il ricorso all'applicazione infradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede all'interno del medesimo distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati con la fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell'ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.
3. Il Presidente della Corte di Appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.
4. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

#### Articolo 108

##### *Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto*

1. Fermo restando il principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e al fine di non



S.S.

disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente, trasferito ad altro ufficio requirente all'interno del medesimo distretto, per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati con la fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell'ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.

3. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.

5. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

## TITOLO VI APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE

### Capo I Disposizioni generali


#### Articolo 109 *Presupposti per l'applicazione extradistrettuale*

1. L'applicazione extradistrettuale può essere disposta, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna, l'assegnazione congiunta infradistrettuale oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III o l'applicazione infradistrettuale.

#### Articolo 110 *Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale*

1. Salvo quanto precisato all'articolo 131, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio.
2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni giudicanti e requirenti di primo grado esercitate nell'ufficio di provenienza.
3. I magistrati addetti alla DDA possono essere applicati ad altro distretto in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VIII.

#### Articolo 111 *Compiti dell'applicato*



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

1. L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

#### Articolo 112

##### *Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale*

1. L'applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Se è disposta a tempo pieno, l'applicazione determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.
3. Se è disposta a tempo parziale, l'applicazione comporta che il magistrato applicato esercita le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione.
4. Nell'applicazione a tempo parziale, l'indicazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.

#### Articolo 113

##### *Supplenza sul ruolo del magistrato applicato*

1. Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.

#### Articolo 114

##### *Applicazione e legittimazione*

1. L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.

#### Capo II

#### Procedimento

#### Articolo 115

##### *Competenza*

1. L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministro della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

#### Articolo 116

##### *Richiesta di applicazione extradistrettuale*

1. La richiesta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine:
  - a) alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare;
  - b) alla percentuale di scopertura del distretto, distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e che non può essere complessivamente inferiore alla scopertura nazionale così come determinata dal Consiglio superiore della magistratura alla data della richiesta. Nel computo delle scoperture del distretto si tiene conto anche delle assenze per aspettativa e per congedo straordinario, nonché delle ipotesi di esonero totale dal lavoro. La scopertura deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare;
  - c) ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita;
  - d) al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati;



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

e) a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati all'articolo 109.

3. Nella richiesta deve essere indicato il settore, civile o penale, cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell'interpello.

4. È fatto obbligo al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore generale richiedente di informare il Consiglio superiore della magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia necessaria per l'accoglimento della richiesta.

5. La richiesta di applicazione extradistrettuale deve essere accompagnata dall'esplicita dichiarazione che il magistrato applicato non verrà destinato a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.

6. Con riguardo ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale l'applicazione può essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.

#### Articolo 117

##### *Interpello*

1. La competente commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 116, dispone l'interpello per le disponibilità all'applicazione.

2. Non possono essere presentate disponibilità da magistrati che provengano da uffici aventi un organico di giudici, compresi quelli del lavoro, pari o inferiore 15 unità o da uffici aventi un organico di sostituti procuratori pari o inferiore a 10 unità e gravati da una scopertura giuridica superiore alla media nazionale.

#### Articolo 118

##### *Dichiarazione di disponibilità*

1. I magistrati interessati che intendano dichiarare la propria disponibilità all'applicazione hanno l'onere di indicare il settore di appartenenza e le pendenze sul ruolo.

#### Articolo 119

##### *Parere del dirigente dell'ufficio giudiziario*

1. Il dirigente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che abbia dichiarato la propria disponibilità all'applicazione esprime un parere motivato facendo riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a ogni altro elemento utile a illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

#### Articolo 120

##### *Parere del Consiglio giudiziario*

1. Il Consiglio giudiziario cui appartiene il magistrato che abbia dichiarato la propria disponibilità all'applicazione esprime un parere motivato facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

2. In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.

3. Il parere deve essere reso nel termine perentorio di quindici dalla richiesta salvo quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'appello di



S.S.



S.

Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria, per i quali il termine è di sette giorni.

#### Articolo 121

##### *Criteria di scelta del magistrato da destinare in applicazione*

1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:
  - a) i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata;
  - b) i distretti con applicazioni in entrata, ivi comprese quelle presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, non possono fornire applicazioni in uscita;
  - c) non possono essere applicati a un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;
  - d) possono essere applicati a un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, purché sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità, salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore e a condizione che siano destinati in applicazione extradistrettuale per svolgere esclusivamente le stesse funzioni giudicanti e requirenti di primo grado esercitate nell'ufficio di provenienza;
  - e) non possono essere applicati a un altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modifiche, se non siano decorsi almeno quattro anni dalla presa di possesso;
  - f) non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive; non possono essere applicati i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ad eccezione delle ipotesi disciplinate dagli articoli 131 e 132.

#### Articolo 122

##### *Criteria di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità*

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro da valutarsi avendo riguardo alle pendenze pro capite.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:
  - a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
  - b) dell'anzianità nel ruolo, come definita dall'art. 125 comma quarto della vigente circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti.
3. In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione nell'ipotesi in cui l'applicazione extradistrettuale comporti l'avvicinamento al nucleo familiare.


#### Articolo 123

##### *Revoca della disponibilità all'applicazione*

1. La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che l'hanno determinata.
2. La dichiarazione di revoca della disponibilità successivamente alla deliberazione adottata dalla competente Commissione consiliare referente, va a quest'ultima trasmessa e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato se successiva alla comunicazione della proposta.

#### Articolo 124

##### *Applicazione extradistrettuale d'ufficio*



S.S.

Com	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

1. Qualora i magistrati disponibili e idonei alle applicazioni siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio superiore della magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio, previo eventuale ulteriore interpellato.
2. L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25 per cento, ai flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze e a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio.
3. In caso di pari situazione, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.
4. Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.
5. All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli in possesso della prima valutazione di professionalità ovvero, nel caso in cui non si possa provvedere in tal modo, tra i magistrati che, pur non avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, abbiano maturato il primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità ed esercitino le stesse funzioni di quelle da svolgere nell'ufficio destinatario dell'applicazione.
6. Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio giudiziario, del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.
7. Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio superiore della magistratura potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina prevista da questo capo.

#### Articolo 125

##### *Variazioni della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione*

1. L'applicazione extradistrettuale comporta, sia per gli uffici giudicanti sia per quelli requirenti, l'adozione delle necessarie variazioni della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.

#### Capo III

##### *Durata, sospensione e proroga dell'applicazione extradistrettuale*

#### Articolo 126

##### *Durata dell'applicazione extradistrettuale.*

1. L'applicazione non può superare la durata di un anno.
2. La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.


#### Articolo 127

##### *Proroga*

1. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, l'applicazione può essere rinnovata, con il consenso del magistrato interessato, per un periodo non superiore a un anno.
2. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno, anche senza il consenso del magistrato interessato.
3. Alla scadenza del periodo di applicazione, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

#### Articolo 128

##### *Richiesta di proroga dell'applicazione extradistrettuale*



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



1. A pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di un'applicazione in corso deve evidenziare, in dettaglio, il permanere degli elementi indicati dall'articolo 116 che hanno consentito l'applicazione e deve essere formulata, dal Procuratore generale o dal Presidente della Corte d'appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche e il puntuale rispetto dell'iter procedimentale.
2. La richiesta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato e da una specifica indicazione dei sopravvenuti mutamenti nell'organico degli uffici del distretto.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, nei casi di richiesta di proroga, valuta le eventuali osservazioni dell'ufficio di provenienza.

#### Articolo 129

##### *Sospensione dell'applicazione*

1. Può essere disposta la sospensione per un periodo determinato di un'applicazione già in corso per esigenze di servizio del settore penale connesse alla trattazione dei procedimenti relativi a delitti per i quali sia stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale.

#### Articolo 130

##### *Applicazione dello stesso magistrato*

1. Un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

#### Capo IV

##### *Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto*

#### Articolo 131

##### *Magistrato trasferito in altro distretto*

1. È possibile, anche in deroga ai criteri indicati all'articolo 121, il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati con la fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Presidente di corte d'appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.
3. Il Consiglio superiore della magistratura può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.

#### Articolo 132

##### *Magistrato requirente trasferito in altro distretto*

1. Fermo restando il principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e al fine di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente, trasferito ad altro ufficio requirente fuori dal distretto, per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati con la fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello,



S.S.

Roma	15/10/2025
Protocollo	P 16516/2025

previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.

3. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione nominativa dei magistrati dell'ufficio che affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale e comunque non superiore a sei mesi.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.

## TITOLO VII

### MAGISTRATI DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE

#### Capo I

#### Disposizioni preliminari

#### Articolo 133

#### *Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*

1. I magistrati addetti alla pianta organica flessibile di ciascun distretto di corte d'appello sono distinti tra quelli cui sono attribuite funzioni giudicanti e quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
2. L'ufficio di appartenenza, che è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge ed a cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d'appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.
3. Fermo restando quanto previsto dalla circolare in materia di valutazioni di professionalità, i dirigenti degli uffici cui sono destinati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi trasmettono ai rispettivi capi di Corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.

#### Articolo 134

#### *Destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione*

1. Il magistrato della pianta organica flessibile può essere destinato: a) in sostituzione di un magistrato nelle ipotesi di cui all'articolo 136; b) in assegnazione a uno degli uffici del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento
2. La destinazione in sostituzione è disciplinata dalle norme del successivo capo II.
3. La destinazione in assegnazione è disciplinata dalle norme del successivo capo III. 4. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato, in sostituzione o in assegnazione, allo svolgimento di funzioni di primo grado o d'appello, a prescindere dalla valutazione di professionalità conseguita.
5. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non chiamati in sostituzione o in assegnazione, di seguito definiti "magistrati disponibili", sono destinati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva e, in caso di pari percentuale di scopertura effettiva, all'ufficio con organico di minori dimensioni.
6. Tale destinazione è proposta dal Presidente della Corte di Appello ovvero dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, su segnalazione dei dirigenti degli uffici giudicanti o requirenti del distretto, ovvero d'ufficio, e viene trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.
7. La destinazione dei magistrati disponibili ai sensi del comma 5 resta ferma per tutta la durata della loro situazione di disponibilità e fino al permanere presso l'ufficio di destinazione delle condizioni per le quali è stata disposta.
8. Qualora, nel corso di tale periodo di destinazione, presso altro ufficio del distretto venga a determinarsi una percentuale di scopertura effettiva maggiore di quella che presenta l'ufficio a cui il magistrato disponibile è stato destinato, in mancanza di altri magistrati disponibili, si procede secondo



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

quanto stabilito ai commi 5 e 6.

### Articolo 135

#### *Proroga della destinazione per taluni procedimenti*

1. Scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale con funzioni giudicanti che ha in corso la celebrazione di una o più udienze preliminari o dibattimentali in avanzato stato di istruttoria può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni sempre che sia assolutamente indispensabile e limitatamente ai procedimenti medesimi.
2. La richiesta di proroga, avanzata dal Presidente di corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio.
3. Il Consiglio Superiore della magistratura può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, tenuto anche conto della nuova destinazione del magistrato della pianta organica flessibile.

### Capo II

#### *Destinazione in sostituzione*

### Articolo 136

#### *Presupposti per la destinazione in sostituzione*

1. La destinazione in sostituzione è disposta per fronteggiare una delle seguenti ipotesi, indicate dall'articolo 5, comma primo della legge 13 febbraio 2001, n. 48:
  - a) aspettativa per malattia o per altra causa;
  - b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche;
  - c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;
  - d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
  - e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente all'assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.
2. Le ipotesi suindicate sono tassative.
3. Non si fa luogo a sostituzione allorché le ipotesi di cui all'articolo 136 riguardino magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
4. Si può utilizzare il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale anche nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.

### Articolo 137

#### *Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia*

1. Nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, il ricorso al magistrato della pianta organica flessibile distrettuale è possibile nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi.
2. Nei casi di congedo previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, l'impiego del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale avviene nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente a trenta giorni. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, deve farsi ricorso alla supplenza interna.
3. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, la destinazione in sostituzione non può complessivamente protrarsi oltre i sei mesi e, nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.



S.S.



S.

4. Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi, può essere mantenuta la destinazione in sostituzione per i periodi corrispondenti, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.

#### Articolo 138

##### *Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati*

1. La destinazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale non può essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati nei casi di cui all'articolo 136.
2. In caso di destinazione in sostituzione ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b), qualora presso il medesimo ufficio giudiziario si registrino due o più assenze per astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss. mm. per periodi parzialmente coincidenti o immediatamente successivi l'uno all'altro senza soluzione di continuità, la destinazione in sostituzione può essere disposta per la durata complessiva di tutte le assenze.

#### Articolo 139

##### *Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in sostituzione*

1. Qualora l'organico della pianta organica flessibile distrettuale sia superiore all'unità e vi sia più di un magistrato in essa inserito "disponibile", l'individuazione del magistrato da destinare in sostituzione avviene, previa valutazione comparativa, tenendo conto, in ordine gradato:
  - a) delle attitudini specifiche con riferimento al settore e ai compiti da svolgere nell'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;
  - b) delle attitudini specifiche con riferimento al grado delle funzioni da svolgere presso l'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;
2. A parità di attitudini, viene individuato il magistrato con la minore anzianità nel ruolo, sempre che non vi sia l'espressa manifestazione di disponibilità di un magistrato più anziano.

#### Articolo 140

##### *Procedimento per la destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale*

1. In presenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 136, comma 1, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le specifiche esigenze di servizio ai fini della destinazione in sostituzione del magistrato distrettuale.
2. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale, sentiti i magistrati "disponibili" ai fini di cui all'articolo 139, comma 2 ultima parte, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 139, formula la proposta di destinazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale in sostituzione.
3. Nella proposta di destinazione in sostituzione sono indicati:
  - a) il presupposto della sostituzione ai sensi dell'articolo 136 e le specifiche esigenze di servizio che giustificano la destinazione;
  - b) i criteri di individuazione del magistrato da destinare in sostituzione, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 139;
  - c) la durata, comprensiva di termine iniziale e finale, della sostituzione, correlata alle esigenze di sostituzione indicate nel provvedimento;
4. La proposta di destinazione in sostituzione è comunicata sia al dirigente dell'ufficio giudiziario che ha presentato la segnalazione sia al magistrato della pianta organica flessibile individuato, il quale può presentare osservazioni entro 5 giorni. Trascorso tale termine, la proposta, unitamente alle eventuali osservazioni, deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il Consiglio superiore, in caso di osservazioni ovvero quando lo ritenga comunque necessario, richiede al Consiglio giudiziario di esprimere, entro 10 giorni, un parere motivato.
6. Il Consiglio superiore, verificata la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 136, adotta il provvedimento motivato di destinazione in sostituzione del magistrato indicato nella proposta o, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 139, di altro magistrato della pianta organica flessibile



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

distrettuale.

7. Il provvedimento è immediatamente efficace e viene comunicato al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato.
8. A seguito della destinazione in sostituzione il dirigente dell'ufficio deve adottare le necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo.

#### Articolo 141

##### *Esigenze di sostituzione in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*

1. Nel caso in cui i magistrati da sostituire nelle ipotesi di cui all'articolo 136 siano in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile disponibili, si presume prevalente l'esigenza di sostituzione derivante dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità.
2. Ove vi siano più assenze derivanti dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero più assenze riconducibili ad altre ipotesi tra quelle di cui all'articolo 136, il provvedimento di destinazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, desumibili dalla situazione complessiva e dal carico di lavoro degli uffici richiedenti, dalle materie trattate dai magistrati assenti, dalla prevedibile durata dell'assenza e da ogni altro elemento utile segnalato dagli uffici giudiziari.


#### Capo III

##### *Destinazione in assegnazione*

#### Articolo 142

##### *Presupposti per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale: le condizioni critiche di rendimento*

1. La destinazione in assegnazione è disposta per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di un ufficio individuate dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come di seguito riportate.
2. Costituiscono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari giudicanti: a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile; b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%; c. in relazione alle corti di appello: pendenze pro capite dell'ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultrabiennale, sulle pendenze superiore al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile della corte di appello superiore rispetto al valore medio dei tribunali del distretto; in relazione ai tribunali: percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultratriennale, sulle pendenze del tribunale superiore rispetto al dato medio dei tribunali del distretto, ovvero pendenze pro capite superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nei tribunali del distretto; 40 d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale; e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi.
3. Costituiscono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari requirenti: a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del



<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

flusso delle iscrizioni; b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%; c. pendenze pro capite della procura della Repubblica presso il tribunale superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto; d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale; e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi; f. presenza in udienza del magistrato dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale in misura prossima o superiore al 25% rispetto alla media registrata nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto.

4. Le ipotesi indicate ai commi 2 e 3 sono tassative.

5. Il magistrato di pianta organica flessibile destinato in assegnazione ai sensi del comma 2 lett. b) ovvero del comma 3 lett. b) può essere alternativamente impiegato per la trattazione dei procedimenti di eccezionale complessità che hanno determinato la condizione critica di rendimento, ovvero per fronteggiare le criticità derivanti dall'impiego degli altri magistrati dell'ufficio in tali procedimenti.

#### Articolo 143

##### *Divieto di contemporanea assegnazione in più uffici*

1. La destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale non può essere disposta per far fronte contemporaneamente alle condizioni critiche di rendimento di più uffici.

#### Articolo 144

##### *Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in assegnazione*

1. Qualora l'organico della pianta organica flessibile distrettuale sia superiore all'unità e vi sia più di un magistrato in essa inserito "disponibile", l'individuazione del magistrato da destinare in assegnazione avviene, previa valutazione comparativa, tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle attitudini specifiche con riferimento al settore e ai compiti da svolgere nell'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;

b) delle attitudini specifiche con riferimento al grado delle funzioni da svolgere presso l'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;

2. A parità di attitudini, viene individuato il magistrato con la minore anzianità nel ruolo, sempre che non vi sia l'espressa manifestazione di disponibilità di un magistrato più anziano.


#### Articolo 145

##### *Procedimento per la destinazione in assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale*

1. In presenza di una delle ipotesi indicate dall'articolo 142, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, indicando la sezione, il settore, l'area e comunque le attività a cui il magistrato sarebbe destinato in assegnazione.

2. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale, ove sia in servizio più di un magistrato della pianta organica flessibile, sentiti i magistrati "disponibili" ai fini di cui all'articolo 144, comma 2 ultima parte, formula la proposta di destinazione in assegnazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 144.

3. Nella proposta di destinazione in assegnazione sono indicati: a) le condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 142 che, in concreto, costituiscono il presupposto della assegnazione; b) i criteri di individuazione del magistrato da destinare in assegnazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 144; c) la durata dell'assegnazione, comprensiva di termine iniziale e finale, nel rispetto della durata minima di un anno di cui all'articolo 148, comma 1.



S.S.

Csm	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025

4. La proposta di destinazione in assegnazione è comunicata al dirigente dell'ufficio giudiziario interessato ed al magistrato della pianta organica flessibile individuato, il quale può proporre osservazioni entro 5 giorni. Trascorso tale termine, la proposta, unitamente alle eventuali osservazioni, deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio giudiziario che, entro 10 giorni, esprime un parere motivato che va immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

5. Il Consiglio superiore, acquisito entro il termine inderogabile di 7 giorni, il parere del Ministro della Giustizia adotta il provvedimento motivato di destinazione in assegnazione del magistrato indicato nella proposta o, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 144, di altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale.

6. Qualora, a prescindere dalla proposta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore Generale, il Consiglio rilevi la sussistenza dei presupposti per la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, invita il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore Generale interessato a porre in essere la procedura di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Il Consiglio, ricevuta la proposta e il parere del Consiglio giudiziario unitamente alle eventuali osservazioni, procede ai sensi del comma 5.

7. Il provvedimento di destinazione in assegnazione è immediatamente efficace e viene comunicato al Ministro della Giustizia, nonché al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato.

8. A seguito della destinazione in assegnazione il dirigente dell'ufficio deve adottare le necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo.

#### Articolo 146

##### *Criteri di priorità per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*

1. Nel caso in cui gli uffici o i settori che versino in condizioni critiche di rendimento siano in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ovvero laddove le condizioni critiche di rendimento si realizzino allorché i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinatari di una assegnazione o di una sostituzione, la proposta di destinazione in assegnazione di cui all'articolo 145 deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, dei criteri di priorità dettati dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 5 terzo comma della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come riportati ai commi che seguono, nonché - a parità di priorità -<sup>2</sup> delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, anche con riguardo agli elementi oggettivi forniti nelle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari.

2. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale si tiene conto:

2.1. in via prioritaria, della sussistenza per gli uffici giudicanti delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 142, comma 2 lettere a) e b) e per gli uffici requiranti delle condizioni critiche

<sup>2</sup> 1. L'art. 5 del D.M. 27.12.2021 (Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) ai commi 1 e 2 prevede:


"1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 2, lett. a), b) e all'articolo 3, lett. a), b).

2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 2 e nell'articolo 3 sono considerate preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate."

L'art. 6 (Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) stabilisce:

"1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, entro i limiti temporali fissati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari."



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

di cui all'articolo 142, comma 3, lett. a) e b);

2.2 le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 142 assumono rilievo preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate, salva specifica motivazione laddove l'ordine non sia rispettato;

2.3. avuto riguardo agli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed entro i limiti temporali fissati per la sua attuazione, fatto salvo quanto previsto al punto 2.1, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari.

#### Articolo 147

##### *Criteri di priorità tra destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione*

1. L'assegnazione per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento previste per gli uffici giudicanti dall'articolo 142, comma 2 lettere a), b) e c) e per gli uffici requirenti dall'articolo 142, comma 3 lettere a) e b) riveste carattere prioritario rispetto alla destinazione in sostituzione.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, la destinazione in sostituzione prevale rispetto alla destinazione in assegnazione nel caso in cui le assenze per malattia o per altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una riduzione delle presenze effettive pari o superiore al 20% negli uffici con organico sino a 20 magistrati, al 30% negli uffici con organico sino a 50 magistrati, al 35% negli uffici di maggiori dimensioni. L'indice di scopertura è computato tenendo conto anche delle ipotesi di esonero totale dal lavoro; gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.
3. In tutti gli altri casi la destinazione in sostituzione prevale rispetto alle condizioni critiche di rendimento previste, per gli uffici giudicanti, dall'art. 142, comma 2, lettere d) ed e) e, per gli uffici requirenti, dall'art. 142, comma 3, lettere d) ed e).
4. I criteri di cui ai commi che precedono si applicano anche qualora presso gli uffici richiedenti siano presenti congiuntamente sia i presupposti per la destinazione in sostituzione di cui all'art. 136, che le condizioni critiche di rendimento di cui all'art. 142, e i magistrati di pianta organica flessibile siano in numero inferiore alle segnalazioni.

#### Articolo 148

##### *Durata della destinazione in assegnazione*

1. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti non può avere durata inferiore ad un anno.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere derogato nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate per gli uffici giudicanti dall'articolo 142, comma 2 lettere a) e b) e per gli uffici requirenti dall'articolo 142, comma 3, lettere a) e b).

#### Articolo 148-bis

##### *Modifica delle precedenti destinazioni*

1. Nel caso in cui tutti i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinati in assegnazione o sostituzione e sopravvengano i presupposti per un'ulteriore assegnazione o sostituzione, l'eventuale modifica della precedente destinazione può avvenire secondo le procedure previste dagli articoli 140 o 145, tenuto conto dei criteri di priorità di cui agli articoli 146 e 147 e dei criteri per la designazione del magistrato di cui agli articoli 139 e 144, nonché della durata residua della precedente destinazione.
2. L'ipotesi di cui al comma 1 può comportare anche che un magistrato già destinato in assegnazione o in sostituzione venga distolto dalla precedente destinazione. In tal caso la proposta deve essere motivata specificamente su tale punto e deve essere comunicata anche al dirigente dell'ufficio da cui si propone di distogliere il magistrato, che può presentare osservazioni.
3. Laddove la proposta formulata riguardi un magistrato la cui assegnazione sia in corso, il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore Generale, unitamente alla proposta di nuova destinazione,



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

trasmettono richiesta di cessazione dell'assegnazione in corso, motivando adeguatamente circa le ragioni con cui è stato individuato il magistrato già destinato ad altro ufficio o altre funzioni.

## TITOLO VIII

APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

### Capo I

#### Disposizioni generali

#### Articolo 149

##### *Ambito di applicazione*

1. Le applicazioni dei sostituti procuratori in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Direzione distrettuale antimafia, di quelli addetti presso le Procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, dei sostituti procuratori di altre Procure della Repubblica presso i tribunali per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale sono disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dalle disposizioni che seguono.

#### Articolo 150

##### *Assegnazione congiunta del procedimento*

1. L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati a uno dei sostituti procuratori dell'ufficio.
2. L'applicazione comporta un'assegnazione congiunta del procedimento tra il magistrato della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo e il sostituto procuratore in applicazione.
3. L'applicazione può riguardare sia la fase delle indagini sia le fasi processuali, nonché i procedimenti in materia di misure di prevenzione.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

#### Articolo 151


##### *Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti*

Fermi i limiti temporali di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e richiamati dall'articolo 106 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il sostituto procuratore può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia o Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento o della trattazione delle procedure.

#### Articolo 152

##### *Durata dell'applicazione*

1. L'applicazione non può superare la durata di un anno.
2. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il sostituto procuratore è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.



S.S.



S.

## Capo II

*Casi di applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione*

### Articolo 153

*Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo*

1. L'applicazione di sostituti procuratori in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo è disposta in funzione di supporto dell'attività degli uffici distrettuali in relazione a specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.
2. L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo.

### Articolo 154

*Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo*

1. I sostituti procuratori appartenenti alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo possono essere applicati temporaneamente dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ad altra Procura distrettuale per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale.

### Articolo 155

*Magistrati di altre Procure della Repubblica*

1. I sostituti procuratori delle Procure della Repubblica presso i tribunali che non appartengono alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo possono essere temporaneamente applicati, con il loro consenso, dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo a una Procura distrettuale, per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale.
2. Nel caso in cui si debbano applicare alla direzione distrettuale antimafia e alla Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo magistrati appartenenti alle Procure della Repubblica del medesimo distretto, il relativo potere spetta al Procuratore generale presso la Corte d'appello.

### Articolo 156

*Divieto di applicare i magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello*

1. I magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello non possono essere applicati per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

## Capo III

*Procedimento*

### Articolo 157



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

*Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*

1. L'applicazione temporanea alle Procure distrettuali per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale è disposta con decreto motivato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, ovvero per non disperdere il bagaglio di conoscenze del magistrato che ha iniziato il procedimento.
2. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.
3. Il decreto è emesso sentiti i Procuratori generali e i Procuratori della Repubblica interessati.

Articolo 158

*Competenza del Procuratore generale presso la Corte d'appello*

1. Quando si tratta di applicazioni alla Procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto, sulla base dei medesimi presupposti di cui all'articolo 157, è emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello.
2. In tal caso il provvedimento è comunicato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Articolo 159

*Approvazione del Consiglio superiore della magistratura*

1. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

Capo IV

*Applicazione in materia di misure di prevenzione*

Articolo 160

*Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione*

1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente Procuratore distrettuale, può disporre l'applicazione temporanea di sostituti procuratori in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle Procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.
2. Se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III.


TITOLO IX

APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 161

*Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale*

1. Al fine di fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti



S.S.

Com	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025

sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione il Consiglio superiore della magistratura aggiorna, alla sua scadenza, il piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017 n. 46, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché del titolo VI della presente circolare.

2. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce, secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

#### Articolo 162

##### *Criteria di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità*

1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro.

2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea ovvero per avere partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017, n. 46 o che per altra causa abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;

b) dell'anzianità nel ruolo.

#### Articolo 163

##### *Limiti*

1. Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un'applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico.

2. L'ufficio che ha ricevuto magistrati in applicazione straordinaria ed è a pieno organico non può ricevere applicazioni infradistrettuali.

#### Articolo 164

##### *Durata*

1. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

#### Articolo 165

##### *Rinnovo*

Il rinnovo dell'applicazione straordinaria può essere disposto su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione e col consenso del magistrato designato, previa valutazione dell'attività svolta e disposta la verifica comparativa tra le esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione.

#### Articolo 166

##### *Sospensione*



S.S.

Csm	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

In casi eccezionali, per la trattazione di procedimenti specificamente indicati sulla base di un programma di lavoro preventivato e temporaneamente definito, è possibile disporre la sospensione temporanea dell'applicazione per la celebrazione di singole udienze, nell'ufficio di provenienza del magistrato, avuto riguardo alla complessità del processo penale e allo stato di avanzamento dell'istruttoria dibattimentale.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI SPECIALI

#### Articolo 167

##### *Corte di assise*

1. La disciplina generale si osserva anche per le applicazioni e supplenze alla Corte di assise.
2. L'applicazione alla Corte di assise richiede di regola una variazione tabellare.
3. Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

#### Articolo 168

##### *Uffici di sorveglianza*

1. Alla supplenza e all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.
2. I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.
3. Nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità ai commi precedenti, il Presidente della Corte d'appello, su richiesta del Presidente del Tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto.
4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.
5. La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'articolo 70, comma 5, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

#### Articolo 169

##### *Uffici minorili*

1. I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio di cui all'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
2. Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle disposizioni stabilite nella presente circolare, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle imprescindibili esigenze di servizio, sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.
3. I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo



S.S.

presso gli uffici minorili.

4. I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

#### Articolo 170

##### *Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro*

1. I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non possono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

2. I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso posti di organico di lavoro.

#### Articolo 171

##### *Applicazione dei magistrati in servizio presso l'ufficio ove è stata disposta l'avocazione per mancato esercizio dell'azione penale*

1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e

3.

2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica.

3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione.

#### Articolo 172

##### *Uffici giudiziari della provincia di Bolzano*

1. Ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla temporanea copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte d'appello di Trento o il Procuratore generale presso la medesima Corte d'appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, di durata non superiore a un anno, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.


### TITOLO XI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 173

##### *Sostituzione di circolari precedenti*

1. Le disposizioni della presente circolare sostituiscono ogni altra disposizione con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, nonché di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti sia degli uffici requirenti.



S.S.

<i>Com.</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

## ALLEGATO A

Schema degli accorpamenti infradistrettuali tra gli Uffici risultante dalla delibera consiliare in data 17.10.2013

### DISTRETTO DI ANCONA

1. Ancona con Fermo, Macerata e Pesaro
2. Ascoli Piceno con Fermo
3. Fermo con Ascoli Piceno, Ancona e Macerata
4. Macerata con Ancona e Fermo
5. Pesaro con Ancona ed Urbino
6. Urbino con Pesaro

### DISTRETTO DI BARI

1. Bari con Trani
2. Foggia con Trani
3. Trani con Bari e Foggia

### DISTRETTO DI BOLOGNA

1. Bologna con Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna e Reggio Emilia
2. Ferrara con Bologna, Modena e Ravenna
3. Forlì con Bologna, Ravenna e Rimini
4. Modena con Bologna, Ferrara, Parma e Reggio Emilia
5. Parma con Modena, Piacenza e Reggio Emilia
6. Piacenza con Parma
7. Ravenna con Bologna, Ferrara, Forlì e Rimini
8. Reggio Emilia con Bologna, Modena e Parma
9. Rimini con Forlì e Ravenna

### DISTRETTO DI BRESCIA

1. Brescia con Bergamo Cremona e Mantova
2. Bergamo con Brescia e Cremona
3. Cremona con Bergamo, Brescia e Mantova
4. Mantova con Brescia e Cremona

### DISTRETTO DI CAGLIARI

1. Cagliari con Oristano
2. Lanusei con Nuoro
3. Nuoro con Lanusei ed Oristano



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

4. Oristano con Cagliari e Nuoro
5. Sassari con Tempio Pausania
6. Tempio Pausania con Sassari

#### DISTRETTO DI CALTANISSETTA

1. Caltanissetta con Enna e Gela
2. Enna con Caltanissetta e Gela
3. Gela con Caltanissetta ed Enna

#### DISTRETTO DI CAMPOBASSO

1. Campobasso con Isernia e Larino
2. Isernia con Campobasso
3. Larino con Campobasso

#### DISTRETTO DI CATANIA


1. Catania con Caltagirone e Siracusa
2. Caltagirone con Catania e Ragusa
3. Ragusa con Caltagirone e Siracusa
4. Siracusa con Catania e Ragusa

#### DISTRETTO DI CATANZARO

1. Catanzaro con Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia
2. Castrovillari con Cosenza e Paola
3. Cosenza con Castrovillari, Lamezia Terme e Paola
4. Crotona con Catanzaro e Lamezia Terme
5. Lamezia Terme con Catanzaro, Cosenza, Crotona, Paola e Vibo Valentia
6. Paola con Castrovillari, Cosenza e Lamezia Terme
7. Vibo Valentia con Catanzaro e Lamezia Terme

#### DISTRETTO DI FIRENZE

1. Firenze con Arezzo, Lucca, Pistoia, Prato e Siena
2. Arezzo con Firenze e Siena
3. Grosseto con Siena
4. Livorno con Lucca, Pisa e Pistoia
5. Lucca con Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato
6. Pisa con Livorno, Lucca, Pistoia e Prato
7. Pistoia con Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Prato
8. Prato con Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena



S.S.



S.

9. Siena con Arezzo, Firenze, Grosseto e Prato

#### DISTRETTO DI GENOVA

1. Genova con La Spezia e Savona
2. Imperia con Savona
3. La Spezia con Genova e Massa
4. Massa con La Spezia
5. Savona con Genova e Imperia

#### DISTRETTO DI L'AQUILA

Gli accorpamenti riguardanti gli uffici di L'Aquila e Chieti opereranno dopo la effettiva soppressione

1. L'Aquila con Chieti e Teramo
2. Chieti con L'Aquila e Pescara
3. Pescara con Chieti e Teramo
4. Teramo con L'Aquila e Pescara

Fino alla effettiva soppressione opereranno i seguenti abbinamenti, che ricomprendono gli uffici giudiziari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, destinati alla soppressione

1. L'Aquila con Avezzano, Sulmona, Teramo
2. Avezzano con L'Aquila, Sulmona, Teramo
3. Chieti con Lanciano, Vasto
4. Lanciano con Chieti, Pescara, Vasto
5. Pescara con Chieti, Lanciano, Sulmona, Teramo, Vasto
6. Sulmona con Avezzano L'Aquila, Chieti, Pescara
7. Teramo con Avezzano, L'Aquila, Pescara
8. Vasto con Chieti, Lanciano, Pescara

#### DISTRETTO DI LECCE

1. Lecce con Brindisi
1. Brindisi con Lecce e Taranto
2. Taranto con Brindisi

#### DISTRETTO DI MESSINA

1. Messina con Barcellona Pozzo di Gotto e Patti
2. Barcellona Pozzo di Gotto con Messina e Patti
3. Patti con Barcellona Pozzo di Gotto e Messina

#### DISTRETTO DI MILANO



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025

1. Milano con Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia e Varese
2. Busto Arsizio con Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese
3. Como con Busto Arsizio, Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese
4. Lecco con Busto Arsizio, Como, Milano, Monza, Sondrio e Varese
5. Lodi con Busto Arsizio, Milano, Monza e Pavia
6. Monza con Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese
7. Pavia con Busto Arsizio, Como, Lodi, Milano e Monza
8. Sondrio con Como, Lecco e Monza
9. Varese con Busto Arsizio, Como, Lecco, Milano e Monza

#### DISTRETTO DI NAPOLI

1. Napoli con Avellino, Benevento, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
2. Avellino con Benevento, Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
3. Benevento con Avellino, Napoli e Nola
4. Napoli Nord con Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
5. Nola con Avellino, Benevento, Napoli, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
6. Santa Maria Capua Vetere con Avellino, Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata
7. Torre Annunziata con Avellino, Napoli, Napoli Nord, Nola e Santa Maria Capua Vetere

#### DISTRETTO DI PALERMO 1. Palermo con Termini Imerese

1. Agrigento con Sciacca
2. Marsala con Sciacca e Trapani
3. Sciacca con Agrigento e Marsala
4. Termini Imerese con Palermo
5. Trapani con Marsala

#### DISTRETTO DI PERUGIA

1. Perugia con Spoleto e Terni
2. Spoleto con Perugia e Terni
3. Terni con Perugia e Spoleto

#### DISTRETTO DI POTENZA

1. Potenza con Lagonegro e Matera
2. Lagonegro con Potenza
3. Matera con Potenza



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

#### DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

1. Reggio Calabria con Palmi
2. Locri con Palmi
3. Palmi con Locri e Reggio Calabria

#### DISTRETTO DI ROMA

1. Roma con Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo
2. Cassino con Frosinone
3. Civitavecchia con Roma e Viterbo
4. Frosinone con Cassino, Latina, Roma, Tivoli e Velletri
5. Latina con Frosinone, Roma e Velletri
6. Rieti con Roma e Tivoli
7. Tivoli con Frosinone, Rieti, Roma e Velletri
8. Velletri con Frosinone, Latina, Roma e Tivoli
9. Viterbo con Civitavecchia e Roma

#### DISTRETTO DI SALERNO

1. Salerno con Nocera Inferiore e Vallo della Lucania
2. Nocera Inferiore con Salerno
3. Vallo della Lucania con Salerno

#### DISTRETTO DI TORINO

1. Torino con Alessandria, Asti, Biella, Ivrea e Vercelli
2. Alessandria con Asti, Novara, Torino e Vercelli
3. Aosta con Ivrea
4. Asti con Alessandria, Cuneo, Torino e Vercelli
5. Biella con Ivrea, Novara, Torino e Vercelli
6. Cuneo con Asti
7. Ivrea con Aosta, Biella, Novara, Torino e Vercelli
8. Novara con Alessandria, Biella, Ivrea, Verbania e Vercelli
9. Verbania con Novara e Vercelli
10. Vercelli con Alessandria, Asti, Biella, Ivrea, Novara, Torino e Verbania

#### DISTRETTO DI TRENTO


1. Trento con Bolzano e Rovereto
2. Bolzano con Rovereto e Trento
3. Rovereto con Bolzano e Trento

#### DISTRETTO DI TRIESTE

1. Trieste con Gorizia e Udine

  
S.S

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



2. Gorizia con Trieste e Udine
3. Pordenone con Udine
4. Udine con Gorizia, Pordenone e Trieste

**DISTRETTO DI VENEZIA**

1. Venezia con Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza
2. Belluno con Treviso
3. Padova con Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza
4. Rovigo con Padova, Venezia e Vicenza
5. Treviso con Belluno, Padova e Venezia
6. Verona con Padova e Vicenza
7. Vicenza con Padova, Rovigo, Venezia e Verona



S.S.



S.

## I PRINCIPALI STRUMENTI PER IL GOVERNO DELLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE

### SCHEMA SINOTTICO

#### A) IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO:


- SUPPLENZA INTERNA
- SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE (TABELLE INFRADISTRETTUALI)
- MAGISTRATO DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE IN SOSTITUZIONE

#### B) IN CASO DI VACANZA NELL'ORGANICO O PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO:

- ASSEGNAZIONE INTERNA
- ASSEGNAZIONE CONGIUNTA INFRADISTRETTUALE (TABELLE INFRADISTRETTUALI)
- MAGISTRATO DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE IN ASSEGNAZIONE
- APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE
- APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE

#### C) IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO O AD ALTRA POSIZIONE TABELLARE:

- APPLICAZIONE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
- APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO




S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



- DESTINAZIONE IN SOSTITUZIONE DEL MAGISTRATO DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE

- APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO




S.S.


Com	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi dispone	Procedimento	Durata
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza o impedimento temporaneo di un magistrato (no vacanza del posto);</li> <li>- assenza superiore a 15 giorni originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile il ricorso al magistrato della pianta organica flessibile distrettuale;</li> <li>- assenza superiore a 30 giorni nei casi di congedo previsto dalla L. 53/2000 e succ. mod. (tutela maternità e paternità), ove non sia possibile il ricorso al magistrato della pianta organica flessibile distrettuale;</li> </ul>	<p>Magistrati del medesimo ufficio di quello assente o temporaneamente impedito con I valutazione di professionalità (salvo non sia possibile provvedere altrimenti)</p> <p><i>Eccezioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- magistrati di sorveglianza (salvo presso uffici di sorveglianza o per perseguire procedimenti in corso)</li> <li>- magistrati addetti ad uffici minorili (salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio e per impossibilità di far ricorso a magistrati di altri uffici o per perseguire procedimenti in corso)</li> <li>- magistrati assegnati a posti di organico di lavoro (se non per svolgere le medesime funzioni, salvo esigenze imprescindibili).</li> </ul>	<p>Presidente del Tribunale</p> <p>Procuratore della Repubblica</p> <p>uffici giudicanti</p> <p>uffici</p> <p>requirenti</p>	<p>Previsione di criteri automatici nelle tabelle degli uffici giudicanti o nei progetti organizzativi degli uffici requirenti</p> <p>1) <i>supplenza meramente esecutiva dei criteri della tabella o del progetto organizzativo e/o fino a 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decreto motivato;</li> <li>- solo per uffici giudicanti, trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere (non vi è trasmissione al CSM)</li> </ul> <p>2) <i>supplenza non meramente esecutiva dei criteri della tabella o del progetto organizzativo:</i></p> <p>2a) <i>se entro i 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decreto motivato;</li> <li>- solo per uffici giudicanti, trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere;</li> <li>- trasmissione al CSM solo se il parere del Consiglio giudiziario non è all'unanimità.</li> </ul> <p>2b) <i>se oltre i 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio (salvo ragioni di urgenza);</li> <li>- decreto motivato (variazione tabellare per gli uffici giudicanti);</li> <li>- trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere (uffici giudicanti) o presa d'atto (uffici requirenti);</li> <li>- trasmissione al CSM.</li> </ul>	<p>Non superior e a 6 mesi</p>




Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
<p><b>A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO</b></p> <p><b>Supplenza infradistrettual e (Tabelle infradistrettuali):</b> non riguarda solo uffici con uguale competenza</p>	<p>Vacanza/assenza/impedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- superiore a 7 giorni</li> <li>- non risolvibile con magistrati del medesimo ufficio</li> </ul>	<p>Tutti i magistrati del distretto con I valutazione di professionalità (salvo che non sia possibile provvedere altrimenti). I magistrati con funzioni semidirettive solo su posti omologhi degli uffici abbinati.</p> <p><i>Eccezioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capi degli uffici</li> <li>- magistrati con prole di età &lt; a 6 anni</li> <li>- magistrati con prole portatrice di handicap ex L. 104/1992 o che assistano un familiare con handicap accertato ex L. 104/92 (salvo disponibilità);</li> <li>- magistrati con documentati motivi di salute che possano impedire alcune attività di ufficio (salvo disponibilità)</li> <li>- magistrati DDA (salvo l'inserimento nella tabella non li distolga dalla trattazione dei procedimenti ex art. 51 c.p.p.)</li> <li>- magistrati onorari</li> </ul>	<p>Presidente appello (uffici giudicanti)</p> <p>Corte (uffici)</p> <p>Procuratore generale (uffici requirenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione;</li> <li>b) interlocazione con il dirigente dell'ufficio di provenienza;</li> <li>c) decreto motivato;</li> <li>d) trasmissione al Consiglio giudiziario e al CSM.</li> </ul>	


  
S.S.




Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO  <b>Magistrato della pianta organica flessibile in sostituzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ipotesi alternative e tassative:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- aspettativa per malattia o per altra causa (assenza superiore a 15 gg. continuativi);</li> <li>- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e succ. mod. (assenza superiore a un mese);</li> <li>- tramutamento ex art. 192 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;</li> <li>- sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;</li> <li>- esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.</li> </ul> </li> </ul>	Magistrato/i della pianta organica flessibile	CSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato al Presidente della Corte appello (uffici giudicanti) o al Procuratore generale (uffici requirenti)</li> <li>b) proposta di destinazione da parte del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale</li> <li>c) comunicazioni (anche al magistrato della pianta organica flessibile individuato per eventuali osservazioni)</li> <li>d) provvedimento del CSM (previo eventuale parere del Consiglio Giudiziario)</li> <li>e) comunicazione al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte appello o al Procuratore generale</li> </ul>	Correlata di all'esigenza di sostituzione indicata nel provvedimento del CSM



Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
Assegnazione interna (all'interno del medesimo ufficio)	Vacanza di organico - nelle more del concorso interno - ove le esigenze del settore/sezioni di destinazione siano imprescindibili e prevalenti rispetto al settore o sezione di provenienza	Tutti i magistrati dell'ufficio, salvo ragioni di particolare urgenza	Dirigente dell'ufficio	a) interpellato (rivolto a tutti i magistrati dell'ufficio, salvo ragioni di particolare urgenza) b) decreto motivato secondo la procedura di cui al par. 38 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti e quella ex art. 9 co. 2 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura per gli uffici requirenti.	90 giorni, prorogabili per ulteriori 90 giorni per le esigenze di servizio
Assegnazione congiunta infradistrettuale e (Tabelle infradistrettuali): riguarda solo uffici con uguale attribuzione o competenze	Carenza organica superiore al 20%, ovvero sopravvenienze straordinarie temporanee ovvero situazioni incompatibilità funzionali dei magistrati	Tutti i magistrati del distretto che abbiano conseguito la valutazione o, in difetto, abbiano prestato servizio per almeno un anno nell'ufficio di titolarità. I magistrati con funzioni semidirettive solo su posti omologhi degli uffici abbinati. <i>Eccezioni:</i> - capi degli uffici - magistrati con prole di età < a 6 anni - magistrati con prole portatrice di handicap ex L. 104/1992 o che assistano un familiare con handicap accertato ex L. 104/92 (salvo disponibilità) - magistrati con documentati motivi di salute che possano impedire alcune attività di ufficio (salvo disponibilità) - magistrati DDA (salvo l'inserimento nella tabella non li distolga dalla trattazione dei procedimenti ex art. 51 c.p.p.) - magistrati onorari	Presidente appello (uffici giudicanti) Procuratore generale (uffici requirenti)	a) richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione b) interlocazione con il dirigente dell'ufficio di provenienza c) decreto motivato d) consenso del magistrato designato se l'assegnazione è pari o superiore a 6 mesi e) trasmissione al Consiglio giudiziario per parere f) trasmissione al CSM, a meno che il decreto sia meramente esecutivo delle tabelle.	Dopo 6 mesi può essere disposta solo con il consenso del magistrato designato.

B) VACANZA NELL' ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL' UFFICIO



 Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
<b>B) VACANZA NELL' ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL' UFFICIO</b>  <b>Magistrato della pianta organica flessibile in assegnazione</b>	Condizioni critiche di rendimento ai sensi del D.M. giustizia 27.12.2021	Magistrato/i della pianta organica flessibile	CSM	a) segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato al Presidente della Corte appello (uffici giudicanti) o al Procuratore generale (uffici requirenti) b) proposta di destinazione da parte del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale c) comunicazioni (anche al magistrato della pianta organica flessibile individuato per eventuali osservazioni) d) parere del Consiglio Giudiziario e) parere del Ministro della giustizia f) provvedimento del CSM g) comunicazione al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte appello o al Procuratore generale e al magistrato interessato.  <i>Lo stesso procedimento - come descritto nelle lettere da b) a g) - si applica anche ove sia il Consiglio a rilevare la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione</i>	Non inferiore a 1 anno (salve le deroghe di cui all'art. 148, comma 2 della circolare)


	<p><b>Applicazione infradistrettuale</b> (sussidiaria rispetto a: -supplenza anche infradistrettuale, - assegnazione interna, - coassegnazione infradistrettuale, - magistrato della pianta organica flessibile)</p>	<p>Necessità di sopperire a vacanze organico o provvedere ad un suo potenziamento; imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione (indipendente dall'assenza/i impedimento dei magistrati o dall'integrale copertura di organico)</p>	<p>Tutti i magistrati in servizio. Anche i magistrati che non hanno conseguito la I valutazione di professionalità se: non sia possibile provvedere con magistrati con valutazione più elevata; sia trascorso un anno dalla presa di possesso; debbano svolgere esclusivamente le funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.</p> <p><b>Eccezioni:</b> - magistrati con funzioni direttive e semidirettive (salvo artt. 107 e 108 circ., nonché i magistrati che svolgono funzioni semidirettive in soprannumero) - magistrati DDA (fuori dei casi ex art. 171 circ. e salvo che, per motivate e comprovate esigenze di servizio, d'intesa col Procuratore della Repubblica, non sia possibile provvedere altrimenti) - magistrati di sorveglianza, magistrati addetti ad uffici minorili o assegnati a posti di organico di lavoro, salvo le ipotesi in cui è consentita la supplenza (v. <i>supra</i>) - magistrati onorari</p>	<p>Presidente Corte appello (uffici giudicanti) Procuratore generale (uffici requirenti)</p>	<p>a) interpellato (salvo ragioni di particolare urgenza) ma con consenso solo quando superi i 6 mesi b) schema decreto motivato comunicato al destinatario e al Consiglio Giudiziario c) eventuali osservazioni entro 5 gg. d) parere preventivo del Consiglio giudiziario nei 7 gg. successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto e) decreto motivato (immediatamente esecutivo se il parere del Consiglio giudiziario è favorevole) f) trasmissione al CSM</p>	<p>1 anno, prorogabile di un ulteriore anno in casi di necessità dell'ufficio. In casi di eccezionale rilevanza proroga fino a 1 ulteriore anno per i procedimenti relativi a reati ex art. 51, comma 3 bis c.p.p.</p>
--	--	---	--	--	---	--

Csm

Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025

## Caratteristiche

Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
<p><b>B) VACANZA NELL' ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL' UFFICIO</b></p> <p><b>Applicazione extradistrettuale</b> (sussidiaria rispetto a: supplenza anche infradistrettuale, assegnazione interna, coassegnazione infradistrettuale, magistrato della pianta organica flessibile distrettuale; applicazione infradistrettuale)</p>	<p>- Imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione rispetto a quelle di provenienza</p> <p>- Indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico (ma la scoperta del distretto, distinta per funzioni giudicanti o requirenti, non può essere inferiore alla scoperta nazionale determinata dal CSM alla data della richiesta)</p> <p>- Per i procedimenti ex art. 51, comma 3 bis, c.p.c. solo ove i magistrati dell'ufficio richiedente siano incompatibili</p>	<p>Tutti i magistrati in servizio. Ove non sia possibile provvedere con magistrati con valutazione più elevata, anche i magistrati che non hanno conseguito la I valutazione di professionalità, ma solo dopo il primo anno dalla presa di possesso e per svolgere esclusivamente le funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.</p> <p><i>Eccezioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- magistrati appartenenti a distretti con magistrati in entrata;</li> <li>- magistrati con funzioni direttive e semidirettive</li> <li>- magistrati DDA</li> <li>- magistrati delle piante organiche flessibili disrettuali (salvo in ipotesi di prosecuzione processi a seguito di trasferimento)</li> <li>- magistrati trasferiti di ufficio anche a seguito di disponibilità ex L. 133/1998 e succ. mod. (prima che siano decorsi quattro anni dalla presa di possesso)</li> </ul>	CSM	<p>a) richiesta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministro della giustizia <i>ovvero</i></li> <li>- Presidente Corte appello – uffici giudicanti</li> <li>- Procuratore generale – uffici requirenti;</li> </ul> <p>b) interpellato da parte della VII Commissione del CSM;</p> <p>c) dichiarazione disponibilità;</p> <p>d) parere del Dirigente dell'ufficio cui appartiene il magistrato disponibile;</p> <p>e) parere del Consiglio giudiziario del distretto in cui opera il magistrato disponibile (entro 15 o 7 giorni dalla richiesta a seconda del distretto destinatario dell'applicazione)</p> <p>In caso di interpellato deserto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuale rinnovo interpellato;</li> <li>- eventuale applicazione d'ufficio previo parere del Presidente Corte appello (uffici giudicanti) o Procuratore generale (uffici requirenti) ove ha sede l'ufficio ove opera il magistrato da applicare.</li> </ul>	<p>1 anno, prorogabile, in casi di necessità, per un periodo non superiore a 1 ulteriore anno. In casi di eccezionale rilevanza fino a 1 ulteriore anno per i procedimenti relativi ai reati ex art. 51, comma 3 bis c.p.p. in fase dibattimentale.</p>



 Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



Caratteristiche					
Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
Applicazione all'interno del nel medesimo ufficio	Necessità di definire uno/più procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria.	Magistrato del settore penale trasferito ad altra posizione tabellare	Dirigente dell'ufficio	decreto motivato	
Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento	Necessità di definire uno/più procedimenti già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. Inoltre, in caso di applicazione di magistrato requirente, necessità di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite.	Magistrato trasferito ad altro ufficio del medesimo distretto del settore penale	Presidente Corte appello (uffici giudicanti) Procuratore generale (uffici requirenti)	a) richiesta del Dirigente dell'ufficio di provenienza b) acquisizione da parte del Presidente CdA o del P.G. del parere del Dirigente dell'ufficio di destinazione c) decreto motivato d) trasmissione al CSM	
Applicazione extradistrettuale e a seguito di trasferimento	Necessità di definire uno/più procedimenti già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. Inoltre, in caso di applicazione di magistrato requirente, necessità di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite.	Magistrato trasferito ad altro ufficio di altro distretto del settore penale	CSM	a) richiesta del: - Presidente Corte appello - uffici giudicanti; - Procuratore generale - uffici requirenti; b) acquisizione da parte del CSM del parere del Dirigente dell'ufficio di destinazione	

C) TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO O POSIZIONE TABELLARE



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

## INDICE ANALITICO

### APPLICAZIONE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO


- Criteri e presupposti, art. 16

### APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

- Ambito di applicazione, art. 149
- Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti, art. 151
- Approvazione del Consiglio superiore della magistratura, art. 159
- Assegnazione congiunta- del procedimento, art. 150
- Competenza del Procuratore generale presso la Corte d'appello, art. 158
- Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, art. 157
- Durata dell'applicazione, art. 152
- Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo, art. 154
- Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, art. 153
- Magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello, Divieto di applicazione, art. 156
- Magistrati di altre Procure della Repubblica, art. 155
- Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione, art. 160

### APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE

- Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale, art. 112
- Applicazione dello stesso magistrato, art. 130
- Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento, art. 18
- Magistrato trasferito in altro distretto, art. 131
- Magistrato requirente trasferito in altro distretto, art. 132
- Applicazione extradistrettuale d'ufficio, art. 124
- Applicazione extradistrettuale. Rinvio art. 15
- Competenza, art. 115
- Compiti dell'applicato, art. 111
- Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione, art. 121



S.S.




S.

- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 122
- Dichiarazione di disponibilità, art. 118
- Revoca della disponibilità all'applicazione, art. 123
- Durata dell'applicazione, art. 126
- Interpello, art. 117
- Applicazione e Legittimazione, art. 114
- Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale, art. 110
- Parere del Consiglio giudiziario, art. 120
- Parere del dirigente dell'ufficio giudiziario, art. 119
- Presupposti per l'applicazione extradistrettuale, art. 109
- Proroga, art. 127
- Proroga, Richiesta, art. 128
- Richiesta di applicazione extradistrettuale, art. 116
- Sospensione, art. 129
- Supplenza sul ruolo del magistrato applicato, art. 113
- Variazioni della tabella del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione, art. 125

#### APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE

- Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati, art. 90
- Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale, art. 89
- Applicazione dello stesso magistrato, art. 105
- Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in assegnazione, art. 13
- Applicazione infradistrettuale, Presupposti, art. 83
- Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento, art. 17
- Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto, art. 107
- Magistrato requirente trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto, art. 108
- Competenza, art. 97
- Compiti dell'applicato, art. 88
- Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale, art. 99
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 100
- Durata dell'applicazione infradistrettuale, art. 104
- Interpello, art. 98
- Legittimazione, art. 92



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

- Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive, art. 87
- Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale, art. 84
- Magistrati della direzione distrettuale antimafia, art. 85
- Magistrati onorari, art. 86
- Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura, art. 102
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 100
- Sospensione dell'applicazione, art. 106
- Supplenza sul ruolo del magistrato applicato, art. 91
- Uffici requirenti SEZIONE II
- Applicazione negli uffici requirenti, art. 93
- Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli procedimenti, art. 95
- Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale, art. 94
- Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto, Rinvio, art. 96
- Variazioni della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione, art. 103

#### APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

- Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale, art. 161
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 162
- Durata, art. 164
- Limiti, art. 163
- Rinnovo, art. 165
- Sospensione, art. 166

#### ASSEGNAZIONE CONGIUNTA

- Assegnazione congiunta per singole materie o per singole fasi procedurali, art. 73
- Collegi, art. 76
- Competenza, art. 77
- Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati, art. 80
- Definizione, art. 12



<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



- Individuazione dei magistrati destinati all'assegnazione congiunta, art. 78
- Magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza ultradecennale, art. 72
- Magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità, art. 74
- Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura, art. 81
- Presupposti, art. 71
- Provvedimento di assegnazione congiunta, art. 79
- Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente, art. 75
- Variazione tabellare, art. 82

## SEZ II

### VACANZA NELL'ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO

- Assegnazione interna, definizione, art. 11
- Assegnazione a tempo pieno o parziale, art. 45
- Criteri per la scelta del magistrato da indicare nell'interpello, art. 48
- Criteri per la scelta del magistrato da osservare nel provvedimento di assegnazione art. 49
- Decreto di assegnazione interna, art. 50
- Durata, art. 46
- Interpello, art. 47
- Presupposti, art. 44

### CIRCOLARE

- Ambito di applicazione, art. 1
- Sostituzione di circolari precedenti, art. 173

### COLLEGI GIUDICANTI

- Composizione, art. 5

### CONGELAMENTO DEL RUOLO

- Criteri, art. 4



S.S.



S.

#### DISPOSIZIONI SPECIALI


- Avocazione per mancato esercizio dell'azione penale, art. 171
- Corte di assise, art. 167
- Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro, art. 170
- Uffici di sorveglianza, art. 168
- Uffici giudiziari della provincia di Bolzano, art. 172
- Uffici minorili, art. 169

#### MAGISTRATI DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE

- Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, art. 133
- Destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione, art. 134
- Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in sostituzione, art. 10
- Proroga della destinazione per taluni procedimenti, art. 135
- Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, art. 137
- Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in assegnazione, art. 144
- Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in sostituzione, art. 139
- Procedimento per la destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, art. 140
- Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati, art. 138
- Criteri di priorità per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, art. 146
- Procedimento per la destinazione in assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, art. 145
- Divieto di contemporanea assegnazione in più uffici, art. 143
- Presupposti per la destinazione in sostituzione, art. 136
- Presupposti per la destinazione in sostituzione: le condizioni critiche di rendimento, art. 142
- Esigenze di sostituzione in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, art. 141
- Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in assegnazione, art. 13
- Criteri di priorità tra destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione, art. 147
- Durata della destinazione in assegnazione, art. 148
- Modifica delle precedenti destinazioni, art. 148 bis

#### STRUMENTI PER IL GOVERNO DELLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE

- Presupposti e classificazione, art. 3



<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



#### SUPPLENZA, DISPOSIZIONI GENERALI

- Casi, art. 23
- Collegi, art. 26
- Compiti del supplente, art. 25
- Durata, art. 27
- Magistrati onorari, art. 21
- Magistrati professionali, art. 20
- Proposte tabellari e progetti organizzativi, art. 22
- Supplenza infradistrettuale, art. 24

#### SUPPLENZA ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO


- Competenza, art. 28
- Consenso del magistrato designato, art. 29
- Definizione, art. 8
- Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei progetti organizzativi, art. 31
- Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, art. 34
- Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle, art. 33
- Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, art. 30
- Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura, art. 36
- Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti, art. 35
- Variazione tabellare, art. 32

#### SUPPLENZA DEI COMPONENTI PRIVATI DI ORGANI GIUDIZIARI SPECIALIZZATI

- Criteri, art. 43

#### SUPPLENZA DEI TITOLARI DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE

- Supplenza del Presidente della Corte d'appello o del Presidente del Tribunale, art. 37
- Supplenza del Presidente di sezione della Corte d'appello o del Tribunale, art. 38
- Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti, art. 39



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

#### SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE

- Collegi, art. 65
- Competenza, art. 66
- Criteri per la destinazione in supplenza e durata, art. 67
- Presupposti, art. 62
- Provvedimento di supplenza infradistrettuale, art. 68
- Rinvio alla disciplina per la supplenza interna, art. 70
- Ruolo del magistrato sostituito, art. 63
- Definizione, art. 9
- Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, art. 69
- Vincolo della medesima competenza, Non operatività, art. 64

#### SUPPLENZA NELLA CORTE D' APPELLO


- Criteri, art. 41
- Supplenza esterna, art. 42

#### SUSSIDIARIETA

- Principio, art. 2


#### TABELLA INFRADISTRETTUALE

- Attuazione, art. 7
- Criteri per l'assegnazione degli affari, art. 56
- Individuazione degli uffici, art. 51
- Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle, art. 59
- Magistrati con funzioni semidirettive, art. 57
- Magistrati con prole di età inferiore a sei anni, art. 58
- Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta, art. 54
- Magistrati della Direzione distrettuale antimafia, art. 61



S.S.


<i>Es</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



- Magistrati onorari, art. 60
- Presupposti per l'operatività dell'istituto della coassegnazione, art. 55
- Procedimento, art. 52
- Riunioni per la formazione delle tabelle, art. 53
- Tabelle infradistrettuali, definizione, art. 6


#### ULTRADECENNALITÀ

- proroga, art. 19




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.

<p><b>Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.</b>  <i>(Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022)</i></p>	<p><b>Modifiche alla Circolare</b></p>
<b>TITOLO I</b>	<b>TITOLO I</b>
<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>PRINCIPI COMUNI</b>
<b>Capo I</b>	<b>Capo I</b>
<b>Disposizioni generali</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>Sezione I</b>	<b>Sezione I</b>
<b>Oggetto e ambito di applicazione</b>	<b>Oggetto e ambito di applicazione</b>
<b>Articolo 1</b>	<b>Articolo 1</b>
<i>Ambito di applicazione della circolare</i>	<i>Ambito di applicazione della circolare</i>
<p>1. La presente circolare disciplina gli istituti delle supplenze, delle assegnazioni e delle applicazioni per gli uffici giudicanti e requirenti al fine di assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in caso di assenza od impedimento del magistrato titolare del procedimento, di carenze di organico o di ulteriori esigenze di servizio dell'ufficio, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico.</p>	<p>1. La presente circolare disciplina gli istituti delle supplenze, delle assegnazioni e delle applicazioni per gli uffici giudicanti e requirenti al fine di assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in caso di assenza od impedimento del magistrato titolare del procedimento, di carenze di organico o di ulteriori esigenze di servizio dell'ufficio, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico.</p>
<b>Articolo 2</b>	<b>Articolo 2</b>
<i>Sussidiarietà</i>	<i>Sussidiarietà</i>
<p>1. Il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale deve essere assicurato utilizzando, ove possibile, le risorse interne all'ufficio.</p> <p>2. Il ricorso a risorse esterne è disciplinato dagli istituti definiti dalla presente circolare.</p>	<p>1. Il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale deve essere assicurato utilizzando, ove possibile, le risorse interne all'ufficio.</p> <p>2. Il ricorso a risorse esterne è disciplinato dagli istituti definiti dalla presente circolare.</p>
<b>Articolo 3</b>	<b>Articolo 3</b>
<i>Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative</i>	<i>Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative</i>



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

<p>1. Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:</p> <p>a) in caso di assenza o impedimento temporaneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- supplenza interna;</li> <li>- supplenza infradistrettuale;</li> <li>- magistrato della pianta organica flessibile in sostituzione, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II;</li> </ul> <p>b) in caso di vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegnazione interna;</li> <li>- assegnazione congiunta infradistrettuale;</li> <li>- magistrato della pianta organica flessibile in assegnazione, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III;</li> <li>- applicazione infradistrettuale;</li> <li>- applicazione extradistrettuale;</li> </ul> <p>c) in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione all'interno del medesimo ufficio;</li> <li>- applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento;</li> <li>- applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento;</li> </ul> <p>d) in caso di ultradecennalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proroga.</li> </ul>	<p>1. Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:</p> <p>a) in caso di assenza o impedimento temporaneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- supplenza interna;</li> <li>- supplenza infradistrettuale;</li> <li>- magistrato della pianta organica flessibile in sostituzione, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II;</li> </ul> <p>b) in caso di vacanza nell'organico o per il potenziamento dell'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegnazione interna;</li> <li>- assegnazione congiunta infradistrettuale;</li> <li>- magistrato della pianta organica flessibile in assegnazione, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III;</li> <li>- applicazione infradistrettuale;</li> <li>- applicazione extradistrettuale;</li> </ul> <p>c) in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione all'interno del medesimo ufficio;</li> <li>- applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento;</li> <li>- <b>destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II</b></li> <li>- applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento;</li> </ul> <p>d) in caso di ultradecennalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proroga.</li> </ul>
<p>Articolo 4</p>	<p>Articolo 4</p>
<p><i>Congelamento del ruolo</i></p>	<p><i>Congelamento del ruolo</i></p>
<p>1. Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria.</p>	<p>1 Nei casi di <del>mancanza</del> <b>vacanza, assenza o impedimento del magistrato, giudicante e requirente</b>, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria.</p>
<p>2. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e va immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della</p>	<p>2. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e va immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della</p>




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



magistratura, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per assenza dei presupposti.	magistratura, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per assenza dei presupposti.
<b>Articolo 5</b>	<b>Articolo 5</b>
<i>Composizione dei collegi giudicanti</i>	<i>Composizione dei collegi giudicanti</i>
1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.	1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.
2. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.	2. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.
3. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.	3. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.
4. I limiti di cui ai commi precedenti non riguardano le ipotesi di applicazione di cui al titolo I, capo IV, in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare.	4. I limiti di cui ai commi precedenti non riguardano le ipotesi di applicazione di cui al titolo I, capo IV in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare.
<b>Sezione II</b>	<b>Sezione II</b>
<i>Tabelle infradistrettuali</i>	<i>Tabelle infradistrettuali</i>
<b>Articolo 6</b>	<b>Articolo 6</b>
<i>Tabelle infradistrettuali</i>	<i>Tabelle infradistrettuali</i>
1. Le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti sono istituite al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari e ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui al titolo IV, capo I, sezione II.	1. Le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti sono istituite al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari e ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui al titolo IV, capo I, sezione II.
2. Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio.	2. Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio.
3. Tali tabelle non riguardano gli uffici con competenza estesa all'intero distretto.	3. Tali tabelle non riguardano gli uffici con competenza estesa all'intero distretto.
<b>Articolo 7</b>	<b>Articolo 7</b>
<i>Attuazione delle tabelle infradistrettuali</i>	<i>Attuazione delle tabelle infradistrettuali</i>




S.S.

Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.

1. Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante l'assegnazione congiunta e la supplenza infradistrettuale.	1. Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante l'assegnazione congiunta e la supplenza infradistrettuale.
2. Non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l'utilizzo della assegnazione congiunta o della supplenza.	2. Non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l'utilizzo della assegnazione congiunta o della supplenza.
3. La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.	3. La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.
4. La medesima tabella deve altresì prevedere supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.	4. La medesima tabella deve altresì prevedere supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.
<b>Capo II</b>	<b>Capo II</b>
<b>Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative</b>	<b>Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative</b>
<b>Sezione I</b>	<b>Sezione I</b>
<i>Assenza o impedimento temporaneo</i>	<i>Assenza o impedimento temporaneo</i>
Articolo 8	Articolo 8
<i>Supplenza interna</i>	<i>Supplenza interna</i>
1. La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.	1. La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.
2. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.	2. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.
3. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio, individuabile secondo criteri predeterminati, in base alla disciplina di cui al titolo II.	3. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio, individuabile secondo criteri predeterminati, in base alla disciplina di cui al titolo II.
Articolo 9	Articolo 9
<i>Supplenza infradistrettuale</i>	<i>Supplenza infradistrettuale</i>
1. La supplenza è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal	1. La supplenza è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal



S.S.

Csm. Roma 15/10/2025  
Protocollo P16516/2025



Procuratore generale per gli uffici requirenti nei casi in cui la mancanza o l'impedimento siano destinati a protrarsi per più di sette giorni e non si possa fare ricorso ai magistrati del medesimo ufficio.	Procuratore generale per gli uffici requirenti nei casi in cui la <del>mancanza</del> l'assenza o l'impedimento siano destinati a protrarsi per più di sette giorni e non si possa fare ricorso ai magistrati del medesimo ufficio.
2. L'individuazione di un magistrato di un ufficio diverso dello stesso distretto può avvenire tenendo conto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo II.	2. L'individuazione di un magistrato di un ufficio diverso dello stesso distretto può avvenire tenendo conto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo II.
<b>Articolo 10</b>	<b>Articolo 10</b>
<i>Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in sostituzione</i>	<i>Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in sostituzione</i>
1. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato in sostituzione di un magistrato in uno degli uffici del distretto in base alla disciplina di cui al titolo VII.	1. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato in sostituzione di un magistrato in uno degli uffici del distretto in base alla disciplina di cui al titolo VII.
<b>Sezione II</b>	<b>Sezione II</b>
<i>Vacanza nell'organico o potenziamento dell'ufficio</i>	<i>Vacanza nell'organico o potenziamento dell'ufficio</i>
<b>Articolo 11</b>	<b>Articolo 11</b>
<i>Assegnazione interna</i>	<i>Assegnazione interna</i>
1. L'assegnazione interna è l'istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell'organico, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.	1. L'assegnazione interna è l'istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell'organico, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.
2. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore, all'interno del medesimo ufficio, nelle more dell'espletamento del concorso interno.	2. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore, all'interno del medesimo ufficio, nelle more dell'espletamento del concorso interno.
3. L'assegnazione interna è disciplinata nel titolo III.	3. L'assegnazione interna è disciplinata nel titolo III.
<b>Articolo 12</b>	<b>Articolo 12</b>
<i>Assegnazione congiunta infradistrettuale</i>	<i>Assegnazione congiunta infradistrettuale</i>
1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici	1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte




S.S.

Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



<p>giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati e determina l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.</p>	<p>d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati e determina l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.</p>
<p>2. È consentita la coassegnazione di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.</p>	<p>2. È consentita <del>la coassegnazione</del> <b>l'assegnazione congiunta</b> di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.</p>
<p>3. È consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali.</p>	<p>3. È consentita <del>la coassegnazione</del> <b>l'assegnazione congiunta</b> per singole materie o per singole fasi procedimentali.</p>
<p>4. L'assegnazione congiunta per un periodo superiore a sei mesi può essere disposta solo col consenso del magistrato designato.</p>	<p>4. L'assegnazione congiunta per un periodo superiore a sei mesi può essere disposta solo col consenso del magistrato designato.</p>
<p>5. L'assegnazione congiunta è disciplinata nel titolo IV, capo III.</p>	<p>5. L'assegnazione congiunta è disciplinata nel titolo IV, capo III.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Articolo 13</p>
<p><i>Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in assegnazione</i></p>	<p><i>Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in assegnazione</i></p>
<p>1. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato in assegnazione ad uno degli uffici del distretto che versi in condizioni critiche di rendimento in base alla disciplina di cui al titolo VII.</p>	<p>1. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato in assegnazione ad uno degli uffici del distretto che versi in condizioni critiche di rendimento in base alla disciplina di cui al titolo VII.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Articolo 14</p>
<p><i>Applicazione infradistrettuale</i></p>	<p><i>Applicazione infradistrettuale</i></p>
<p>1. L'applicazione è l'istituto al quale si fa ricorso per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione, allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio o dalla integrale copertura del relativo organico.</p>	<p>1. L'applicazione è l'istituto al quale si fa ricorso per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione, allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio o dalla integrale copertura del relativo organico.</p>
<p>2. Essa comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea, per un periodo non superiore di regola, nel massimo, a due anni, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio</p>	<p>2. Essa comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea, per un periodo non superiore di regola, nel massimo, a due anni, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio</p>




S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



diverso da quello di appartenenza.	diverso da quello di appartenenza.
3. L'applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere all'assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali o alla destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III.	3. L'applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere all'assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali o alla destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III.
4. L'applicazione infradistrettuale è disciplinata nel titolo V.	4. L'applicazione infradistrettuale è disciplinata nel titolo V.
Articolo 15	Articolo 15
<i>Applicazione extradistrettuale.Rinvio</i>	<i>Applicazione extradistrettuale.Rinvio</i>
1. Il ricorso all'applicazione extradistrettuale è sussidiario rispetto all'applicazione infradistrettuale e può essere disposto nei casi in cui non sia possibile risolvere le esigenze di servizio con i magistrati che già operano nel medesimo distretto di Corte d'appello	1. Il ricorso all'applicazione extradistrettuale è sussidiario rispetto all'applicazione infradistrettuale e può essere disposto nei casi in cui non sia possibile risolvere le esigenze di servizio con i magistrati che già operano nel medesimo distretto di Corte d'appello
2. L'applicazione extradistrettuale è disciplinata nel titolo VI.	2. L'applicazione extradistrettuale è disciplinata nel titolo VI.
Sezione III	Sezione III
<i>Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare</i>	<i>Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare</i>
Articolo 16	Articolo 16
<i>Applicazione all'interno del medesimo ufficio</i>	<i>Applicazione all'interno del medesimo ufficio</i>
1. Il magistrato trasferito ad altra posizione tabellare subentra nel nuovo ruolo lasciando quello precedente.	1. Il magistrato trasferito ad altra posizione tabellare subentra nel nuovo ruolo lasciando quello precedente.
2. I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, ove necessario, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria, che dovranno essere portati a termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.	2. I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, ove necessario, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali già incardinati <b>con la fissazione dell'udienza</b> innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria, <b>per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione</b> , che dovranno essere portati a termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.


	subentra.
<b>Articolo 17</b>	<b>Articolo 17</b>
<i>Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento</i>	<i>Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento</i>
1. In caso di trasferimento ad altro ufficio del medesimo distretto può essere disposta l'applicazione infradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente..	1. In caso di trasferimento ad altro ufficio del medesimo distretto può essere disposta l'applicazione infradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati <b>con la fissazione dell'udienza</b> innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria <b>per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione.</b> I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108.	2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108.
<b>Articolo 18</b>	<b>Articolo 18</b>
<i>Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento</i>	<i>Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento</i>
1. In caso di trasferimento ad altro ufficio di altro distretto può essere disposta l'applicazione extradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.	1. In caso di trasferimento ad altro ufficio di altro distretto può essere disposta l'applicazione extradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati <b>con la fissazione dell'udienza</b> innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria <b>per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione.</b> I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 131 e 132.	2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 131 e 132.
<b>Sezione IV</b>	<b>Sezione IV</b>
<i>Proroga per ultradecennalità</i>	<i>Proroga per ultradecennalità</i>



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
Protocollo P16516/2025

Articolo 19	Articolo 19
<i>Proroga</i>	<i>Proroga</i>
1. La proroga per la definizione dei processi pendenti in caso di scadenza del termine di permanenza massimo è disciplinata dall'articolo 157 della circolare sulle tabelle.	1. La proroga per la definizione dei processi pendenti in caso di scadenza del termine di permanenza massimo è disciplinata dall'articolo-151 della circolare sulle tabelle.
Articolo 20	Articolo 20
<i>Requisiti dei magistrati professionali a cui possono essere affidati compiti di supplenza</i>	<i>Requisiti dei magistrati professionali a cui possono essere affidati compiti di supplenza</i>
1. Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza i magistrati professionali in possesso della prima valutazione di professionalità.	1. Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza i magistrati professionali in possesso della prima valutazione di professionalità.
2. Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti.	2. Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti.
Articolo 21	Articolo 21
<i>Utilizzazione dei magistrati onorari</i>	<i>Utilizzazione dei magistrati onorari</i>
1. L'utilizzazione dei magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.	1. L'utilizzazione dei magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 22	Articolo 22
<i>Indicazione dei supplenti nelle proposte tabellari e nei progetti organizzativi</i>	<i>Indicazione dei supplenti nelle proposte tabellari e nei progetti organizzativi</i>
1. Le proposte tabellari e i progetti organizzativi devono indicare i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.	1. Le proposte tabellari e i progetti organizzativi devono indicare i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di <del>mancanza</del> assenza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.
2. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità di scelta del supplente.	2. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità di scelta del supplente.
Articolo 23	Articolo 23



S.S.

<i>Es</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

<i>Casi di supplenza</i>	<i>Casi di supplenza</i>
<p>1. Si può fare ricorso alla supplenza nei casi di:</p> <p>a) assenza o impedimento temporanei;</p> <p>b) assenza superiore a quindici giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione in sostituzione di magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II;</p> <p>c) assenza superiore a trenta giorni nei casi di congedo previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53e successive modifiche, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione in sostituzione di magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II.</p>	<p>1. Si può fare ricorso alla supplenza nei casi di:</p> <p>a) assenza o impedimento temporanei;</p> <p>b) assenza superiore a quindici giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione in sostituzione di magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II;</p> <p>c) assenza superiore a trenta giorni nei casi di congedo previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53e successive modifiche, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione in sostituzione di magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II.</p>
<i>Articolo 24</i>	<i>Articolo 24</i>
<i>Supplenza infradistrettuale</i>	<i>Supplenza infradistrettuale</i>
<p>1. Qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni si può fare ricorso anche alla supplenza infradistrettuale secondo le disposizioni di cui al titolo V, capo II.</p>	<p>1. Qualora la <del>mancanza</del> l'assenza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni si può fare ricorso anche alla supplenza infradistrettuale secondo le disposizioni di cui al titolo V, capo II.</p>
<i>Articolo 25</i>	<i>Articolo 25</i>
<i>Compiti del supplente</i>	<i>Compiti del supplente</i>
<p>1. La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle, nei progetti organizzativi oppure a norma di legge determina il subentro immediato del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.</p>	<p>1. La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle, nei progetti organizzativi oppure a norma di legge determina il subentro immediato del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.</p>
<p>2. Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni della tabella o del progetto organizzativo e i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.</p>	<p>2. Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni della tabella o del progetto organizzativo e i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.</p>



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.


<b>Articolo 26</b>	<b>Articolo 26</b>
<i>Collegi</i>	<i>Collegi</i>
1. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.	1. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all'ufficio ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.
<b>Articolo 27</b>	<b>Articolo 27</b>
<i>Durata della supplenza</i>	<i>Durata della supplenza</i>
1. La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.	1. La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.
2. Il provvedimento di supplenza deve prevedere il termine della sostituzione, anche con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.	2. Il provvedimento di supplenza deve prevedere il termine della sostituzione, anche con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.
<b>Capo II</b>	<b>Capo II</b>
<b>Supplenza all'interno del medesimo ufficio</b>	<b>Supplenza all'interno del medesimo ufficio</b>
<b>Sezione I</b>	<b>Sezione I</b>
<i>Procedimento</i>	<i>Procedimento</i>
<b>Articolo 28</b>	<b>Articolo 28</b>
<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
1. Nelle proposte di tabelle e nei progetti organizzativi devono essere analiticamente indicati i criteri oggettivi per l'individuazione del supplente in riferimento all'assenza o all'impedimento di ciascun magistrato dell'ufficio.	1. Nelle proposte di tabelle e nei progetti organizzativi devono essere analiticamente indicati i criteri oggettivi per l'individuazione del supplente in riferimento all'assenza o all'impedimento di ciascun magistrato dell'ufficio.
2. La supplenza all'interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ufficio.	2. La supplenza all'interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ufficio.
<b>Articolo 29</b>	<b>Articolo 29</b>
<i>Consenso del magistrato designato quale supplente</i>	<i>Consenso del magistrato designato quale supplente</i>
1. L'adozione del provvedimento di supplenza non richiede il consenso del magistrato designato.	1. L'adozione del provvedimento di supplenza non richiede il consenso del magistrato designato.


  
S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025


  
S.

Articolo 30	Articolo 30
<i>Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo</i>	<i>Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo</i>
1. La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, e sia inferiore a sessanta giorni, è disposta con provvedimento motivato che indica le ragioni di individuazione del supplente.	1. La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, e sia inferiore a sessanta giorni, è disposta con provvedimento motivato che indica le ragioni di individuazione del supplente.
2. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.	2. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato <del>mancante</del> -assente o impedito.
Articolo 31	Articolo 31
<i>Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei progetti organizzativi</i>	<i>Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei progetti organizzativi</i>
1. Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato un interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio.	1. Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato un interpello con comunicazione ai magistrati dell'ufficio.
2. I magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare la propria disponibilità, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione	2. I magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare la propria disponibilità, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione
3. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.	3. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.
4. Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello.	4. Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello.
Articolo 32	Articolo 32
<i>Presupposti per il procedimento di variazione tabellare</i>	<i>Presupposti per il procedimento di variazione tabellare</i>



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.

<p>1. Per gli uffici giudicanti, le supplenze di durata superiore a sessanta giorni ovvero che rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, eventualmente mediante provvedimenti urgenti e immediatamente esecutivi.</p>	<p>1. Per gli uffici giudicanti, le supplenze di durata superiore a sessanta giorni ovvero che rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle <del>o dei turni di servizio</del>, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, <b>da inserire nel sistema informatico eventualmente mediante provvedimenti urgenti e immediatamente esecutivi.</b></p>
<p>2. Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.</p>	<p>2. Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.</p>
<p>Articolo 33</p>	<p>Articolo 33</p>
<p><i>Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle</i></p>	<p><i>Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle</i></p>
<p>1. Il provvedimento di supplenza, se adottato in deroga alle tabelle, deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare:</p> <p>a) il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza o dell'impedimento;</p> <p>b) le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio e alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati negli articoli 21, 22 e 23;</p> <p>c) il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nell'articolo 28;</p> <p>d) le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.</p>	<p>1. Il provvedimento di supplenza, se adottato in deroga alle tabelle, deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare:</p> <p>a) il magistrato <del>mancante</del> <b>assente</b> o impedito e le ragioni dell'assenza o dell'impedimento;</p> <p>b) le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio e alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati negli articoli 21, 22 e 23;</p> <p>c) il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza <del>delle direttive fissate nell'articolo 28</del> <b>dell'art. 27</b>;</p> <p>d) le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.</p>
<p>2. Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio.</p>	<p>2. Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio.</p>
<p>Articolo 34</p>	<p>Articolo 34</p>
<p><i>Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione</i></p>	<p><i>Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione</i></p>



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.

1. Il provvedimento di supplenza adottato dai capi degli uffici giudicanti, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per l'adozione di un parere motivato.	1. Il provvedimento di supplenza adottato dai capi degli uffici giudicanti e <b>requirenti</b> , con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per l'adozione di un parere motivato.
Articolo 35	Articolo 35
<i>Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti</i>	<i>Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti</i>
1. Per gli uffici requirenti, il provvedimento di supplenza che non sia disposto in attuazione dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni va trasmesso al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per la presa d'atto.	<del>Per gli uffici requirenti, il provvedimento di supplenza che non sia disposto in attuazione dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni va trasmesso al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per la presa d'atto</del> <b>le supplenze di durata superiore a sessanta giorni ovvero che rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica dei progetti organizzativi, devono essere adottate con il procedimento di variazione previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e dalla vigente circolare sull'organizzazione degli uffici di procura.</b>
Articolo 36	Articolo 36
<i>Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura</i>	<i>Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura</i>
1. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione non trasmettono per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari previsti.	1. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione non trasmettono per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari <del>previsti</del> <b>o dei progetti organizzativi.</b>



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.


2. Egualmente non devono essere trasmessi i decreti di supplenza non meramente esecutivi delle previsioni tabellari, se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano espresso parere favorevole all'unanimità.	2. Egualmente non devono essere trasmessi i decreti di supplenza non meramente esecutivi <del>delle previsioni tabellari di cui al comma 1</del> , se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano espresso parere favorevole all'unanimità.
3. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione trasmettono immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di supplenza nel caso in cui sia stato espresso parere contrario oppure favorevole a maggioranza.	3. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione trasmettono immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di supplenza nel caso in cui sia stato espresso parere contrario oppure favorevole a maggioranza.
4. I provvedimenti di supplenza adottati con variazione tabellare, compresi quelli previsti dall'articolo 32, seguono la procedura di cui all'articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.	<del>4 I provvedimenti di supplenza adottati con variazione tabellare, compresi quelli previsti dall'articolo 32, seguono la procedura di cui all'articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.</del>
<b>Sezione II</b>	<b>Sezione II</b>
<i>Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive</i>	<i>Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive</i>
<i>Articolo 37</i>	<i>Articolo 37</i>
<i>Supplenza del Presidente della Corte d'appello o del Presidente del Tribunale</i>	<i>Supplenza del Presidente della Corte d'appello o del Presidente del Tribunale</i>
1. Il Presidente della Corte d'appello o il Presidente del Tribunale <del>mancante</del> o impedito è sostituito dal magistrato vicario ai sensi dell'articolo 94 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti ovvero, in mancanza della sua designazione, dal Presidente di sezione più anziano nel ruolo, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare.	1. Il Presidente della Corte d'appello o il Presidente del Tribunale <del>mancante</del> <del>assente</del> o impedito è sostituito dal magistrato vicario ai sensi dell'articolo <del>94</del> <del>99</del> della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti ovvero, in mancanza della sua designazione, dal Presidente di sezione più anziano nel ruolo, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare.
2. La designazione è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle, e riguarda anche l'esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.	<del>2. La designazione è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle.</del> <b>La designazione del vicario ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del dirigente dell'ufficio. Il nuovo dirigente può provvedere alla nomina di un nuovo vicario.</b>




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025

	La designazione riguarda anche l'esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.
Articolo 38	Articolo 38
<i>Supplenza del Presidente di sezione della Corte d'appello o del Tribunale</i>	<i>Supplenza del Presidente di sezione della Corte d'appello o del Tribunale</i>
2. Il Presidente di sezione di Corte d'appello o di Tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lett. a) della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.	<del>2.</del> 1. Il Presidente di sezione di Corte d'appello o di Tribunale mancante assente o impedito è sostituito nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione, salvo quanto previsto dalla circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.
Articolo 39	Articolo 39
<i>Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti</i>	<i>Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti</i>
La supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.	1. La supplenza sostituzione dei dirigenti degli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dell'art. 7 della circolare sull'organizzazione degli uffici di procura del 3 luglio 2024 e ss.mm..
Capo III	Capo III
<b>Supplenza infradistrettuale</b>	<b>Supplenza infradistrettuale</b>
Articolo 40	Articolo 40
<i>Rinvio</i>	<i>Rinvio</i>
1. La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo II.	1. La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo II.
Capo IV	Capo IV
<b>Supplenza nella Corte d'appello</b>	<b>Supplenza nella Corte d'appello</b>
Articolo 41	Articolo 41
<i>Supplenza nella Corte d'appello</i>	<i>Supplenza nella Corte d'appello</i>
1. Nella Corte d'appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte provvede alla sua sostituzione con un magistrato dell'ufficio.	1 Fatti salvi i criteri di sostituzione indicati in tabella nella Corte d'appello, qualora <del>manchi</del> sia assente o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte provvede alla sua sostituzione con un magistrato dell'ufficio.
2. Il Presidente della Corte d'appello, quando non può provvedere con un magistrato	2. Il Presidente della Corte d'appello, quando non può provvedere con un magistrato




S.S.

 Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.

dell'ufficio, può delegare alla supplenza un Presidente di sezione di uno dei Tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda con un'applicazione infradistrettuale.	dell'ufficio, può delegare alla supplenza un Presidente di sezione di uno dei Tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda con un'applicazione infradistrettuale.
Articolo 42	Articolo 42
<i>Criteria della supplenza esterna</i>	<i>Criteria della supplenza esterna</i>
1. La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna.	1. La supplenza esterna <b>di cui all'art. 41 comma 2</b> può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna.
2. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.	2. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.
3. Il Presidente della Corte d'appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente.	3. Il Presidente della Corte d'appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente.
4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e indicare: a) le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; b) il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; c) i criteri della scelta.	4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e indicare: a) le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; b) il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; c) i criteri della scelta.
Capo V	Capo V
<b>Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati</b>	<b>Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati</b>
Articolo 43	Articolo 43
<i>Criteria</i>	<i>Criteria</i>
1. L'istituto della supplenza può essere utilizzato anche per i componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati a esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede, come, ad esempio, i componenti privati del Tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni o della sede più vicina del medesimo distretto che possono essere sostituiti da altri componenti privati, nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità.	1. L'istituto della supplenza può essere utilizzato anche per i componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati a esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede, come, ad esempio, i componenti privati del Tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni o della sede più vicina del medesimo distretto che possono essere sostituiti da altri componenti privati, nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità.




S.S.



S.

TITOLO III ASSEGNAZIONE INTERNA	TITOLO III ASSEGNAZIONE INTERNA
Articolo 44 <i>Presupposti</i>	Articolo 44 <i>Presupposti</i>
1. L'assegnazione interna può essere disposta all'interno del medesimo ufficio per l'assegnazione temporanea a un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.	1. L'assegnazione interna <b>del magistrato professionale</b> può essere disposta all'interno del medesimo ufficio per l'assegnazione temporanea a un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.
Articolo 45 <i>Assegnazione a tempo pieno o parziale</i>	Articolo 45 <i>Assegnazione a tempo pieno o parziale</i>
1. L'assegnazione interna può essere disposta a tempo parziale o a tempo pieno. 2. Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato assegnato.	1. L'assegnazione interna può essere disposta a tempo parziale o a tempo pieno. 2. Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato <b>professionale</b> assegnato.
Articolo 46 <i>Durata</i>	Articolo 46 <i>Durata</i>
1. L'assegnazione interna non può durare più di novanta giorni, prorogabili, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.	1. L'assegnazione interna non può durare più di novanta giorni, prorogabili, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.
Articolo 47 <i>Interpello</i>	Articolo 47 <i>Interpello</i>
1. L'assegnazione interna, sebbene prescinda dal consenso del magistrato, è sempre preceduta da interpello. 2. Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che	1. L'assegnazione interna, <del>sebbene prescinda dal consenso del magistrato</del> , è sempre preceduta da interpello, <b>salvo che sussistano ragioni di particolare urgenza che vanno specificatamente indicate.</b> 2. <del>Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali,</del>



Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025




renderebbero non opportuna la loro designazione.	<del>ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione.</del>
3. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.	<del>3.</del> 2. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno <del>prestato il loro consenso</del> <b>partecipato all'interpello</b> , salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.
Articolo 48	Articolo 48
<i>Criteria per la scelta del magistrato</i>	<i>Criteria per la scelta del magistrato da indicare nell'interpello</i>
1. Le proposte di tabella devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare.	<del>1. Le proposte di tabella devono</del> <b>L'interpello</b> deve indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare.
2. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri: a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso; b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni; c) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di servizio nell'ufficio.	2. In ogni caso devono essere <del>esservati</del> <b>previsti, nell'ordine in ordine di rilevanza</b> , i seguenti criteri: a) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni; b) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità <b>di ruolo di servizio</b> nell'ufficio, <b>garantendo la rotazione nelle ipotesi di assegnazioni successive</b> ; c) nella scelta <del>va preferito il magistrato che ha prestato consenso</del> <b>si tiene conto del consenso, comunque manifestato, del magistrato.</b>
Articolo 49	Articolo 49
<i>Criteria per la scelta nel caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare</i>	<i>Criteria per la scelta nel caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare del magistrato da osservare nel provvedimento di assegnazione</i>
1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede a una valutazione	1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede a una



S.S.

Csm Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025


comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.	valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato: a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione; b) della maggiore anzianità di servizio.	2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato: a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione; b) della maggiore anzianità <b>di ruolo di servizio</b> .
Articolo 50	Articolo 50
<i>Decreto di assegnazione interna</i>	<i>Decreto di assegnazione interna</i>
1. L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di cui all'articolo 38 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e, per gli uffici requirenti, quella di cui all'art. 9 co. 2 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.	1. L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura <del>di cui all'articolo 38 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti</del> <b>di variazione tabellare, per gli uffici giudicanti</b> , e, per gli uffici requirenti, quella di <b>variazione dei progetti organizzativi</b> <del>cui all'art. 9 co. 2 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.</del>
2. Il decreto deve espressamente indicare: a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza. b) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato; c) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno.	2. Il decreto deve espressamente indicare: a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza; <b>b) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno</b> c) l'eventuale prestazione del consenso da <b>parte dell'assegnato;</b>
3. Nel caso di assegnazione a tempo parziale, il provvedimento deve contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.	3. Nel caso di assegnazione a tempo parziale, il provvedimento deve contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.
<b>TITOLO IV</b>	<b>TITOLO IV</b>
<b>SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE E ASSEGNAZIONE CONGIUNTA</b>	<b>SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE E ASSEGNAZIONE CONGIUNTA</b>
<b>Capo I</b>	<b>Capo I</b>
<b>Tabella infradistrettuale</b>	<b>Tabella infradistrettuale</b>



S.S.

Cosm Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025

Sezione I	Sezione I
<i>Procedimento</i>	<i>Procedimento</i>
Articolo 51	Articolo 51
<i>Individuazione degli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella</i>	<i>Individuazione degli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella</i>
1. Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nello schema allegato alla presente circolare.	1. Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nello schema allegato alla presente circolare.
Articolo 52	Articolo 52
<i>Procedimento</i>	<i>Procedimento</i>
1. Per la formazione delle tabelle infradistrettuali, sia giudicanti che requirenti, si osserva il procedimento previsto dagli articoli 12 e seguenti della circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti.	1. Per la formazione delle tabelle infradistrettuali, sia giudicanti che requirenti, si osserva il procedimento <del>previsto dagli articoli 12 e seguenti della</del> <b>disciplinato dalla</b> vigente circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti.
Articolo 53	Articolo 53
<i>Riunioni per la formazione delle tabelle</i>	<i>Riunioni per la formazione delle tabelle</i>
1. Nella convocazione delle riunioni da tenere all'interno dei singoli uffici, a norma delle disposizioni sulla circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti, deve essere contenuto un apposito invito a dichiarare la disponibilità a essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.	1. Nella convocazione delle riunioni da tenere all'interno dei singoli uffici, a norma delle disposizioni sulla circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti, deve essere contenuto un apposito invito a dichiarare la disponibilità a essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.
2. I Presidenti delle Corti d'appello e i Procuratori generali devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale.	2. I Presidenti delle Corti d'appello e i Procuratori generali devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale.
Articolo 54	Articolo 54
<i>Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta</i>	<i>Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta</i>
1. Tutti i magistrati devono essere inseriti nelle tabelle infradistrettuali, come supplenti o in assegnazione congiunta, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui alla successiva sezione II.	1. Tutti i magistrati devono essere inseriti nelle tabelle infradistrettuali, come supplenti o in assegnazione congiunta, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui alla successiva sezione II.



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025



S.

2. Le tabelle infradistrettuali contengono i presupposti predeterminati per l'operatività degli istituti della supplenza e della coassegnazione e i criteri oggettivi per l'individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza o in assegnazione congiunta.	2. Le tabelle infradistrettuali contengono i presupposti predeterminati per l'operatività degli istituti della supplenza e della <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> e i criteri oggettivi per l'individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza o in assegnazione congiunta.
3. Il singolo magistrato deve essere indicato specificamente nelle tabelle infradistrettuali come coassegnato o supplente.	3. Il singolo magistrato deve essere indicato specificamente nelle tabelle infradistrettuali come coassegnato o supplente.
4. Ogni magistrato è di regola stabilmente coassegnato o destinato in supplenza infradistrettuale solo a un ufficio diverso da quello di appartenenza.	4. Ogni magistrato è di regola stabilmente coassegnato o destinato in supplenza infradistrettuale solo a un ufficio diverso da quello di appartenenza.
5. Devono essere specificamente indicati i magistrati che abbiano prestato il consenso a essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.	5. Devono essere specificamente indicati i magistrati che abbiano prestato il consenso a essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.
<b>Articolo 55</b>	<b>Articolo 55</b>
<i>Presupposti per l'operatività dell'istituto della coassegnazione</i>	<i>Presupposti per l'operatività dell'istituto della <del>coassegnazione</del> assegnazione congiunta</i>
1. Si può fare ricorso all'istituto della coassegnazione nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati.	1. Si può fare ricorso all'istituto della <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati.
<b>Articolo 56</b>	<b>Articolo 56</b>
<i>Criteri per l'assegnazione degli affari</i>	<i>Criteri per l'assegnazione degli affari</i>
1. L'assegnazione degli affari al coassegnato e al supplente deve avvenire applicando le regole di distribuzione degli affari previste nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato è assegnato o destinato in supplenza.	1. L'assegnazione degli affari al coassegnato e al supplente deve avvenire applicando le regole di distribuzione degli affari previste nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato è assegnato o destinato in supplenza.
<b>Sezione II</b>	<b>Sezione II</b>
<i>Divieti e limiti all'inserimento nelle tabelle infradistrettuali</i>	<i>Divieti e limiti all'inserimento nelle tabelle infradistrettuali</i>
<b>Articolo 57</b>	<b>Articolo 57</b>
<i>Magistrati con funzioni semidirettive</i>	<i>Magistrati con funzioni semidirettive</i>
1. I magistrati con funzioni semidirettive possono essere coassegnati o destinati in	1. I magistrati con funzioni semidirettive possono essere coassegnati o destinati in




S.S.



S.

supplenza solo su omologhi posti presenti negli uffici abbinati.	supplenza solo su omologhi posti presenti negli uffici abbinati.
Articolo 58	Articolo 58
<i>Magistrati con prole di età inferiore a sei anni</i>	<i>Magistrati con prole di età inferiore a sei anni</i>
1. Vanno esclusi dalle tabelle infradistrettuali i magistrati con prole di età inferiore a sei anni.	1. Vanno esclusi dalle tabelle infradistrettuali i magistrati con prole età inferiore a sei anni.
Articolo 59	Articolo 59
<i>Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti</i>	<del><i>Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti</i></del> <b><i>Tutela della gravidanza e della malattia</i></b>
1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati che, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché i magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, salvo che non dichiarino la loro disponibilità.	1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati che, ai sensi <del>dell'articolo 117, comma 4, della</del> <b>vigenti</b> <del>circolari</del> <b>sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti sull'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti</b> , abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché i magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, salvo che non dichiarino la loro disponibilità.
Articolo 60	Articolo 60
<i>Magistrati onorari</i>	<i>Magistrati onorari</i>
1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati onorari.	1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati onorari.
Articolo 61	Articolo 61
<i>Magistrati della Direzione distrettuale antimafia</i>	<i>Magistrati della Direzione distrettuale antimafia</i>
1. I magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono di regola essere inseriti nella tabella infradistrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale.	1. I magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono di regola essere inseriti nella tabella infradistrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale.



S.S.

Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.

<b>Capo II</b> <b>Supplenza infradistrettuale</b>	<b>Capo II</b> <b>Supplenza infradistrettuale</b>
<b>Sezione I</b> <b>Disposizioni generali</b>	<b>Sezione I</b> <b>Disposizioni generali</b>
<b>Articolo 62</b> <b>Presupposti</b>	<b>Articolo 62</b> <b>Presupposti</b>
1. La supplenza infradistrettuale, allorquando non si possa far ricorso ai magistrati del medesimo ufficio, permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene a un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale e ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.	1. La supplenza infradistrettuale, allorquando non si possa far ricorso ai magistrati del medesimo ufficio, permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene a un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale e ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.
2. La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato siano destinati a protrarsi per più di sette giorni.	2. La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la <del>mancanza</del> <b>vacanza</b> , l' <b>assenza</b> o l'impedimento del magistrato siano destinati a protrarsi per più di sette giorni.
<b>Articolo 63</b> <b>Ruolo del magistrato sostituito</b>	<b>Articolo 63</b> <b>Ruolo del magistrato sostituito</b>
1. Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.	1. Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.
<b>Articolo 64</b> <b>Non operatività del vincolo della medesima competenza</b>	<b>Articolo 64</b> <b>Non operatività del vincolo della medesima competenza</b>
1. Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della medesima competenza, stabilito per l'assegnazione congiunta dall'articolo 71.	1. Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della medesima competenza, stabilito per l'assegnazione congiunta dall'articolo 71.
<b>Articolo 65</b> <b>Collegi</b>	<b>Articolo 65</b> <b>Collegi</b>
1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.	1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

Sezione II	Sezione II
<i>Procedimento</i>	<i>Procedimento</i>
Articolo 66	Articolo 66
<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dal Presidente di Corte d'appello e dal Procuratore generale, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.	1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dal Presidente di Corte d'appello e dal Procuratore generale, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.
Articolo 67	Articolo 67
<i>Criteri per la destinazione in supplenza e la sua durata</i>	<i>Criteri per la destinazione in supplenza e la sua durata</i>
1. La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.	1. La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che <del>dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro dai</del> <b>carichi di lavoro e dalla tipologia degli affari trattati dai singoli magistrati.</b>
2. Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri automatici indicati dal comma precedente, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.	2. Le <del>proposte di tabellae</del> devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri automatici indicati dal comma precedente, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.
Articolo 68	Articolo 68
<i>Provvedimento di supplenza infradistrettuale</i>	<i>Provvedimento di supplenza infradistrettuale</i>
1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato e indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell'ufficio in cui si è verificata l'assenza o l'impedimento temporaneo del magistrato.	1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato e indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell'ufficio in cui si è verificata l'assenza o l'impedimento temporaneo del magistrato.
2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell'individuazione del supplente.	2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell'individuazione del supplente.



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025

<b>Articolo 69</b>	<b>Articolo 69</b>
<i>Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura</i>	<i>Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura</i>
1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.	1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura nell'osservanza delle disposizioni di cui <del>all'articolo 37 della</del> <b>alla vigente</b> circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.
<b>Articolo 70</b>	<b>Articolo 70</b>
<i>Rinvio alla disciplina per la supplenza interna</i>	<i>Rinvio alla disciplina per la supplenza interna</i>
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste in circolare per la supplenza interna.	1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste in circolare per la supplenza interna.
<b>Capo III</b>	<b>Capo III</b>
<b>Assegnazione congiunta</b>	<b>Assegnazione congiunta</b>
<b>Sezione I</b>	<b>Sezione I</b>
<b>Disposizioni generali</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>Articolo 71</b>	<b>Articolo 71</b>
<i>Presupposti</i>	<i>Presupposti</i>
1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione può trovare applicazione per sopperire a esigenze straordinarie e temporanee, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati, e comporta l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza.	1. L'assegnazione congiunta o coassegnazione può trovare applicazione per sopperire a esigenze straordinarie e temporanee, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati, e comporta l'assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza.
2. L'assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.	2. L'assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.
<b>Articolo 72</b>	<b>Articolo 72</b>
<i>Assegnazione congiunta del magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza ultradecennale</i>	<i>Assegnazione congiunta del magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza ultradecennale</i>



S.S.

*Com* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.

1. È consentita l'assegnazione congiunta di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.	1. È consentita l'assegnazione congiunta di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.
Articolo 73	Articolo 73
<i>Coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali</i>	<del>Coassegnazione</del> <b>Assegnazione congiunta</b> per singole materie o per singole fasi procedimentali
1. È consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali.	1. È consentita la <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> per singole materie o per singole fasi procedimentali.
Articolo 74	Articolo 74
<i>Coassegnazione del magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità</i>	<del>Coassegnazione</del> <b>Assegnazione congiunta</b> del magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità
1. Il magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità può essere destinato in coassegnazione ad altro ufficio del distretto, in esecuzione delle previsioni contenute nelle tabelle infradistrettuali, solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità.	1. Il magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità può essere destinato in <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> ad altro ufficio del distretto, in esecuzione delle previsioni contenute nelle tabelle infradistrettuali, solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità.
Articolo 75	Articolo 75
<i>Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente</i>	<i>Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente</i>
1. La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.	1. La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.
Articolo 76	Articolo 76
<i>Collegi</i>	<i>Collegi</i>
1. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.	1. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato <b>assegnato congiuntamente</b> , nonché da un applicato e da uno o più <b>assegnati congiuntamente</b> o da due <b>assegnati congiuntamente</b> , da un <b>assegnato congiuntamente</b> e un supplente.




S.S.

Com	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

<b>Sezione II</b> <b>Procedimento</b>	<b>Sezione II</b> <b>Procedimento</b>
Articolo 77 <i>Competenza</i>	Articolo 77 <i>Competenza</i>
1. L'assegnazione congiunta è disposta dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del coassegnato, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.	1. L'assegnazione congiunta è disposta dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del coassegnato, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.
Articolo 78 <i>Individuazione dei magistrati destinati alla coassegnazione</i>	Articolo 78 <i>Individuazione dei magistrati destinati alla coassegnazione-assegnazione congiunta</i>
1. Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla coassegnazione, con abbinamento disposto per l'intera durata delle tabelle, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri automatici indicati dagli articoli da 52 a 56, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.	1. Le <del>proposte di tabelle</del> <b>proposte di tabelle</b> devono indicare i magistrati destinati alla <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> , con abbinamento disposto per l'intera durata delle tabelle, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri automatici indicati <del>dagli articoli da 52 a 56</del> <b>dall'articolo 54</b> , salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.
Articolo 79 <i>Provvedimento di assegnazione congiunta</i>	Articolo 79 <i>Provvedimento di assegnazione congiunta</i>
1. Il provvedimento di assegnazione congiunta deve essere adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti. 2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, devono essere indicate le ragioni dell'individuazione del magistrato coassegnato.	1. Il provvedimento di assegnazione congiunta deve essere adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti. 2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, devono essere indicate le ragioni dell'individuazione del magistrato <b>assegnato congiuntamente</b> .
Articolo 80 <i>Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati</i>	Articolo 80 <i>Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati</i>
1. L'adozione del provvedimento di assegnazione congiunta non richiede il consenso del magistrato designato quale coassegnato se l'assegnazione congiunta sia di durata pari o inferiore a sei mesi.	1. L'adozione del provvedimento di assegnazione congiunta non richiede il consenso del magistrato designato quale <b>assegnato congiuntamente</b> se l'assegnazione congiunta sia di durata pari o inferiore a sei



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.

	mesi.
2. Qualora la coassegnazione sia necessaria per periodi di durata superiore a sei mesi e non possa essere disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, in mancanza di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, le eventuali esigenze di maggiore stabilità nel tempo possono esser soddisfatte individuando più magistrati da coassegnare d'ufficio per periodi non eccedenti i sei mesi.	2. Qualora l' <b>assegnazione congiunta</b> sia necessaria per periodi di durata superiore a sei mesi e non possa essere disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, in mancanza di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, le eventuali esigenze di maggiore stabilità nel tempo possono esser soddisfatte individuando più magistrati da coassegnare d'ufficio per periodi non eccedenti i sei mesi.
Articolo 81	Articolo 81
<i>Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura</i>	<i>Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura</i>
1. Il provvedimento di assegnazione congiunta va trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere e l'inserimento nel fascicolo dell'ufficio.	1. Il provvedimento di assegnazione congiunta va trasmesso al Consiglio giudiziario per il <del>parere e l'inserimento nel fascicolo dell'ufficio.</del>
2. Il provvedimento non va trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione qualora sia meramente esecutivo delle previsioni tabellari.	2. Il provvedimento non va trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione qualora sia meramente esecutivo delle previsioni tabellari.
3. Egualmente non devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura i decreti di assegnazione congiunta non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario abbia espresso parere favorevole all'unanimità.	<del>3. Egualmente non devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura i decreti di assegnazione congiunta non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario abbia espresso parere favorevole all'unanimità.</del>
4. Il Consiglio giudiziario trasmette immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di assegnazione congiunta nel caso in cui sia stato espresso dal Consiglio giudiziario parere contrario oppure favorevole a maggioranza.	3. Il Consiglio giudiziario, <b>mediante inserimento nel sistema informatico</b> , trasmette immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di assegnazione congiunta <del>nel caso in cui sia stato espresso dal Consiglio giudiziario parere contrario oppure favorevole a maggioranza non meramente esecutivi delle previsioni tabellari.</del>
Articolo 82	Articolo 82
<i>Variazione tabellare</i>	<i>Variazione tabellare</i>
1. Qualora sia necessario adottare una variazione tabellare, si segue la procedura di cui all'articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.	1. Qualora sia necessario <del>adottare una variazione tabellare, si segue la procedura di cui all'articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici</del>



  
S.S.

	giudicanti — modificare le tabelle infradistrettuali, si segue la procedura di variazione tabellare disciplinata dalla vigente circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti.
<b>TITOLO V</b>	<b>TITOLO V</b>
<b>APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE</b>	<b>APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE</b>
<b>Capo I</b>	<b>Capo I</b>
<b>Disposizioni Generali</b>	<b>Disposizioni Generali</b>
<b>Sezione I</b>	<b>Sezione I</b>
<b>Presupposti, ambito di applicazione e compiti dell'applicato</b>	<b>Presupposti, ambito di applicazione e compiti dell'applicato</b>
<b>Articolo 83</b>	<b>Articolo 83</b>
<b>Presupposti per l'applicazione infradistrettuale</b>	<b>Presupposti per l'applicazione infradistrettuale</b>
1. L'applicazione infradistrettuale può essere disposta allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna o la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III.	1. L'applicazione infradistrettuale può essere disposta allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna o la <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> infradistrettuale oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III.
2. È consentita l'applicazione in secondo grado di un magistrato che svolge funzioni di primo grado ove non si possa provvedere con risorse interne all'ufficio.	2. È consentita l'applicazione in secondo grado di un magistrato che svolge funzioni di primo grado ove non si possa provvedere con risorse interne all'ufficio.
<b>Articolo 84</b>	<b>Articolo 84</b>
<b>Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale</b>	<b>Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale</b>
1. Salvo quanto precisato dagli articoli 107 e 108, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio.	1. Salvo quanto precisato dagli articoli 107 e 108, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio.



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025




S.

2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.	2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.
Articolo 85	Articolo 85
<i>Applicazione dei magistrati della direzione distrettuale antimafia</i>	<i>Applicazione dei magistrati della direzione distrettuale antimafia</i>
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 171 della presente Circolare, i magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono essere applicati presso altro ufficio del distretto o presso la Procura generale, salvo che per motivate e comprovate esigenze di servizio, d'intesa col Procuratore della Repubblica, non sia possibile provvedere altrimenti.	1. Fuori dei casi di cui all'articolo 171 <del>della presente Circolare</del> , i magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono essere applicati presso altro ufficio del distretto o presso la Procura generale, salvo che per motivate e comprovate esigenze di servizio, d'intesa col Procuratore della Repubblica, non sia possibile provvedere altrimenti.
Articolo 86	Articolo 86
<i>Magistrati onorari</i>	<i>Magistrati onorari</i>
1. I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione a uffici diversi da quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.	1. I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione a uffici diversi da quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.
Articolo 87	Articolo 87
<i>Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive</i>	<i>Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive</i>
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 107 e 108, non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive, salvo i magistrati che svolgono funzioni semidirettive in soprannumero i quali potranno, invece, essere applicati conservando le funzioni precedentemente svolte.	1. Salvo quanto previsto dagli articoli 107 e 108, non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive, salvo i magistrati che svolgono funzioni semidirettive in soprannumero i quali potranno, invece, essere applicati conservando le funzioni precedentemente svolte.
Articolo 88	Articolo 88
<i>Compiti dell'applicato</i>	<i>Compiti dell'applicato</i>
1. L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.	1. L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.



S.S.


 Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025




S.

Articolo 89	Articolo 89
<i>Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale</i>	<i>Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale</i>
1. L'applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.	1. L'applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Se è disposta a tempo pieno, l'applicazione determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.	2. Se è disposta a tempo pieno, l'applicazione determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.
3. Se è disposta a tempo parziale, l'applicazione comporta che il magistrato applicato esercitale funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione.	3. Se è disposta a tempo parziale, l'applicazione comporta che il magistrato applicato esercitale funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione.
4. Nell'applicazione a tempo parziale, l'indicazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.	4. Nell'applicazione a tempo parziale, l'indicazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.
Articolo 90	Articolo 90
<i>Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati</i>	<i>Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati</i>
1. È consentita l'applicazione, a tempo pieno o a tempo parziale ma non per singole udienze, al medesimo ufficio di più magistrati, anche provenienti da uffici diversi, purché essa venga disposta con un unico provvedimento, nel rispetto della procedura di cui agli articoli che seguono e previa valutazione comparativa delle esigenze di tutti gli uffici coinvolti.	1. È consentita l'applicazione, a tempo pieno o a tempo parziale ma non per singole udienze, al medesimo ufficio di più magistrati <b>giudicanti</b> , anche provenienti da uffici diversi, purché essa venga disposta con un unico provvedimento, nel rispetto della procedura di cui agli articoli che seguono e previa valutazione comparativa delle esigenze di tutti gli uffici coinvolti.
	2. <b>L'applicazione per singole udienze di cui al comma 1 è consentita soltanto per gli uffici requiranti.</b>
Articolo 91	Articolo 91
<i>Supplenza sul ruolo del magistrato applicato</i>	<i>Supplenza sul ruolo del magistrato applicato</i>
1. Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.	1. Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.
Articolo 92	Articolo 92
<i>Applicazione e legittimazione</i>	<i>Applicazione e legittimazione</i>

*[Handwritten signature]*  
 S.S.

*[Handwritten signature]*  
 S.

1. L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.	1. L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.
<b>Sezione II</b>	<b>Sezione II</b>
<i>Uffici requirenti</i>	<i>Uffici requirenti</i>
Articolo 93	Articolo 93
<i>Applicazione negli uffici requirenti</i>	<i>Applicazione negli uffici requirenti</i>
1. L'applicazione infradistrettuale negli uffici requirenti è disciplinata dalle disposizioni generali e da quelle contenute nella presente sezione.	1. L'applicazione infradistrettuale negli uffici requirenti è disciplinata dalle disposizioni generali e da quelle contenute nella presente sezione.
Articolo 94	Articolo 94
<i>Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale</i>	<i>Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale</i>
1. Nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.	1. Nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
2. Nel disporre l'applicazione, il Procuratore Generale tiene conto degli effettivi carichi di lavoro degli uffici interessati.	2. Nel disporre l'applicazione, il Procuratore Generale tiene conto degli effettivi carichi di lavoro degli uffici interessati.
3. Per la concordata gestione delle designazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.	3. Per la concordata gestione delle designazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione.	4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione.
Articolo 95	Articolo 95
<i>Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli procedimenti</i>	<i>Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli procedimenti</i>
1. L'applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la	1. L'applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.

trattazione di singoli processi è consentita, d'intesa col Procuratore della Repubblica, ove si renda opportuna la partecipazione del magistrato al processo d'appello per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite nella trattazione del procedimento in primo grado, in ragione della complessità dello stesso, del numero delle parti, dei capi d'imputazione e della materia trattata, tenendo conto delle specificità del territorio.	trattazione di singoli processi è consentita, d'intesa col Procuratore della Repubblica, ove si renda opportuna la partecipazione del magistrato al processo d'appello per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite nella trattazione del procedimento in primo grado, in ragione della complessità dello stesso, del numero delle parti, dei capi d'imputazione e della materia trattata, tenendo conto delle specificità del territorio.
2. Il ricorso all'applicazione per la trattazione del procedimento in caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello è disciplinato dall'articolo 171 di questa circolare.	2. Il ricorso all'applicazione per la trattazione del procedimento in caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello è disciplinato dall'articolo 171 <del>di questa circolare.</del>
3. Per la concordata gestione delle applicazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.	3. Per la concordata gestione delle applicazioni possono essere stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.
<b>Articolo 96</b>	<b>Articolo 96</b>
<i>Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto</i>	<i>Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto</i>
1. L'applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto è disciplinata nel capo IV, titolo V.	1. L'applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto è disciplinata nel capo IV, titolo V.
<b>Capo II</b>	<b>Capo II</b>
<b>Procedimento</b>	<b>Procedimento</b>
<b>Articolo 97</b>	<b>Articolo 97</b>
<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
1. L'applicazione infradistrettuale è disposta dal Presidente della Corte d'appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.	1. L'applicazione infradistrettuale è disposta dal Presidente della Corte d'appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.
<b>Articolo 98</b>	<b>Articolo 98</b>
<i>Interpello</i>	<i>Interpello</i>
1. L'applicazione è di regola preceduta da un interpello e quando supera la durata di novanta giorni è disposta, per gli uffici giudicanti, con variazione tabellare.	1. L'applicazione è di regola preceduta da un interpello <del>e quando supera la durata di novanta giorni è disposta, per gli uffici giudicanti, con variazione tabellare, salvo che sussistano</del>




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.

	ragioni di particolare urgenza che vanno specificatamente indicate.
2. Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificatamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione.	<del>2. Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificatamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione.</del>
2. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione, non impongano una differente soluzione.	2. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno <del>prestato il loro consenso</del> <b>partecipato all'interpello</b> , salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.
Articolo 99	Articolo 99
<i>Criteria di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale</i>	<i>Criteria di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale</i>
1. L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di durata non superiore a sei mesi.	1. L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di durata non superiore a sei mesi.
2. Nella scelta del magistrato da destinare in applicazione devono essere osservati i seguenti criteri: a) va preferito il magistrato che ha prestato consenso; b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni; c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità nel ruolo.	2. Nella scelta del magistrato da destinare in applicazione devono essere osservati, <b>in ordine di rilevanza</b> , i seguenti criteri: a) <del>va preferito il magistrato che ha prestato consenso;</del> b) a) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni; b) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità nel ruolo; c) <b>si tiene conto del consenso, comunque manifestato, del magistrato.</b>
Articolo 100	Articolo 100



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

<i>Criteria di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità</i>	<i>Criteria di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità</i>
1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.	1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato: a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione; b) dell'anzianità nel ruolo.	2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato: a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione; b) dell'anzianità nel ruolo.
Articolo 101	Articolo 101
<i>Provvedimento di applicazione infradistrettuale</i>	<i>Provvedimento di applicazione infradistrettuale</i>
1. Il provvedimento di applicazione infradistrettuale, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.	1. Il provvedimento di applicazione infradistrettuale, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.
2. Il decreto deve espressamente indicare: a) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione; b) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione interna, alla coassegnazione infradistrettuale, oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III. c) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'applicato; d) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.	2. Il decreto deve espressamente indicare: a) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione; b) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione interna, alla <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> infradistrettuale, oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III. c) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'applicato; d) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025




S.

3. Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.	3. Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.
Articolo 102	Articolo 102
<i>Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura</i>	<i>Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura</i>
1. Lo schema del decreto di applicazione deve essere comunicato al magistrato destinatario e trasmesso al Consiglio giudiziario.	1. Lo schema del decreto di applicazione deve essere comunicato al magistrato destinatario e trasmesso al Consiglio giudiziario.
2. Il magistrato destinatario del provvedimento potrà formulare eventuali osservazioni entro cinque giorni dalla ricezione e il parere del Consiglio giudiziario dovrà essere redatto nei sette giorni successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto.	2. Il magistrato destinatario del provvedimento potrà formulare eventuali osservazioni entro cinque giorni dalla ricezione e il parere del Consiglio giudiziario dovrà essere redatto nei sette giorni successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto.
3. Il provvedimento di applicazione non può essere adottato prima della formulazione del parere del Consiglio giudiziario.	3. Il provvedimento di applicazione non può essere adottato prima della formulazione del parere del Consiglio giudiziario.
4. Se il Consiglio giudiziario formula parere favorevole, il decreto adottato è immediatamente esecutivo.	4. Se il Consiglio giudiziario formula parere favorevole, il decreto adottato è immediatamente esecutivo.
5. Se il parere è contrario, l'efficacia del decreto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.	5. Se il parere è contrario, l'efficacia del decreto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.
6. In ogni caso, il provvedimento di applicazione con il relativo parere devono essere sottoposti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.	6. In ogni caso, il provvedimento di applicazione con il relativo parere devono essere sottoposti al Consiglio superiore della magistratura.
Articolo 103	Articolo 103
<i>Variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione</i>	<i>Variazioni <del>tabellari</del> della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione</i>
1. Nel caso in cui l'applicato non prenda il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi, per gli uffici giudicanti, alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.	1. Nel caso in cui l'applicato non prenda il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi, sia per gli uffici giudicanti sia per quelli <b>requirenti</b> , alle necessarie variazioni <b>tabellari della tabella e del progetto organizzativo</b> dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.


  
S.S.


  
S.

<b>Capo III</b>	<b>Capo III</b>
<b>Durata e sospensione dell'applicazione infradistrettuale</b>	<b>Durata e sospensione dell'applicazione infradistrettuale</b>
Articolo 104	Articolo 104
<i>Durata dell'applicazione infradistrettuale</i>	<i>Durata dell'applicazione infradistrettuale</i>
1. L'applicazione infradistrettuale non può superare la durata di un anno.	1. L'applicazione infradistrettuale non può superare la durata di un anno.
2. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, l'applicazione può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.	2. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, l'applicazione può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 <i>bis</i> del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno.	3. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 <i>bis</i> del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno.
4. La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.	4. La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.
Articolo 105	Articolo 105
<i>Applicazione dello stesso magistrato</i>	<i>Applicazione dello stesso magistrato</i>
1. Un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.	1. Un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.
Articolo 106	Articolo 106
<i>Sospensione dell'applicazione</i>	<i>Sospensione dell'applicazione</i>
1. Di un'applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato.	1. Di un'applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato.
<b>Capo IV</b>	<b>Capo IV</b>
<b>Applicazione infradistrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto</b>	<b>Applicazione infradistrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto</b>
Articolo 107	Articolo 107
<i>Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto</i>	<i>Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto</i>



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.

<p>1. È possibile il ricorso all'applicazione infradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede all'interno del medesimo distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.</p>	<p>1. È possibile il ricorso all'applicazione infradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede all'interno del medesimo distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati <b>con la fissazione dell'udienza</b> innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria <b>per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione.</b> I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.</p>
<p>2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell'ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.</p>	<p>2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell'ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.</p>
<p>3. Il Presidente della Corte di Appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.</p>	<p>3. Il Presidente della Corte di Appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.</p>
<p>4. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.</p>	<p>4. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.</p>
<p>Articolo 108</p>	<p>Articolo 108</p>
<p><i>Magistrato requirente trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto</i></p>	<p><i>Magistrato requirente trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto</i></p>
<p>1. Fermo restando il principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e al fine di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente, trasferito ad altro ufficio requirente all'interno del medesimo distretto, per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.</p>	<p>1. Fermo restando il principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e al fine di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente, trasferito ad altro ufficio requirente all'interno del medesimo distretto, per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati <b>con la fissazione dell'udienza</b> innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria <b>per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione.</b> I procedimenti</p>




S.S.

*Es* Roma 15/10/2025  
Protocollo P16516/2025



S.

	devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell'ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.	2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell'ufficio, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.
3. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.	3. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.	4. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.
5. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.	5. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.
<b>TITOLO VI</b>	<b>TITOLO VI</b>
<b>APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE</b>	<b>APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE</b>
<b>Capo I</b>	<b>Capo I</b>
<b>Disposizioni generali</b>	<b>Disposizioni generali</b>
Articolo 109	Articolo 109
<i>Presupposti per l'applicazione extradistrettuale</i>	<i>Presupposti per l'applicazione extradistrettuale</i>




S.S.



S.

1. L'applicazione extradistrettuale può essere disposta, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna, la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III o l'applicazione infradistrettuale.	1. L'applicazione extradistrettuale può essere disposta, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna, la <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> infradistrettuale oppure mediante la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III o l'applicazione infradistrettuale.
Articolo 110	Articolo 110
<i>Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale</i>	<i>Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale</i>
1. Salvo quanto precisato all'articolo 131, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio.	1. Salvo quanto precisato all'articolo 131, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio.
2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.	2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni <b>giudicanti e requirenti di primo grado</b> esercitate nell'ufficio di provenienza.
3. I magistrati addetti alla DDA possono essere applicati ad altro distretto in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VIII.	3. I magistrati addetti alla DDA possono essere applicati ad altro distretto in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VIII.
Articolo 111	Articolo 111
<i>Compiti dell'applicato</i>	<i>Compiti dell'applicato</i>
1. L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.	1. L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.
Articolo 112	Articolo 112
<i>Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale</i>	<i>Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale</i>




S.S.

*Com* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.

1. L'applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.	1. L'applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Se è disposta a tempo pieno, l'applicazione determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.	2. Se è disposta a tempo pieno, l'applicazione determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.
3. Se è disposta a tempo parziale, l'applicazione comporta che il magistrato applicato esercita le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione.	3. Se è disposta a tempo parziale, l'applicazione comporta che il magistrato applicato esercita le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione.
4. Nell'applicazione a tempo parziale, l'indicazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.	4. Nell'applicazione a tempo parziale, l'indicazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.
Articolo 113	Articolo 113
<i>Supplenza sul ruolo del magistrato applicato</i>	<i>Supplenza sul ruolo del magistrato applicato</i>
1. Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.	1. Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.
Articolo 114	Articolo 114
<i>Applicazione e legittimazione</i>	<i>Applicazione e legittimazione</i>
1. L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.	1. L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.
Capo II	Capo II
<b>Procedimento</b>	<b>Procedimento</b>
Articolo 115	Articolo 115
<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
1 L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministro della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.	1 L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministro della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.




S.S.




S.

Articolo 116	Articolo 116
<i>Richiesta di applicazione extradistrettuale</i>	<i>Richiesta di applicazione extradistrettuale</i>
<p>1. La richiesta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine:</p> <p>a) alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare;</p> <p>b) alla percentuale di scopertura del distretto, distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e che non può essere complessivamente inferiore alla scopertura nazionale così come determinata dal Consiglio superiore della magistratura alla data della richiesta. Nel computo delle scoperture del distretto si tiene conto anche delle assenze per aspettativa e per congedo straordinario, nonché delle ipotesi di esonero totale dal lavoro. La scopertura deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare;</p> <p>c) ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita;</p> <p>d) al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati;</p> <p>e) a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati all'articolo 109.</p>	<p>1. La richiesta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine:</p> <p>a) alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare;</p> <p>b) alla percentuale di scopertura del distretto, distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e che non può essere complessivamente inferiore alla scopertura nazionale così come determinata dal Consiglio superiore della magistratura alla data della richiesta. Nel computo delle scoperture del distretto si tiene conto anche delle assenze per aspettativa e per congedo straordinario, nonché delle ipotesi di esonero totale dal lavoro. La scopertura deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare;</p> <p>c) ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita;</p> <p>d) al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati;</p> <p>e) a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati all'articolo 109.</p>
<p>3. Nella richiesta deve essere indicato il settore, civile o penale, cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell'interpello.</p>	<p>3. Nella richiesta deve essere indicato il settore, civile o penale, cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell'interpello.</p>
<p>4. È fatto obbligo al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore generale richiedente di informare il Consiglio superiore della magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia necessaria per l'accoglimento della richiesta.</p>	<p>4. È fatto obbligo al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore generale richiedente di informare il Consiglio superiore della magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia necessaria per l'accoglimento della richiesta.</p>
<p>5. La richiesta di applicazione extradistrettuale deve essere accompagnata dall'esplicita dichiarazione che il magistrato applicato non verrà destinato a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.</p>	<p>5. La richiesta di applicazione extradistrettuale deve essere accompagnata dall'esplicita dichiarazione che il magistrato applicato non verrà destinato a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.</p>


  
S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
Protocollo P 18516/2025

6. Con riguardo ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale l'applicazione può essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.	6. Con riguardo ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale l'applicazione può essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.
Articolo 117	Articolo 117
<i>Interpello</i>	<i>Interpello</i>
1. La competente commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 116, dispone l'interpello per le disponibilità all'applicazione.	1. La competente commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 116, dispone l'interpello per le disponibilità all'applicazione.
	<b>2. Non possono essere presentate disponibilità da magistrati che provengano da uffici aventi un organico di giudici, compresi quelli del lavoro, pari o inferiore a 15 unità o da uffici aventi un organico di sostituti procuratori pari o inferiore a 10 unità e gravati da una scopertura giuridica superiore alla media nazionale.</b>
Articolo 118	Articolo 118
<i>Dichiarazione di disponibilità</i>	<i>Dichiarazione di disponibilità</i>
1. I magistrati interessati che intendano dichiarare la propria disponibilità all'applicazione hanno l'onere di indicare il settore di appartenenza e le pendenze sul ruolo.	1. I magistrati interessati che intendano dichiarare la propria disponibilità all'applicazione hanno l'onere di indicare il settore di appartenenza e le pendenze sul ruolo.
Articolo 119	Articolo 119
<i>Parere del dirigente dell'ufficio giudiziario</i>	<i>Parere del dirigente dell'ufficio giudiziario</i>
1. Il dirigente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che abbia dichiarato la propria disponibilità all'applicazione esprime un parere motivato facendo riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a ogni altro elemento utile a illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.	1. Il dirigente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che abbia dichiarato la propria disponibilità all'applicazione esprime un parere motivato facendo riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a ogni altro elemento utile a illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.
Articolo 120	Articolo 120
<i>Parere del Consiglio giudiziario</i>	<i>Parere del Consiglio giudiziario</i>
1. Il Consiglio giudiziario cui appartiene il	1. Il Consiglio giudiziario cui appartiene il




S.S.

Csm Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.


<p>magistrato che abbia dichiarato la propria disponibilità all'applicazione esprime un parere motivato facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.</p>	<p>magistrato che abbia dichiarato la propria disponibilità all'applicazione esprime un parere motivato facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.</p>
<p>3. In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.<i>(errata num originaria)</i></p>	<p>2. In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.</p>
<p>4. Il parere deve essere reso nel termine perentorio di quindici dalla richiesta salvo quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria, per i quali il termine è di sette giorni.</p>	<p>3. Il parere deve essere reso nel termine perentorio di quindici dalla richiesta salvo quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria, per i quali il termine è di sette giorni.</p>
<p>Articolo 121</p>	<p>Articolo 121</p>
<p><i>Criteria di scelta del magistrato da destinare in applicazione</i></p>	<p><i>Criteria di scelta del magistrato da destinare in applicazione</i></p>
<p>1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata;</p> <p>b) i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita;</p> <p>c) non possono essere applicati a un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;</p> <p>d) possono essere applicati a un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, purché sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità, salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore e a condizione che siano destinati in applicazione extradistrettuale per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza;</p> <p>e) non possono essere applicati a un altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modifiche, se</p>	<p>1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata;</p> <p>b) i distretti con applicazioni in entrata, <b>ivi comprese quelle presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea</b>, non possono fornire applicazioni in uscita;</p> <p>c) non possono essere applicati a un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;</p> <p>d) possono essere applicati a un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, purché sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità, salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore e a condizione che siano destinati in applicazione extradistrettuale per svolgere esclusivamente le stesse funzioni <b>giudicanti e</b></p>



Com	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



<p>non siano decorsi almeno quattro anni dalla presa di possesso;</p> <p>f) salvo quanto previsto all'articolo 124 non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive;</p> <p>g) non possono essere applicati i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ad eccezione delle ipotesi disciplinate dagli articoli 131 e 132.</p>	<p><b>requirenti di primo grado</b> esercitate nell'ufficio di provenienza;</p> <p>e) non possono essere applicati a un altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modifiche, se non siano decorsi almeno quattro anni dalla presa di possesso;</p> <p><del>f) salvo quanto previsto all'articolo 124</del> non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive;</p> <p>g) non possono essere applicati i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ad eccezione delle ipotesi disciplinate dagli articoli 131 e 132.</p>
Articolo 122	Articolo 122
<i>Criteria di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità</i>	<i>Criteria di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità</i>
<p>1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro.</p>	<p>1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro <b>da valutarsi avendo riguardo alle pendenze pro capite.</b></p>
<p>2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:</p> <p>a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;</p> <p>b) dell'anzianità nel ruolo.</p>	<p>2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:</p> <p>a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;</p> <p>b) dell'anzianità nel ruolo, <b>come definita dall'art. 125 comma quarto della vigente circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti.</b></p>
<p>3. In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione nell'ipotesi in cui l'applicazione extradistrettuale comporti l'avvicinamento al nucleo familiare.</p>	<p>3. In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione nell'ipotesi in cui l'applicazione extradistrettuale comporti l'avvicinamento al nucleo familiare.</p>
Articolo 123	Articolo 123
<i>Revoca della disponibilità all'applicazione</i>	<i>Revoca della disponibilità all'applicazione</i>




S.S.

Csm Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.

1. La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che l'hanno determinata.	1. La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che l'hanno determinata.
2. La dichiarazione di revoca della disponibilità successivamente alla deliberazione adottata dalla competente Commissione consiliare referente, va a quest'ultima trasmessa e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato se successiva alla comunicazione della proposta.	2. La dichiarazione di revoca della disponibilità successivamente alla deliberazione adottata dalla competente Commissione consiliare referente, va a quest'ultima trasmessa e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato se successiva alla comunicazione della proposta.
Articolo 124	Articolo 124
<i>Applicazione extradistrettuale d'ufficio</i>	<i>Applicazione extradistrettuale d'ufficio</i>
1. Qualora i magistrati disponibili e idonei alle applicazioni siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio superiore della magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio, previo eventuale ulteriore interpellato.	1. Qualora i magistrati disponibili e idonei alle applicazioni siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio superiore della magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio, previo eventuale ulteriore interpellato.
2. L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25 per cento, ai flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze e a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio.	2. L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25 per cento, ai flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze e a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio.
3. In caso di pari situazione, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.	3. In caso di pari situazione, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.
4. Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.	4. Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.
5. All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli in possesso della prima valutazione di professionalità ovvero, nel caso in cui non si possa provvedere in tal modo, tra i magistrati che, pur non avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, abbiano maturato il primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità ed esercitino le stesse funzioni di quelle da svolgere nell'ufficio destinatario dell'applicazione.	5. All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli in possesso della prima valutazione di professionalità ovvero, nel caso in cui non si possa provvedere in tal modo, tra i magistrati che, pur non avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, abbiano maturato il primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità ed esercitino le stesse funzioni di quelle da svolgere nell'ufficio destinatario dell'applicazione.



S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

6. Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio giudiziario, del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.	6. Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio giudiziario, del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.
7. Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio superiore della magistratura potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina prevista da questo capo.	7. Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio superiore della magistratura potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina prevista da questo capo.
Articolo 125	Articolo 125
<i>Variazioni tabellari</i>	<i>Variazioni <del>tabellari</del> della tabella e del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione</i>
1. L'applicazione extradistrettuale comporta l'adozione delle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.	1. L'applicazione extradistrettuale comporta, <b>sia per gli uffici giudicanti sia per quelli requirenti, l'adozione delle necessarie variazioni alle necessarie variazioni tabellari della tabella e del progetto organizzativo</b> dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.
Capo III	Capo III
<b>Durata, sospensione e proroga dell'applicazione extradistrettuale</b>	<b>Durata, sospensione e proroga dell'applicazione extradistrettuale</b>
Articolo 126	Articolo 126
<i>Durata dell'applicazione extradistrettuale</i>	<i>Durata dell'applicazione extradistrettuale</i>
1. L'applicazione non può superare la durata di un anno.	1. L'applicazione non può superare la durata di un anno.
2. La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.	2. La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.
Articolo 127	Articolo 127
<i>Proroga</i>	<i>Proroga</i>
1. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, l'applicazione può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.	1. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, l'applicazione può essere rinnovata, <b>con il consenso del magistrato interessato</b> , per un periodo non




S.S.

Esam Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.


	superiore a un anno.
2. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 <i>bis</i> , del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno.	2. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 <i>bis</i> , del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno, <b>anche senza il consenso del magistrato interessato.</b>
3. Alla scadenza del periodo di applicazione, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 <i>bis</i> , del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.	3. Alla scadenza del periodo di applicazione, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 <i>bis</i> , del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.
Articolo 128	Articolo 128
<i>Richiesta di proroga dell'applicazione extradistrettuale</i>	<i>Richiesta di proroga dell'applicazione extradistrettuale</i>
1. A pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di un'applicazione in corso deve evidenziare, in dettaglio, il permanere degli elementi indicati dall'articolo 116 che hanno consentito l'applicazione e deve essere formulata, dal Procuratore generale o dal Presidente della Corte d'appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche e il puntuale rispetto dell'iter procedimentale.	1. A pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di un'applicazione in corso deve evidenziare, in dettaglio, il permanere degli elementi indicati dall'articolo 116 che hanno consentito l'applicazione e deve essere formulata, dal Procuratore generale o dal Presidente della Corte d'appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche e il puntuale rispetto dell'iter procedimentale.
2. La richiesta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato e da una specifica indicazione dei sopravvenuti mutamenti nell'organico degli uffici del distretto.	2. La richiesta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato e da una specifica indicazione dei sopravvenuti mutamenti nell'organico degli uffici del distretto.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, nei casi di richiesta di proroga, valuta le eventuali osservazioni dell'ufficio di provenienza.	3. Il Consiglio superiore della magistratura, nei casi di richiesta di proroga, valuta le eventuali osservazioni dell'ufficio di provenienza.
Articolo 129	Articolo 129
<i>Sospensione dell'applicazione</i>	<i>Sospensione dell'applicazione</i>
1. Può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato di un'applicazione già in corso.	1. Può essere disposta la sospensione per un periodo determinato di un'applicazione già in corso per esigenze di servizio <b>del settore penale connesse alla trattazione dei procedimenti relativi a delitti per i quali sia stata dichiarata chiusa l'istruttoria</b>


  
S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025


  
S.

	<b>dibattimentale.</b>
Articolo 130	Articolo 130
<i>Applicazione dello stesso magistrato</i>	<i>Applicazione dello stesso magistrato</i>
1. Un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.	1. Un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.
<b>Capo IV</b>	<b>Capo IV</b>
<b>Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto</b>	<b>Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto</b>
Articolo 131	Articolo 131
<i>Magistrato trasferito in altro distretto</i>	<i>Magistrato trasferito in altro distretto</i>
1. È possibile, anche in deroga ai criteri indicati all'articolo 121, il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.	1. È possibile, anche in deroga ai criteri indicati all'articolo 121, il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati <b>con la fissazione dell'udienza</b> innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria <b>per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione.</b> I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Presidente di corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.	2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Presidente di corte d'appello, <b>previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio,</b> deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.	3. Il Consiglio superiore della magistratura, <b>previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio,</b> può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.




S.S.

Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.

Articolo 132	Articolo 132
<i>Magistrato requirente trasferito in altro distretto</i>	<i>Magistrato requirente trasferito in altro distretto</i>
<p>1. Fermo restando il principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e al fine di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente, trasferito ad altro ufficio requirente fuori dal distretto, per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.</p>	<p>1. Fermo restando il principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e al fine di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente, trasferito ad altro ufficio requirente fuori dal distretto, per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati <b>con la fissazione dell'udienza</b> innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria <b>per i quali non operi l'articolo 190 bis c.p.p. o altro strumento processuale che ne consenta la rinnovazione.</b> I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.</p>
<p>2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.</p>	<p>2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, <b>previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio,</b> deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare entrambe le funzioni.</p>
<p>3. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.</p>	<p>3. La richiesta deve altresì contenere l'indicazione <b>nominativa</b> dei magistrati dell'ufficio che affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale <b>e comunque non superiore a sei mesi.</b></p>
<p>4. Il Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.</p>	<p>4. Il Consiglio superiore della magistratura <del>previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo ufficio,</del> può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.</p>
<b>TITOLO VII</b>	<b>TITOLO VII</b>




S.S.

<i>Es</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

MAGISTRATI DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE	MAGISTRATI DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE
<b>Capo I</b>	<b>Capo I</b>
<b>Disposizioni preliminari</b>	<b>Disposizioni preliminari</b>
Articolo 133	Articolo 133
<i>Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale</i>	<i>Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale</i>
1. I magistrati addetti alla pianta organica flessibile di ciascun distretto di corte d'appello sono distinti tra quelli cui sono attribuite funzioni giudicanti e quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.	1. I magistrati addetti alla pianta organica flessibile di ciascun distretto di corte d'appello sono distinti tra quelli cui sono attribuite funzioni giudicanti e quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
2. L'ufficio di appartenenza, che è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge ed a cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d'appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.	2. L'ufficio di appartenenza, che è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge ed a cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d'appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.
3. Fermo restando quanto previsto dalla circolare in materia di valutazioni di professionalità, i dirigenti degli uffici cui sono destinati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi trasmettono ai rispettivi capi di Corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.	3. Fermo restando quanto previsto dalla circolare in materia di valutazioni di professionalità, i dirigenti degli uffici cui sono destinati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi trasmettono ai rispettivi capi di Corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.
Articolo 134	Articolo 134
<i>Destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione</i>	Destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione
1. Il magistrato della pianta organica flessibile può essere destinato: a) in sostituzione di un magistrato nelle ipotesi di cui all'articolo 136; b) in assegnazione a uno degli uffici del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento	1. Il magistrato della pianta organica flessibile può essere destinato: a) in sostituzione di un magistrato nelle ipotesi di cui all'articolo 136; b) in assegnazione a uno degli uffici del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento
2. La destinazione in sostituzione è disciplinata dalle norme del successivo capo II.	2. La destinazione in sostituzione è disciplinata dalle norme del successivo capo II.
3. La destinazione in assegnazione è disciplinata dalle norme del successivo capo III.	3. La destinazione in assegnazione è disciplinata dalle norme del successivo capo III.
4. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato, in sostituzione o in assegnazione, allo svolgimento di funzioni	4. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato, in sostituzione o in assegnazione, allo svolgimento di funzioni



S.S.

Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.


di primo grado o d'appello, a prescindere dalla valutazione di professionalità conseguita.	di primo grado o d'appello, a prescindere dalla valutazione di professionalità conseguita.
5. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non chiamati in sostituzione o in assegnazione sono destinati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva e, in caso di pari percentuale di scopertura effettiva, all'ufficio con organico di minori dimensioni.	5. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non chiamati in sostituzione o in assegnazione, <b>di seguito definiti "magistrati disponibili"</b> , sono destinati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva e, in caso di pari percentuale di scopertura effettiva, all'ufficio con organico di minori dimensioni.
6. Nelle disposizioni che seguono sono indicati come "magistrati disponibili" i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non chiamati alla sostituzione o all'assegnazione.	<b>6. Tale destinazione è proposta dal Presidente della Corte di Appello ovvero dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, su segnalazione dei dirigenti degli uffici giudicanti o requirenti del distretto, ovvero d'ufficio, e viene trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.</b>
	<b>7. La destinazione dei magistrati disponibili ai sensi del comma 5 resta ferma per tutta la durata della loro situazione di disponibilità e fino al permanere presso l'ufficio di destinazione delle condizioni per le quali è stata disposta.</b>
	<b>8. Qualora, nel corso di tale periodo di destinazione, presso altro ufficio del distretto venga a determinarsi una percentuale di scopertura effettiva maggiore di quella che presenta l'ufficio a cui il magistrato disponibile è stato destinato, in mancanza di altri magistrati disponibili, si procede secondo quanto stabilito ai commi 5 e 6.</b>
Articolo 135	Articolo 135
<i>Proroga della destinazione per taluni procedimenti</i>	<i>Proroga della destinazione per taluni procedimenti</i>
1. Scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale con funzioni giudicanti che ha in corso la celebrazione di una o più udienze preliminari o dibattimentali in avanzato stato di istruttoria può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni sempre che sia assolutamente indispensabile e limitatamente ai procedimenti medesimi.	1. Scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale con funzioni giudicanti che ha in corso la celebrazione di una o più udienze preliminari o dibattimentali in avanzato stato di istruttoria può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni sempre che sia assolutamente indispensabile e limitatamente ai procedimenti medesimi.
2. La richiesta di proroga, avanzata dal Presidente di corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il	2. La richiesta di proroga, avanzata dal Presidente di corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il


  
S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025


  
S.

magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio.	magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio.
3. Il Consiglio Superiore della magistratura può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, tenuto anche conto della nuova destinazione del magistrato della pianta organica flessibile.	3. Il Consiglio Superiore della magistratura può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, tenuto anche conto della nuova destinazione del magistrato della pianta organica flessibile.
<b>Capo II</b>	<b>Capo II</b>
<b>Destinazione in sostituzione</b>	<b>Destinazione in sostituzione</b>
Articolo 136	Articolo 136
<i>Presupposti per la destinazione in sostituzione</i>	<i>Presupposti per la destinazione in sostituzione</i>
1. La destinazione in sostituzione è disposta per fronteggiare una delle seguenti ipotesi, indicate dall'articolo 5, comma primo della legge 13 febbraio 2001, n. 48: a) aspettativa per malattia o per altra causa; b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche; c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente all'assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.	1. La destinazione in sostituzione è disposta per fronteggiare una delle seguenti ipotesi, indicate dall'articolo 5, comma primo della legge 13 febbraio 2001, n. 48: a) aspettativa per malattia o per altra causa; b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche; c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente all'assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.
2. Le ipotesi suindicate sono tassative.	2. Le ipotesi suindicate sono tassative.
3. Non si fa luogo a sostituzione allorquando le ipotesi di cui all'articolo 136 riguardino magistrati con funzioni direttive o semidirettive.	3. Non si fa luogo a sostituzione allorquando le ipotesi di cui all'articolo 136 riguardino magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
4. Si può utilizzare il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale anche nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.	4. Si può utilizzare il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale anche nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.
Articolo 137	Articolo 137




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.

<i>Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia</i>	<i>Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia</i>
1. Nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, il ricorso al magistrato della pianta organica flessibile distrettuale è possibile nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi.	1. Nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, il ricorso al magistrato della pianta organica flessibile distrettuale è possibile nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi.
2. Nei casi di congedo previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, l'impiego del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale avviene nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente a trenta giorni. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, deve farsi ricorso alla supplenza interna.	2. Nei casi di congedo previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, l'impiego del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale avviene nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente a trenta giorni. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, deve farsi ricorso alla supplenza interna.
3. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, la destinazione in sostituzione non può complessivamente protrarsi oltre i sei mesi e, nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.	3. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, la destinazione in sostituzione non può complessivamente protrarsi oltre i sei mesi e, nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.
4. Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi, può essere mantenuta la destinazione in sostituzione per i periodi corrispondenti, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.	4. Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi, può essere mantenuta la destinazione in sostituzione per i periodi corrispondenti, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.
Articolo 138	Articolo 138
<i>Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati</i>	Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati
1. La destinazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale non può essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati nei casi di cui all'articolo 136.	1. La destinazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale non può essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati nei casi di cui all'articolo 136.
	2. <b>In caso di destinazione in sostituzione ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b), qualora presso il medesimo ufficio giudiziario si registrino due o più assenze per astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss. mm. per periodi parzialmente coincidenti o immediatamente successivi l'uno all'altro senza soluzione di continuità, la destinazione in sostituzione può essere disposta per la durata complessiva di tutte le assenze.</b>


  
S.S.


  
S.

Articolo 139	Articolo 139
<i>Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in sostituzione</i>	<i>Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in sostituzione</i>
<p>1. Qualora l'organico della pianta organica flessibile distrettuale sia superiore all'unità e vi sia più di un magistrato in essa inserito "disponibile", l'individuazione del magistrato da destinare in sostituzione avviene, previa valutazione comparativa, tenendo conto, in ordine gradato:</p> <p>a) delle attitudini specifiche con riferimento al settore e ai compiti da svolgere nell'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;</p> <p>b) delle attitudini specifiche con riferimento al grado delle funzioni da svolgere presso l'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;</p> <p>2. A parità di attitudini, viene individuato il magistrato con la minore anzianità nel ruolo, sempre che non vi sia l'espressa manifestazione di disponibilità di un magistrato più anziano.</p>	<p>1. Qualora l'organico della pianta organica flessibile distrettuale sia superiore all'unità e vi sia più di un magistrato in essa inserito "disponibile", l'individuazione del magistrato da destinare in sostituzione avviene, previa valutazione comparativa, tenendo conto, in ordine gradato:</p> <p>a) delle attitudini specifiche con riferimento al settore e ai compiti da svolgere nell'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;</p> <p>b) delle attitudini specifiche con riferimento al grado delle funzioni da svolgere presso l'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;</p> <p>2. A parità di attitudini, viene individuato il magistrato con la minore anzianità nel ruolo, sempre che non vi sia l'espressa manifestazione di disponibilità di un magistrato più anziano.</p>
Articolo 140	Articolo 140
<i>Procedimento per la destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale</i>	<i>Procedimento per la destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale</i>
<p>1. In presenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 136, comma 1, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le specifiche esigenze di servizio ai fini della destinazione in sostituzione del magistrato distrettuale.</p> <p>2. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale, sentiti i magistrati "disponibili" ai fini di cui all'articolo 139, comma 2 ultima parte, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 139, formula la proposta di destinazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale in sostituzione.</p> <p>3. Nella proposta di destinazione in sostituzione sono indicati:</p> <p>a) il presupposto della sostituzione ai sensi dell'articolo 136 e le specifiche esigenze di servizio che giustificano la destinazione;</p>	<p>1. In presenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 136, comma 1, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le specifiche esigenze di servizio ai fini della destinazione in sostituzione del magistrato distrettuale.</p> <p>2. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale, sentiti i magistrati "disponibili" ai fini di cui all'articolo 139, comma 2 ultima parte, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 139, formula la proposta di destinazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale in sostituzione.</p> <p>3. Nella proposta di destinazione in sostituzione sono indicati:</p> <p>a) il presupposto della sostituzione ai sensi dell'articolo 136 e le specifiche esigenze di servizio che giustificano la destinazione;</p>

*[Signature]*  
 S.S.

*[Signature]*  
 S.

<p>b) i criteri di individuazione del magistrato da destinare in sostituzione, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 139;</p> <p>c) la durata, comprensiva di termine iniziale e finale, della sostituzione, correlata alle esigenze di sostituzione indicate nel provvedimento;</p>	<p>b) i criteri di individuazione del magistrato da destinare in sostituzione, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 139;</p> <p>c) la durata, comprensiva di termine iniziale e finale, della sostituzione, correlata alle esigenze di sostituzione indicate nel provvedimento;</p>
<p>4. La proposta di destinazione in sostituzione è comunicata sia al dirigente dell'ufficio giudiziario che ha presentato la segnalazione sia al magistrato della pianta organica flessibile individuato, il quale può presentare osservazioni entro 5 giorni. Trascorso tale termine, la proposta, unitamente alle eventuali osservazioni, deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.</p>	<p>4. La proposta di destinazione in sostituzione è comunicata sia al dirigente dell'ufficio giudiziario che ha presentato la segnalazione sia al magistrato della pianta organica flessibile individuato, il quale può presentare osservazioni entro 5 giorni. Trascorso tale termine, la proposta, unitamente alle eventuali osservazioni, deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p>5. Il Consiglio superiore, in caso di osservazioni ovvero quando lo ritenga comunque necessario, richiede al Consiglio giudiziario di esprimere, entro 10 giorni, un parere motivato.</p>	<p>5. Il Consiglio superiore, in caso di osservazioni ovvero quando lo ritenga comunque necessario, richiede al Consiglio giudiziario di esprimere, entro 10 giorni, un parere motivato.</p>
<p>6. Il Consiglio superiore, verificata la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 136, adotta il provvedimento motivato di destinazione in sostituzione del magistrato indicato nella proposta o, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 139, di altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale.</p>	<p>6. Il Consiglio superiore, verificata la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 136, adotta il provvedimento motivato di destinazione in sostituzione del magistrato indicato nella proposta o, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 139, di altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale.</p>
<p>7. Il provvedimento è immediatamente efficace e viene comunicato al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato.</p>	<p>7. Il provvedimento è immediatamente efficace e viene comunicato al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato.</p>
<p>8. A seguito della destinazione in sostituzione il dirigente dell'ufficio deve adottare le necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo.</p>	<p>8. A seguito della destinazione in sostituzione il dirigente dell'ufficio deve adottare le necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo.</p>
<p>Articolo 141</p>	<p>Articolo 141</p>
<p><i>Esigenze di sostituzione in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale</i></p>	<p><i>Esigenze di sostituzione in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale</i></p>
<p>1. Nel caso in cui i magistrati da sostituire nelle ipotesi di cui all'articolo 136 siano in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile disponibili, si presume prevalente l'esigenza di sostituzione derivante dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità.</p>	<p>1. Nel caso in cui i magistrati da sostituire nelle ipotesi di cui all'articolo 136 siano in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile disponibili, si presume prevalente l'esigenza di sostituzione derivante dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità.</p>




S.S.

*Com* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.

2. Ove vi siano più assenze derivanti dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero più assenze riconducibili ad altre ipotesi tra quelle di cui all'articolo 136, il provvedimento di destinazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, desumibili dalla situazione complessiva e dal carico di lavoro degli uffici richiedenti, dalle materie trattate dai magistrati assenti, dalla prevedibile durata dell'assenza e da ogni altro elemento utile segnalato dagli uffici giudiziari.	2. Ove vi siano più assenze derivanti dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero più assenze riconducibili ad altre ipotesi tra quelle di cui all'articolo 136, il provvedimento di destinazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, desumibili dalla situazione complessiva e dal carico di lavoro degli uffici richiedenti, dalle materie trattate dai magistrati assenti, dalla prevedibile durata dell'assenza e da ogni altro elemento utile segnalato dagli uffici giudiziari.
<b>Capo III</b>	<b>Capo III</b>
<b>Destinazione in assegnazione</b>	<b>Destinazione in assegnazione</b>
Articolo 142	Articolo 142
<i>Presupposti per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale: le condizioni critiche di rendimento</i>	Presupposti per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale: le condizioni critiche di rendimento
1. La destinazione in assegnazione è disposta per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di un ufficio individuate dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come di seguito riportate.	1. La destinazione in assegnazione è disposta per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di un ufficio individuate dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come di seguito riportate.
2. Costituiscono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari giudicanti: a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile; b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali	2. Costituiscono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari giudicanti: a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile; b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità




S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

<p>da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;</p> <p>c. in relazione alle corti di appello: pendenze pro capite dell'ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultrabiennale, sulle pendenze superiore al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile della corte di appello superiore rispetto al valore medio dei tribunali del distretto; in relazione ai tribunali: percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultratriennale, sulle pendenze del tribunale superiore rispetto al dato medio dei tribunali del distretto, ovvero pendenze pro capite superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nei tribunali del distretto;</p> <p>d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;</p> <p>e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi.</p>	<p>tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;</p> <p>c. in relazione alle corti di appello: pendenze pro capite dell'ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultrabiennale, sulle pendenze superiore al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile della corte di appello superiore rispetto al valore medio dei tribunali del distretto; in relazione ai tribunali: percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultratriennale, sulle pendenze del tribunale superiore rispetto al dato medio dei tribunali del distretto, ovvero pendenze pro capite superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nei tribunali del distretto; 40</p> <p>d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;</p> <p>e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi.</p>
<p>3. Costituiscono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari requirenti:</p> <p>a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni;</p> <p>b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;</p> <p>c. pendenze pro capite della procura della Repubblica presso il tribunale superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nelle</p>	<p>3. Costituiscono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari requirenti:</p> <p>a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni;</p> <p>b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;</p> <p>c. pendenze pro capite della procura della Repubblica presso il tribunale superiori rispetto</p>




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.

<p>procure della Repubblica presso i tribunali del distretto;</p> <p>d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;</p> <p>e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi;</p> <p>f. presenza in udienza del magistrato dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale in misura prossima o superiore al 25% rispetto alla media registrata nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto.</p>	<p>alle pendenze pro capite medie registrate nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto;</p> <p>d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;</p> <p>e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi;</p> <p>f. presenza in udienza del magistrato dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale in misura prossima o superiore al 25% rispetto alla media registrata nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto.</p>
4. Le ipotesi indicate ai commi 2 e 3 sono tassative.	4. Le ipotesi indicate ai commi 2 e 3 sono tassative.
	<b>5. Il magistrato di pianta organica flessibile destinato in assegnazione ai sensi del comma 2 lett. b) ovvero del comma 3 lett. b) può essere alternativamente impiegato per la trattazione dei procedimenti di eccezionale complessità che hanno determinato la condizione critica di rendimento, ovvero per fronteggiare le criticità derivanti dall'impiego degli altri magistrati dell'ufficio in tali procedimenti.</b>
Articolo 143	Articolo 143
<i>Divieto di contemporanea assegnazione in più uffici</i>	<i>Divieto di contemporanea assegnazione in più uffici</i>
1. La destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale non può essere disposta per far fronte contemporaneamente alle condizioni critiche di rendimento di più uffici.	1. La destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale non può essere disposta per far fronte contemporaneamente alle condizioni critiche di rendimento di più uffici.
Articolo 144	Articolo 144
<i>Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in assegnazione</i>	<i>Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in assegnazione</i>
1. Qualora l'organico della pianta organica flessibile distrettuale sia superiore all'unità e vi sia più di un magistrato in essa inserito "disponibile", l'individuazione del magistrato da destinare in assegnazione avviene, previa valutazione comparativa, tenendo conto, in ordine gradato:	1. Qualora l'organico della pianta organica flessibile distrettuale sia superiore all'unità e vi sia più di un magistrato in essa inserito "disponibile", l'individuazione del magistrato da destinare in assegnazione avviene, previa valutazione comparativa, tenendo conto, in ordine gradato:




S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.

<p>a) delle attitudini specifiche con riferimento al settore e ai compiti da svolgere nell'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;</p> <p>b) delle attitudini specifiche con riferimento al grado delle funzioni da svolgere presso l'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;</p>	<p>a) delle attitudini specifiche con riferimento al settore e ai compiti da svolgere nell'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;</p> <p>b) delle attitudini specifiche con riferimento al grado delle funzioni da svolgere presso l'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;</p>
<p>2. A parità di attitudini, viene individuato il magistrato con la minore anzianità nel ruolo, sempre che non vi sia l'espressa manifestazione di disponibilità di un magistrato più anziano.</p>	<p>2. A parità di attitudini, viene individuato il magistrato con la minore anzianità nel ruolo, sempre che non vi sia l'espressa manifestazione di disponibilità di un magistrato più anziano.</p>
<p>Articolo 145</p>	<p>Articolo 145</p>
<p><i>Procedimento per la destinazione in assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale</i></p>	<p><i>Procedimento per la destinazione in assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale</i></p>
<p>1. In presenza di una delle ipotesi indicate dall'articolo 142, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, indicando la sezione, il settore, l'area e comunque le attività a cui il magistrato sarebbe destinato in assegnazione.</p>	<p>1. In presenza di una delle ipotesi indicate dall'articolo 142, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, indicando la sezione, il settore, l'area e comunque le attività a cui il magistrato sarebbe destinato in assegnazione.</p>
<p>2. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale, ove sia in servizio più di un magistrato della pianta organica flessibile, sentiti i magistrati "disponibili" ai fini di cui all'articolo 144, comma 2 ultima parte, formula la proposta di destinazione in assegnazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 144.</p>	<p>2. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale, ove sia in servizio più di un magistrato della pianta organica flessibile, sentiti i magistrati "disponibili" ai fini di cui all'articolo 144, comma 2 ultima parte, formula la proposta di destinazione in assegnazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 144.</p>
<p>3. Nella proposta di destinazione in assegnazione sono indicati:</p> <p>a) le condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 142 che, in concreto, costituiscono il presupposto della assegnazione;</p> <p>b) i criteri di individuazione del magistrato da destinare in assegnazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 144;</p> <p>c) la durata dell'assegnazione, comprensiva di termine iniziale e finale, nel rispetto della durata minima di un anno di cui all'articolo 148, comma 1.</p>	<p>3. Nella proposta di destinazione in assegnazione sono indicati:</p> <p>a) le condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 142 che, in concreto, costituiscono il presupposto della assegnazione;</p> <p>b) i criteri di individuazione del magistrato da destinare in assegnazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 144;</p> <p>c) la durata dell'assegnazione, comprensiva di termine iniziale e finale, nel rispetto della durata minima di un anno di cui all'articolo 148, comma 1.</p>
<p>4. La proposta di destinazione in assegnazione è comunicata al dirigente dell'ufficio giudiziario interessato ed al magistrato della pianta organica</p>	<p>4. La proposta di destinazione in assegnazione è comunicata al dirigente dell'ufficio giudiziario interessato ed al magistrato della</p>



S.S.

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

<p>flessibile individuato, il quale può proporre osservazioni entro 5 giorni. Trascorso tale termine, la proposta, unitamente alle eventuali osservazioni, deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio giudiziario che, entro 10 giorni, esprime un parere motivato che va immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.</p>	<p>pianta organica flessibile individuato, il quale può proporre osservazioni entro 5 giorni. Trascorso tale termine, la proposta, unitamente alle eventuali osservazioni, deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio giudiziario che, entro 10 giorni, esprime un parere motivato che va immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.</p>
<p>5. Il Consiglio superiore, acquisito il parere del Ministro della giustizia, adotta il provvedimento motivato di destinazione in assegnazione del magistrato indicato nella proposta o, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 144, di altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale.</p>	<p>5. Il Consiglio superiore, acquisito <b>entro il termine inderogabile di 7 giorni</b>, il parere del Ministro della giustizia adotta il provvedimento motivato di destinazione in assegnazione del magistrato indicato nella proposta o; in applicazione dei criteri di cui all'articolo 144, di altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale.</p>
<p>6. Qualora, a prescindere dalla proposta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore Generale, il Consiglio rilevi la sussistenza dei presupposti per la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, invita il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore Generale interessato a porre in essere la procedura di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Il Consiglio, ricevuta la proposta e il parere del Consiglio giudiziario unitamente alle eventuali osservazioni, procede ai sensi del comma 5.</p>	<p>6. Qualora, a prescindere dalla proposta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore Generale, il Consiglio rilevi la sussistenza dei presupposti per la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, invita il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore Generale interessato a porre in essere la procedura di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Il Consiglio, ricevuta la proposta e il parere del Consiglio giudiziario unitamente alle eventuali osservazioni, procede ai sensi del comma 5.</p>
<p>7. Il provvedimento di destinazione in assegnazione è immediatamente efficace e viene comunicato al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato.</p>	<p>7. Il provvedimento di destinazione in assegnazione è immediatamente efficace e viene comunicato al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato.</p>
<p>8. A seguito della destinazione in assegnazione il dirigente dell'ufficio deve adottare le necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo.</p>	<p>8. A seguito della destinazione in assegnazione il dirigente dell'ufficio deve adottare le necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo.</p>
<p>Articolo 146</p>	<p>Articolo 146</p>
<p><i>Criteri di priorità per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale</i></p>	<p><i>Criteri di priorità per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale</i></p>
<p>1. Nel caso in cui gli uffici o i settori che versino in condizioni critiche di rendimento siano in numero superiore ai magistrati della pianta</p>	<p>1. Nel caso in cui gli uffici o i settori che versino in condizioni critiche di rendimento siano in numero superiore ai magistrati della pianta</p>



S.S.

Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



<p>organica flessibile distrettuale ovvero laddove le condizioni critiche di rendimento si realizzino allorquando i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinatari di una assegnazione o di una sostituzione, la proposta di destinazione in assegnazione di cui all'articolo 145 deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, dei criteri di priorità dettati dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 5 terzo comma della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come riportati ai commi che seguono<sup>3</sup>, nonché - a parità di priorità - delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, anche con riguardo agli elementi oggettivi forniti nelle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari.</p>	<p>organica flessibile distrettuale ovvero laddove le condizioni critiche di rendimento si realizzino allorquando i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinatari di una assegnazione o di una sostituzione, la proposta di destinazione in assegnazione di cui all'articolo 145 deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, dei criteri di priorità dettati dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 5 terzo comma della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come riportati ai commi che seguono<sup>4</sup>, nonché - a parità di priorità - delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, anche con riguardo agli elementi oggettivi forniti nelle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari.</p>
<p>2. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale si tiene conto:          2.1. in via prioritaria, della sussistenza per gli uffici giudicanti delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 142, comma 2 lettere a) e b) e per gli uffici requirenti delle</p>	<p>2. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale si tiene conto:          2.1. in via prioritaria, della sussistenza per gli uffici giudicanti delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 142, comma 2 lettere a) e b) e per gli uffici requirenti delle</p>

<sup>3</sup> L'art. 5 del D.M. 27.12.2021 (*Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*) ai commi 1 e 2 prevede:

"1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 2, lett. a), b) e all'articolo 3, lett. a), b).

2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 2 e nell'articolo 3 sono considerate preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate."

**L'art. 6 (Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)** stabilisce:

"1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, entro i limiti temporali fissati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari."

<sup>4</sup> L'art. 5 del D.M. 27.12.2021 (*Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*) ai commi 1 e 2 prevede:


"1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 2, lett. a), b) e all'articolo 3, lett. a), b).

2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 2 e nell'articolo 3 sono considerate preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate."

**L'art. 6 (Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)** stabilisce:

"1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, entro i limiti temporali fissati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari."



S.S.

Com Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.

<p>condizioni critiche di cui all'articolo 142, comma 3, lett. a) e b);</p> <p>2.2. le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 142 assumono rilievo preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate, salva specifica motivazione laddove l'ordine non sia rispettato;</p> <p>2.3. avuto riguardo agli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed entro i limiti temporali fissati per la sua attuazione, fatto salvo quanto previsto al punto 2.1, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari.</p>	<p>condizioni critiche di cui all'articolo 142, comma 3, lett. a) e b);</p> <p>2.2. le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 142 assumono rilievo preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate, salva specifica motivazione laddove l'ordine non sia rispettato;</p> <p>2.3. avuto riguardo agli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed entro i limiti temporali fissati per la sua attuazione, fatto salvo quanto previsto al punto 2.1, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari.</p>
<b>Articolo 147</b>	<b>Articolo 147</b>
<i>Criteria di priorità tra destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione</i>	<i>Criteria di priorità tra destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione</i>
<p>1. L'assegnazione per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento previste per gli uffici giudicanti dall'articolo 142, comma 2 lettere a), b) e c) e per gli uffici requirenti dall'articolo 142, comma 3 lettere a) e b) riveste carattere prioritario rispetto alla destinazione in sostituzione.</p> <p>2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, la destinazione in sostituzione prevale rispetto alla destinazione in assegnazione nel caso in cui le assenze per malattia o per altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una riduzione delle presenze effettive pari o superiore al 20% negli uffici con organico sino a 20 magistrati, al 30% negli uffici con organico sino a 50 magistrati, al 35% negli uffici di maggiori dimensioni. L'indice di scopertura è computato tenendo conto anche delle ipotesi di esonero totale dal lavoro; gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.</p>	<p>1. L'assegnazione per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento previste per gli uffici giudicanti dall'articolo 142, comma 2 lettere a), b) e c) e per gli uffici requirenti dall'articolo 142, comma 3 lettere a) e b) riveste carattere prioritario rispetto alla destinazione in sostituzione.</p> <p>2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, la destinazione in sostituzione prevale rispetto alla destinazione in assegnazione nel caso in cui le assenze per malattia o per altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una riduzione delle presenze effettive pari o superiore al 20% negli uffici con organico sino a 20 magistrati, al 30% negli uffici con organico sino a 50 magistrati, al 35% negli uffici di maggiori dimensioni. L'indice di scopertura è computato tenendo conto anche delle ipotesi di esonero totale dal lavoro; gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.</p>
	<p><b>3. In tutti gli altri casi la destinazione in sostituzione prevale rispetto alle condizioni critiche di rendimento previste, per gli uffici</b></p>



S.S.

*Com* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P16516/2025



S.


	giudicanti, dall'art. 142, comma 2, lettere d) ed e) e, per gli uffici requirenti, dall'art. 142, comma 3, lettere d) ed e).
	4. I criteri di cui ai commi che precedono si applicano anche qualora presso gli uffici richiedenti siano presenti congiuntamente sia i presupposti per la destinazione in sostituzione di cui all'art. 136, che le condizioni critiche di rendimento di cui all'art. 142, e i magistrati di pianta organica flessibile siano in numero inferiore alle segnalazioni.
Articolo 148	Articolo 148
<i>Durata della destinazione in assegnazione</i>	<i>Durata della destinazione in assegnazione</i>
1. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti non può avere durata inferiore ad un anno.	1. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti non può avere durata inferiore ad un anno.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere derogato nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate per gli uffici giudicanti dall'articolo 142, comma 2 lettere a) e b) e per gli uffici requirenti dall'articolo 142, comma 3, lettere a) e b).	2. Il termine di cui al comma 1 può essere derogato nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate per gli uffici giudicanti dall'articolo 142, comma 2 lettere a) e b) e per gli uffici requirenti dall'articolo 142, comma 3, lettere a) e b).
Articolo 148-bis	Articolo 148-bis
<i>Modifica delle precedenti destinazioni</i>	<i>Modifica delle precedenti destinazioni</i>



S.S.

Com Roma 15/10/2025  
Protocollo P16516/2025

1 . Nel caso in cui tutti i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinati in assegnazione o sostituzione e sopravvengano i presupposti per un'ulteriore assegnazione o sostituzione, l'eventuale modifica della precedente destinazione può avvenire secondo le procedure previste dagli articoli 140 o 145, tenuto conto dei criteri di priorità di cui agli articoli 146 e 147 e dei criteri per la designazione del magistrato di cui agli articoli 139 e 144, nonché della durata residua della precedente destinazione.	1 . Nel caso in cui tutti i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinati in assegnazione o sostituzione e sopravvengano i presupposti per un'ulteriore assegnazione o sostituzione, l'eventuale modifica della precedente destinazione può avvenire secondo le procedure previste dagli articoli 140 o 145, tenuto conto dei criteri di priorità di cui agli articoli 146 e 147 e dei criteri per la designazione del magistrato di cui agli articoli 139 e 144, nonché della durata residua della precedente destinazione.
2. L'ipotesi di cui al comma 1 può comportare anche che un magistrato già destinato in assegnazione o in sostituzione venga distolto dalla precedente destinazione. In tal caso la proposta deve essere motivata specificamente su tale punto e deve essere comunicata anche al dirigente dell'ufficio da cui si propone di distogliere il magistrato, che può presentare osservazioni.	2. L'ipotesi di cui al comma 1 può comportare anche che un magistrato già destinato in assegnazione o in sostituzione venga distolto dalla precedente destinazione. In tal caso la proposta deve essere motivata specificamente su tale punto e deve essere comunicata anche al dirigente dell'ufficio da cui si propone di distogliere il magistrato, che può presentare osservazioni.
3. Laddove la proposta formulata riguardi un magistrato la cui assegnazione sia in corso, il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore Generale, unitamente alla proposta di nuova destinazione, trasmettono richiesta di cessazione dell'assegnazione in corso, motivando adeguatamente circa le ragioni con cui è stato individuato il magistrato già destinato ad altro ufficio o altre funzioni.	3. Laddove la proposta formulata riguardi un magistrato la cui assegnazione sia in corso, il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore Generale, unitamente alla proposta di nuova destinazione, trasmettono richiesta di cessazione dell'assegnazione in corso, motivando adeguatamente circa le ragioni con cui è stato individuato il magistrato già destinato ad altro ufficio o altre funzioni.
<b>TITOLO VIII</b>	<b>TITOLO VIII</b>
<b>APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE</b>
<b>Capo I</b>	<b>Capo I</b>
<b>Disposizioni generali</b>	<b>Disposizioni generali</b>
Articolo 149	Articolo 149
<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Ambito di applicazione</i>
1. Le applicazioni dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Direzione distrettuale antimafia, di quelli addetti presso le Procure distrettuali alla trattazione di	1. Le applicazioni dei magistrati <del>sostituti procuratori in servizio presso la della</del> Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Direzione distrettuale antimafia, di quelli



S.S.

*Es* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.

<p>procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, dei magistrati di altre Procure della Repubblica presso i tribunali per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-<i>bis</i> e comma 3-<i>quater</i>, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale sono disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dalle disposizioni che seguono.</p>	<p>addetti presso le Procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, dei <b>magistrati sostituti procuratori</b> di altre Procure della Repubblica presso i tribunali per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-<i>bis</i> e comma 3-<i>quater</i>, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale sono disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dalle disposizioni che seguono.</p>
<p>Articolo 150</p>	<p>Articolo 150</p>
<p><i>Coassegnazione del procedimento</i></p>	<p><del>Coassegnazione</del> <b>Assegnazione congiunta del procedimento</b></p>
<p>1. L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati a uno dei magistrati dell'ufficio.</p>	<p>1. L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati a uno dei <b>magistrati sostituti procuratori</b> dell'ufficio.</p>
<p>2. L'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo e il magistrato in applicazione.</p>	<p>2. L'applicazione comporta una <del>coassegnazione</del> <b>assegnazione congiunta</b> del procedimento tra il magistrato della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo e il <b>magistrato sostituto procuratore</b> in applicazione.</p>
<p>3. L'applicazione può riguardare sia la fase delle indagini sia le fasi processuali, nonché i procedimenti in materia di misure di prevenzione.</p>	<p>3. L'applicazione può riguardare sia la fase delle indagini sia le fasi processuali, nonché i procedimenti in materia di misure di prevenzione.</p>
<p>4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.</p>	<p>4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.</p>
<p>Articolo 151</p>	<p>Articolo 151</p>
<p><i>Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti</i></p>	<p><i>Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti</i></p>
<p>1. Fermi i limiti temporali di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e richiamati dall'articolo 106 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il magistrato può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia o Procure distrettuali competenti alla trattazione di</p>	<p>1. Fermi i limiti temporali di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e richiamati dall'articolo 106 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il <b>magistrato sostituto procuratore</b> può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia o</p>



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



S.

procedimenti in materia di terrorismo e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento o della trattazione delle procedure.	Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento o della trattazione delle procedure.
Articolo 152	Articolo 152
<i>Durata dell'applicazione</i>	<i>Durata dell'applicazione</i>
1. L'applicazione non può superare la durata di un anno.	1. L'applicazione non può superare la durata di un anno.
2. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.	2. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il <b>magistrato sostituto procuratore</b> è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
Capo II	Capo II
<b>Casi di applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione</b>	<b>Casi di applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione</b>
Articolo 153	Articolo 153
<i>Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo</i>	<i>Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo</i>
1. L'applicazione di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo è disposta in funzione di supporto dell'attività degli uffici distrettuali in relazione a specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.	1. L'applicazione di <del>magistrati sostituti procuratori in servizio presso la</del> della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo è disposta in funzione di supporto dell'attività degli uffici distrettuali in relazione a specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.
2. L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo.	2. L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo.
Articolo 154	Articolo 154
<i>Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali</i>	<i>Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali</i>




S.S.

*Es* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



3.

<i>competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo</i>	<i>competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo</i>
1. I magistrati appartenenti alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo possono essere applicati temporaneamente dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ad altra Procura distrettuale per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale.	1. I <b>magistrati—sostituti procuratori</b> appartenenti alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo possono essere applicati temporaneamente dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ad altra Procura distrettuale per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale.
Articolo 155	Articolo 155
<i>Magistrati di altre Procure della Repubblica</i>	<i>Magistrati di altre Procure della Repubblica</i>
1. I magistrati delle Procure della Repubblica presso i tribunali che non appartengono alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo possono essere temporaneamente applicati, con il loro consenso, dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo a una Procura distrettuale, per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale.	1. I <b>magistrati—sostituti procuratori</b> delle Procure della Repubblica presso i tribunali che non appartengono alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo possono essere temporaneamente applicati, con il loro consenso, dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo a una Procura distrettuale, per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale.
2. Nel caso in cui si debbano applicare alla direzione distrettuale antimafia e alla Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo magistrati appartenenti alle Procure della Repubblica del medesimo distretto, il relativo potere spetta al Procuratore generale presso la Corte d'appello.	2. Nel caso in cui si debbano applicare alla direzione distrettuale antimafia e alla Procura distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo magistrati appartenenti alle Procure della Repubblica del medesimo distretto, il relativo potere spetta al Procuratore generale presso la Corte d'appello.
Articolo 156	Articolo 156
<i>Divieto di applicare i magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello</i>	<i>Divieto di applicare i magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello</i>
1. I magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello non possono essere applicati per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	1. I magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello non possono essere applicati per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



S.S.

Com Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.


<b>Capo III Procedimento</b>	<b>Capo III Procedimento</b>
Articolo 157	Articolo 157
<i>Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo</i>	<i>Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo</i>
1. L'applicazione temporanea alle Procure distrettuali per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale è disposta con decreto motivato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, ovvero per non disperdere il bagaglio di conoscenze del magistrato che ha iniziato il procedimento.	1. L'applicazione temporanea alle Procure distrettuali per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale è disposta con decreto motivato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, ovvero per non disperdere il bagaglio di conoscenze del magistrato che ha iniziato il procedimento.
2. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.	2. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.
3. Il decreto è emesso sentiti i Procuratori generali e i Procuratori della Repubblica interessati.	3. Il decreto è emesso sentiti i Procuratori generali e i Procuratori della Repubblica interessati.
Articolo 158	Articolo 158
<i>Competenza del Procuratore generale presso la Corte d'appello</i>	<i>Competenza del Procuratore generale presso la Corte d'appello</i>
1. Quando si tratta di applicazioni alla Procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto, sulla base dei medesimi presupposti di cui all'articolo 157, è emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello.	1. Quando si tratta di applicazioni alla Procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto, sulla base dei medesimi presupposti di cui all'articolo 157, è emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello.
2. In tal caso il provvedimento è comunicato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.	2. In tal caso il provvedimento è comunicato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Articolo 159	Articolo 159
<i>Approvazione del Consiglio superiore della magistratura</i>	<i>Approvazione del Consiglio superiore della magistratura</i>
1. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al	1. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al


  
S.S.

Csm	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025


  
S.

Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.	Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
<b>Capo IV</b>	<b>Capo IV</b>
<b>Applicazione in materia di misure di prevenzione</b>	<b>Applicazione in materia di misure di prevenzione</b>
Articolo 160	Articolo 160
<i>Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione</i>	<i>Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione</i>
1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente Procuratore distrettuale, può disporre l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle Procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.	1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente Procuratore distrettuale, può disporre l'applicazione temporanea di <del>magistrati</del> <b>sostituti procuratori in servizio presso la</b> <del>della</del> Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle Procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.
2. Se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.	2. Se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III.	3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III.
<b>TITOLO IX</b>	<b>TITOLO IX</b>
<b>APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA</b>
Articolo 161	Articolo 161
<i>Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale</i>	<i>Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale</i>




S.S.

Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.


<p>1. Al fine di fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione il Consiglio superiore della magistratura aggiorna, alla sua scadenza, il piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017 n. 46, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché del titolo VI della presente circolare.</p>	<p>1. Al fine di fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione il Consiglio superiore della magistratura aggiorna, alla sua scadenza, il piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017 n. 46, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché del titolo VI della presente circolare.</p>
<p>2. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce, secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpellato e la sua definizione.</p>	<p>2. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce, secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpellato e la sua definizione.</p>
<p>Articolo 162</p>	<p>Articolo 162</p>
<p><i>Criteria di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità</i></p>	<p><i>Criteria di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità</i></p>
<p>1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro.</p>	<p>1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro.</p>
<p>2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:  a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini</p>	<p>2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:  a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione</p>



S.S.

*Es* Roma: 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025

dell'Unione europea ovvero per avere partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017, n. 46 o che per altra causa abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;	dei cittadini dell'Unione europea ovvero per avere partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017, n. 46 o che per altra causa abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;
b) dell'anzianità nel ruolo.	b) dell'anzianità nel ruolo.
Articolo 163	Articolo 163
<i>Limiti</i>	<i>Limiti</i>
1. Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un'applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico.	1. Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un'applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico.
2. L'ufficio che ha ricevuto magistrati in applicazione straordinaria ed è a pieno organico non può ricevere applicazioni infradistrettuali.	2. L'ufficio che ha ricevuto magistrati in applicazione straordinaria ed è a pieno organico non può ricevere applicazioni infradistrettuali
Articolo 164	Articolo 164
<i>Durata</i>	<i>Durata</i>
1. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.	1. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
Articolo 165	Articolo 165
<i>Rinnovo</i>	<i>Rinnovo</i>
1. Il rinnovo dell'applicazione straordinaria può essere disposto su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione e col consenso del magistrato designato, previa valutazione dell'attività svolta e disposta la verifica comparativa tra le esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione.	1. Il rinnovo dell'applicazione straordinaria può essere disposto su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione e col consenso del magistrato designato, previa valutazione dell'attività svolta e disposta la verifica comparativa tra le esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione.
Articolo 166	Articolo 166
<i>Sospensione</i>	<i>Sospensione</i>




S.S.

*Esme* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025




S.

1. In casi eccezionali, per la trattazione di procedimenti specificamente indicati sulla base di un programma di lavoro preventivato e temporalmente definito, è possibile disporre la sospensione temporanea dell'applicazione per la celebrazione di singole udienze, nell'ufficio di provenienza del magistrato, avuto riguardo alla complessità del processo penale e allo stato di avanzamento dell'istruttoria dibattimentale.	1. In casi eccezionali, per la trattazione di procedimenti specificamente indicati sulla base di un programma di lavoro preventivato e temporalmente definito, è possibile disporre la sospensione temporanea dell'applicazione per la celebrazione di singole udienze, nell'ufficio di provenienza del magistrato, avuto riguardo alla complessità del processo penale e allo stato di avanzamento dell'istruttoria dibattimentale.
<b>TITOLO X</b>	<b>TITOLO X</b>
<b>DISPOSIZIONI SPECIALI</b>	<b>DISPOSIZIONI SPECIALI</b>
Articolo 167	Articolo 167
<i>Corte di assise</i>	<i>Corte di assise</i>
1. La disciplina generale si osserva anche per le applicazioni e supplenze alla Corte di assise.	1. La disciplina generale si osserva anche per le applicazioni e supplenze alla Corte di assise.
2. L'applicazione alla Corte di assise richiede di regola una variazione tabellare.	2. L'applicazione alla Corte di assise richiede di regola una variazione tabellare.
3. Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.	3. Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.
Articolo 168	Articolo 168
<i>Uffici di sorveglianza</i>	<i>Uffici di sorveglianza</i>
1. Alla supplenza e all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.	1. Alla supplenza e all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.
2. I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.	2. I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.
3. Nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità ai commi precedenti, il Presidente della Corte d'appello, su richiesta del Presidente del Tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto.	3. Nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità ai commi precedenti, il Presidente della Corte d'appello, su richiesta del Presidente del Tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto.
4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni	4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni



Com Roma 15/10/2025  
Protocollo P 16516/2025



che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.	che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.
5. La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'articolo 70, comma 5, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.	5. La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'articolo 70, comma 5, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.	4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.
Articolo 169	Articolo 169
<i>Uffici minorili</i>	<i>Uffici minorili</i>
1. I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio di cui all'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.	1. I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio di cui all'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
2. Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle disposizioni stabilite nella presente circolare, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle imprescindibili esigenze di servizio, sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.	2. Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle disposizioni stabilite nella presente circolare, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle imprescindibili esigenze di servizio, sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.
3. I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli uffici minorili.	3. I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli uffici minorili.
4. I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.	4. I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.




S.S.

<i>Com</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P 16516/2025



S.

Articolo 170	Articolo 170
<i>Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro</i>	<i>Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro</i>
1. I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non possono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.	1. I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non possono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.
2. I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso posti di organico di lavoro.	2. I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso posti di organico di lavoro.
Articolo 171	Articolo 171
<i>Applicazione dei magistrati in servizio presso l'ufficio ove è stata disposta l'avocazione per mancato esercizio dell'azione penale</i>	<i>Applicazione dei magistrati in servizio presso l'ufficio ove è stata disposta l'avocazione per mancato esercizio dell'azione penale</i>
1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e 3.	1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e 3.
2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica.	2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica.
3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.	3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione.	4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione.
Articolo 172	Articolo 172
<i>Uffici giudiziari della provincia di Bolzano</i>	<i>Uffici giudiziari della provincia di Bolzano</i>



S.S.

*Csm* Roma 15/10/2025  
 Protocollo P 16516/2025



S.

1. Ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla temporanea copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte d'appello di Trento o il Procuratore generale presso la medesima Corte d'appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, di durata non superiore a un anno, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.	1. Ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla temporanea copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte d'appello di Trento o il Procuratore generale presso la medesima Corte d'appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, di durata non superiore a un anno, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.
<b>TITOLO XI</b>	<b>TITOLO XI</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
Articolo 173	Articolo 173
<i>Sostituzione di circolari precedenti</i>	<i>Sostituzione di circolari precedenti</i>
1. Le disposizioni della presente circolare sostituiscono ogni altra disposizione con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, nonché di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti sia degli uffici requirenti.	1. Le disposizioni della presente circolare sostituiscono ogni altra disposizione con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, nonché di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti sia degli uffici requirenti.

*all*  
S.S

<i>Csm</i>	Roma	15/10/2025
	Protocollo	P16516/2025

*for*  
S.